



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0188/2017**

8.5.2017

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Morten Løkkegaard

Relatori per parere (\*):

Ádám Kósa, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Keith Taylor, commissione per i trasporti e il turismo

(\*): Procedura con le commissioni associate – Articolo 54 del regolamento

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	115
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI(*) .....	118
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO(*).....	201
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE.....	269
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE.....	284
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	316
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	402
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	403

(\*) Procedura con le commissioni associate – Articolo 54 del regolamento



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi  
(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0615),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0387/2015),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0188/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 303 del 19.8.2016, pag. 103.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Visto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 26,*

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità *di* prodotti e servizi accessibili *sul* mercato interno.

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità *e migliorerà l'accessibilità e l'aspetto pratico delle informazioni relative a* prodotti e servizi accessibili *nel* mercato interno.

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Considerando 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione *europea* il numero di *cittadini* con disabilità *e/o limitazioni funzionali* aumenterà considerevolmente. Un

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione il numero di *persone con limitazioni funzionali, comprese le persone* con disabilità *ai sensi dell'articolo*

ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e *facilita* la vita indipendente.

*1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("la Convenzione")*, aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e *costituisce una condizione indispensabile per* la vita indipendente.

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) L'accessibilità universale, la progettazione per tutti e la prospettiva di genere dovrebbero essere garantite nei prodotti, strumenti, dispositivi e servizi di modo che possano essere correntemente utilizzati dalle persone con disabilità.*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di direttiva Considerando 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità *dei* prodotti e *dei* servizi per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, creano ostacoli alla libera circolazione *di tali prodotti e servizi* e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità *di alcuni* prodotti e servizi per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, creano ostacoli alla *loro* libera circolazione e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. *Per altri prodotti, si presume che le disparità aumenteranno con l'entrata in vigore della Convenzione.* Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) I consumatori di prodotti accessibili e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

#### *Emendamento*

(5) I consumatori di prodotti accessibili, ***tra cui in particolare le tecnologie assistive***, e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare la ***mobilità e il commercio transfrontalieri*** e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per ***rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione***.

#### *Emendamento*

(6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare ***il commercio transfrontaliero, la libera circolazione dei prodotti e dei servizi, nonché la libera circolazione delle persone, ivi incluse le persone con disabilità***, e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per ***coprire le spese derivanti da una legislazione frammentaria***.

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)



**(8 bis)** *L'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione combatta le discriminazioni fondate sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni. L'articolo 19 TFUE le conferisce il potere di legiferare per combattere tali discriminazioni.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione **dell'articolo 26** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

*Emendamento*

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità **e degli anziani** di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione **degli articoli 21, 25 e 26** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis)** *Una migliore accessibilità dei prodotti e dei servizi contribuirà a migliorare la vita non solo delle persone con disabilità, ma anche di persone con altre limitazioni funzionali, permanenti o temporanee, come le persone anziane, le*

*donne in gravidanza e le persone che viaggiano con bagaglio. Tuttavia, è importante limitare il campo di applicazione della presente direttiva esclusivamente alle persone con disabilità e non estenderlo a persone con limitazioni funzionali temporanee e permanenti in generale, al fine di allineare la presente direttiva alla Convenzione e di garantire la certezza giuridica per gli operatori economici.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 ter) Nell'Unione la disabilità è più diffusa tra le donne che tra gli uomini. Le donne con disabilità sono esposte a molteplici forme di discriminazione e sono notevolmente ostacolate nell'esercizio dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, ad esempio a causa di violenze di carattere fisico, emotivo, sessuale, economico e istituzionale e di discriminazioni nell'accesso all'istruzione e al lavoro, che possono portare all'isolamento sociale e a traumi psicologici. Le donne sono anche condizionate dalla disabilità in maniera sproporzionata in quanto responsabili dell'assistenza dei loro familiari con disabilità e sono oggetto di discriminazione per associazione con maggiore frequenza rispetto agli uomini. In considerazione di quanto precede occorre adoperarsi per garantire che la parità di trattamento e le misure e politiche positive a favore delle donne con disabilità e delle madri di bambini con disabilità siano un diritto umano fondamentale e un obbligo etico.*

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire **è rendere disponibili** i benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.

#### *Emendamento*

(10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire i benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso, **agevolando il commercio e sostenendo l'occupazione nell'Unione**. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(12 bis) L'articolo 4 della Convenzione invita gli Stati parte a intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, nonché a incoraggiare la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, tra cui tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatte alle persone con disabilità. La**

*Convenzione invita altresì a dare priorità alle tecnologie dai costi più accessibili.*

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 ter) Oltre ai requisiti sanciti dalla presente direttiva, è opportuno promuovere il rispetto e l'applicazione della legislazione dell'Unione relativa ai diritti dei passeggeri che utilizzano servizi di trasporto aereo, ferroviario, su autobus e per vie navigabili, con particolare riferimento agli aspetti intermodali, così da promuovere un'accessibilità senza barriere che comprenda aspetti quali l'infrastruttura e i veicoli di trasporto.*

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di direttiva Considerando 13 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 quater) La Commissione dovrebbe incoraggiare le autorità urbane a integrare l'accessibilità senza barriere nei servizi di trasporto urbano nei loro piani di mobilità urbana sostenibile e a pubblicare regolarmente un elenco delle migliori pratiche in materia di accessibilità senza barriere ai trasporti pubblici urbani e alla mobilità.*

#### **Emendamento 16**

##### **Proposta di direttiva Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) La **strategia** europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza **barriere**<sup>33</sup> in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.

---

<sup>33</sup> COM(2010)0636.

**Emendamento 17**

**Proposta di direttiva  
Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e gli anziani**, per i quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.

**Emendamento 18**

**Proposta di direttiva  
Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) La **comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 intitolata "Strategia** europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza **barriere"**, in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità – **condizione indispensabile per la partecipazione alla società** – come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.

*Emendamento*

(16) I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con disabilità, per **le** quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.

*Emendamento*

**(16 bis) La direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup> stabilisce una serie di obblighi per i**

*fornitori di servizi di media audiovisivi. È pertanto più opportuno includere i requisiti di accessibilità in tale direttiva. Tuttavia, per quanto riguarda i siti web e i servizi basati su dispositivi mobili, la direttiva 2010/13/UE copre unicamente i contenuti di media audiovisivi. È pertanto opportuno includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva l'architettura dei siti web e dei servizi basati su dispositivi mobili e tutti i contenuti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2010/13/UE. La presente direttiva dovrebbe coprire i requisiti di accessibilità per le apparecchiature di servizi di telefonia e i siti web. La presente direttiva dovrebbe altresì coprire i requisiti di accessibilità per i servizi di telefonia a meno che non siano oggetto di un altro atto dell'Unione. In quest'ultimo caso, l'atto dell'Unione in questione dovrebbe prevalere sulla presente direttiva.*

---

*<sup>1 bis</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Ciascun prodotto e servizio ***deve*** essere conforme ai requisiti di accessibilità ***individuati*** all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità ***e agli anziani***.

#### *Emendamento*

(17) Ciascun prodotto e servizio ***che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva ed è immesso sul mercato dopo la sua entrata in vigore dovrebbe*** essere conforme ai requisiti di

Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.

accessibilità **definiti** all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità. Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis) Anche se un servizio, o parte di esso, è subappaltato a terzi, non dovrebbe essere compromessa l'accessibilità a tale servizio e i fornitori di servizi dovrebbero rispettare gli obblighi della presente direttiva. I fornitori di servizi dovrebbero inoltre assicurare una formazione appropriata e continua del personale per garantire che esso disponga di una preparazione adeguata sull'utilizzo dei prodotti e dei servizi accessibili. Tale formazione dovrebbe riguardare questioni quali la trasmissione di informazioni, la consulenza e la pubblicità.**

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Considerando 18

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) È necessario introdurre i requisiti di accessibilità nel modo meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati.

(18) È necessario, **da un lato**, introdurre i requisiti di accessibilità nel modo **più efficace e** meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati **e immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Dall'altro,**

*è necessario permettere agli operatori economici di attuare efficacemente i requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva, tenendo conto, in particolare, del ciclo di vita dei terminali self-service, delle macchine per l'emissione di biglietti e dei terminali per il check-in. Si dovrebbe tenere conto anche della posizione specifica delle PMI nel mercato interno europeo. Inoltre, le microimprese, date le loro dimensioni, le loro risorse e la loro natura, non dovrebbero essere tenute a rispettare i requisiti di accessibilità sanciti dalla presente direttiva né essere obbligate a ricorrere alla procedura di cui all'articolo 12 per essere esonerate dagli obblighi della presente direttiva.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 bis) Per garantire un miglior funzionamento del mercato interno, le autorità nazionali dovrebbero ricorrere ai requisiti di accessibilità sanciti dalla presente direttiva nell'applicare le disposizioni relative all'accessibilità negli atti legislativi dell'Unione menzionati nella stessa. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe modificare la natura obbligatoria o volontaria delle disposizioni contenute in tali atti dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che, quando sono applicati in conformità degli altri atti, i requisiti di accessibilità siano gli stessi in tutta l'Unione.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva Considerando 21**



(21) La **proposta della Commissione di una direttiva** del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup> comprende requisiti di accessibilità per **una serie specifica di siti web** degli enti pubblici. **Essa propone inoltre di stabilire** la base di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione sulla conformità dei siti web interessati ai requisiti **elencati nella** direttiva medesima. Sia i requisiti di accessibilità che la metodologia di monitoraggio e di rendicontazione contenuti in tale direttiva vanno applicati ai siti web degli enti pubblici. Al fine di garantire, in particolare, che le autorità competenti applichino gli stessi requisiti di accessibilità indipendentemente dal tipo di sito web regolamentato, i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva andrebbero allineati a quelli della **proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web del settore pubblico**. Le attività di commercio elettronico dei siti web degli enti pubblici non incluse in tale direttiva rientrano nel campo di applicazione della presente **proposta**, al fine di garantire che la vendita online di prodotti e servizi sia accessibile alle persone con disabilità e agli anziani, a prescindere dal fatto che la vendita sia pubblica o privata.

---

<sup>34</sup> **Proposta di direttiva** del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici, **COM(2012) 721 final**.

(21) La **direttiva (UE) 2016/2102** del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup> comprende requisiti di accessibilità per **i siti web e le applicazioni mobili** degli enti pubblici. **Tuttavia, tale direttiva comprende un elenco specifico di eccezioni, in quanto rendere totalmente accessibili determinati contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili e taluni tipi di siti web e applicazioni mobili rappresenta un onere sproporzionato. Essa stabilisce inoltre** la base di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione sulla conformità **delle applicazioni mobili e** dei siti web interessati ai requisiti **di cui alla** direttiva medesima. Sia i requisiti di accessibilità che la metodologia di monitoraggio e di rendicontazione contenuti in tale direttiva vanno applicati ai siti web **e alle applicazioni mobili** degli enti pubblici. Al fine di garantire, in particolare, che le autorità competenti applichino gli stessi requisiti di accessibilità indipendentemente dal tipo di **applicazione mobile o** sito web regolamentato, i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva andrebbero allineati a quelli della direttiva **(UE) 2016/2102**. Le attività di commercio elettronico dei siti web **e delle applicazioni mobili** degli enti pubblici non incluse in tale direttiva rientrano nel campo di applicazione della presente **direttiva**, al fine di garantire che la vendita online di prodotti e servizi sia accessibile alle persone con disabilità e agli anziani, a prescindere dal fatto che la vendita sia pubblica o privata.

---

<sup>34</sup> **Direttiva (UE) 2016/2102** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 26 ottobre 2016**, relativa all'accessibilità dei siti web **e delle applicazioni mobili** degli enti pubblici (**GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1**).

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(22 bis) Determinati elementi dei requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva, in particolare quelli di cui all'allegato I relativi alla fornitura di informazioni, sono già oggetto di atti legislativi in vigore nell'Unione nel settore dei trasporti. Tali atti comprendono il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>, il regolamento (UE) 1300/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 ter</sup> e il regolamento (UE) n. 454/2011<sup>1 quater</sup> della Commissione per quanto riguarda il trasporto ferroviario, il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 quinquies</sup> per quanto riguarda il trasporto effettuato con autobus e il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 sexies</sup> per quanto riguarda il trasporto marittimo. Al fine di garantire la coerenza normativa e la prevedibilità per gli operatori economici contemplati da tali atti, i requisiti pertinenti della presente direttiva dovrebbero considerarsi soddisfatti se le parti pertinenti di tali atti sono rispettate. Tuttavia, qualora i requisiti di accessibilità non siano contemplati da tali atti, ad esempio l'obbligo di rendere accessibili i siti web delle compagnie aeree, dovrebbe applicarsi la presente direttiva.**

---

<sup>1 bis</sup> Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

*1<sup>ter</sup> Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).*

*1<sup>quater</sup> Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).*

*1<sup>quinqies</sup> Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).*

*1<sup>sexies</sup> Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva Considerando 22 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 ter) La presente direttiva mira a integrare la legislazione settoriale dell'Unione che copre aspetti non disciplinati dalla direttiva stessa.*

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva Considerando 22 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(22 quater)** *La definizione del campo di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, su strada, ferroviario e per vie navigabili di passeggeri dovrebbe basarsi sulla legislazione settoriale vigente in materia di diritti dei passeggeri. Qualora la presente direttiva non si applichi a determinati tipi di servizi di trasporto, gli Stati membri dovrebbero poter incoraggiare i fornitori di servizi ad applicare i requisiti di accessibilità pertinenti previsti dalla presente direttiva.*

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva Considerando 23

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(23) In alcune situazioni, **requisiti comuni di accessibilità** dell'ambiente costruito **agevolerebbero la libera circolazione dei servizi connessi e** delle persone con disabilità. La presente direttiva **consente perciò agli** Stati membri **di** includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X.

(23) In alcune situazioni, **l'accessibilità** dell'ambiente costruito **costituisce una condizione necessaria per l'effettiva fruizione da parte** delle persone con disabilità **dei servizi connessi**. La presente direttiva **dovrebbe pertanto obbligare gli** Stati membri **a** includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X. **Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a modificare o introdurre nella legislazione nazionale disposizioni sull'accessibilità dell'ambiente costruito qualora abbiano già adottato una legislazione nazionale che copra in maniera adeguata l'ambiente costruito dei servizi connessi. Inoltre, i requisiti di accessibilità dovrebbero essere**

*applicabili solo in caso di costruzione di nuove infrastrutture o di ristrutturazioni importanti.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(23 bis)** *Laddove gli atti legislativi vigenti prevedano un carattere volontario dei requisiti di accessibilità, le disposizioni non dovrebbero essere modificate dalla presente direttiva.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva Considerando 24**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(24) È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai requisiti di accessibilità della presente direttiva. Tale *è il caso, ad esempio, della* direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup>, *della* direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup> e *della* direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup>, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della "progettazione per tutti".

(24) È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai requisiti di accessibilità della presente direttiva. Tale *atti comprendono la* direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup>, *la* direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup> e *la* direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup>, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della "progettazione per tutti".

---

<sup>35</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento

---

<sup>35</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

<sup>36</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>37</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

<sup>36</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>37</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(24 bis) L'obbligo di garantire l'accessibilità delle infrastrutture di trasporto della rete transeuropea dei trasporti è stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>. I requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche ad alcuni elementi dell'infrastruttura di trasporto disciplinati da detto regolamento, nella misura in cui i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva siano interessati e le infrastrutture e l'ambiente costruito connessi a tali servizi siano destinati a essere utilizzati dai passeggeri.***

---

***<sup>1 bis</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).***

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Considerando 24 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(24 ter)** *La presente direttiva non dovrebbe tuttavia modificare la natura obbligatoria o volontaria delle disposizioni di altri atti legislativi dell'Unione, quali l'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE sui criteri di aggiudicazione degli appalti, a cui possono ricorrere le amministrazioni aggiudicatrici per determinare quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Se ritenuti connessi all'oggetto dell'appalto in questione, possono essere inclusi gli eventuali aspetti sociali. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che, quando sono applicati in conformità degli altri atti legislativi dell'UE, i requisiti di accessibilità siano gli stessi in tutta l'Unione.*

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva Considerando 25

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(25) L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della "progettazione per tutti". L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.

(25) L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della "progettazione per tutti". ***Secondo la Convenzione, con tale approccio si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. In linea con la Convenzione,***

*la progettazione universale non esclude i dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza. L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.*

## **Emendamento 33**

### **Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(25 bis) Il fatto che un prodotto o servizio rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva non significa automaticamente che tale prodotto o servizio rientra nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE<sup>1 bis</sup> del Consiglio.*

---

*<sup>1 bis</sup> Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di direttiva Considerando 25 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(25 ter) Nell'individuare e classificare i bisogni delle persone con disabilità che il prodotto o servizio è destinato a soddisfare, è auspicabile che il principio della progettazione universale sia interpretato in base all'osservazione generale n. 2(2014) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sull'articolo 9 della Convenzione.*



## Emendamento 35

### Proposta di direttiva Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

(27) La presente direttiva dovrebbe basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>38</sup> in quanto riguarda prodotti già oggetto di altri atti dell'Unione, assicurando così la coerenza della legislazione dell'Unione.

---

<sup>38</sup> Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

#### *Emendamento*

(27) La presente direttiva dovrebbe basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>38</sup> in quanto riguarda prodotti già oggetto di altri atti dell'Unione, assicurando così la coerenza della legislazione dell'Unione. ***Tuttavia, le disposizioni in materia di sicurezza di tale decisione, come quelle relative ai richiami, non dovrebbero essere parte integrante della presente direttiva, poiché un prodotto non accessibile non è un prodotto pericoloso.***

---

<sup>38</sup> Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

#### *Emendamento*

(28) Tutti gli operatori economici che ***rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che*** intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva Considerando 29

#### *Testo della Commissione*

(29) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da **garantire un elevato livello di protezione dell'accessibilità** e una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

#### *Emendamento*

(29) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da **migliorare l'accessibilità e garantire** una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva Considerando 30

#### *Testo della Commissione*

(30) Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la **procedura completa di valutazione** della conformità. **Gli obblighi di valutazione della conformità dovrebbero incombere** al fabbricante.

#### *Emendamento*

(30) Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la **valutazione** completa della conformità. **Tuttavia, la responsabilità di tale valutazione non dovrebbe incombere soltanto** al fabbricante. **Un'autorità rafforzata di vigilanza del mercato potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella procedura di valutazione.**

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva Considerando 32

#### *Testo della Commissione*

(32) Gli importatori dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva, **e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato**

#### *Emendamento*

(32) Gli importatori dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva, **fornendo tutte le informazioni necessarie all'autorità di**

adeguate procedure di valutazione della conformità di tali prodotti.

*vigilanza del mercato competente ai fini dello svolgimento delle* adeguate procedure di valutazione della conformità di tali prodotti.

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva Considerando 36**

#### *Testo della Commissione*

(36) Per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità ***dovrebbero applicarsi soltanto se e in quanto non impongano*** un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o non richiedano un cambiamento dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale conformemente ai criteri specificati.

#### *Emendamento*

(36) Per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità ***non dovrebbero imporre*** un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o non richiedano un cambiamento dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale conformemente ai criteri specificati. ***Occorrono tuttavia meccanismi di controllo per verificare la legittimità della deroga all'applicazione dei requisiti di accessibilità.***

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva Considerando 36 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(36 bis) Al fine di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato agli operatori economici, si dovrebbe tener conto delle dimensioni, delle risorse e della natura di tali operatori economici, nonché della stima dei costi e dei benefici della conformità rispetto al beneficio previsto per le persone con disabilità. Tale analisi costi-benefici dovrebbe tener conto tra l'altro della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico, inclusi il numero stimato di persone con disabilità che utilizzano il prodotto o servizio specifico, la durata di vita dell'infrastruttura e dei prodotti utilizzati***

*nella prestazione di un servizio, nonché l'esistenza di alternative offerte gratuitamente anche dai prestatori di servizi di trasporto di passeggeri. Nel valutare se i requisiti di accessibilità non possano essere soddisfatti perché imporrebbero un onere sproporzionato, è opportuno tenere conto soltanto dei motivi legittimi. La mancanza di priorità, di tempo o di conoscenze non costituisce un motivo legittimo.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva Considerando 39**

#### *Testo della Commissione*

(39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

#### *Emendamento*

(39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti **di accessibilità** applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva Considerando 39 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(39 bis) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni formali alle norme armonizzate che non sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.*

## Emendamento 44

### Proposta di direttiva Considerando 40

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(40) In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni per i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva.*

*(40) Le norme europee dovrebbero essere orientate al mercato, tenere conto dell'interesse pubblico nonché degli obiettivi strategici chiaramente formulati nella richiesta rivolta dalla Commissione a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate, e dovrebbero basarsi su un consenso. Il ricorso a specifiche tecniche dovrebbe pertanto costituire una soluzione di ultima istanza. La Commissione dovrebbe poter adottare specifiche tecniche, ad esempio, quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra le parti interessate e tale situazione crea ritardi ingiustificati nella definizione di un requisito, come l'interoperabilità, che sarebbe impossibile applicare senza l'adozione di una norma appropriata. La Commissione dovrebbe lasciare tempo sufficiente tra l'adozione di una richiesta a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate e l'adozione di una specifica*

*tecnica relativa allo stesso requisito di accessibilità. La Commissione non dovrebbe poter adottare una specifica tecnica senza avere precedentemente tentato di garantire la copertura dei requisiti di accessibilità da parte del sistema europeo di normazione. La Commissione non dovrebbe ricorrere alla procedura di adozione di specifiche tecniche per eludere il sistema europeo di normazione.*

## **Emendamento 45**

### **Proposta di direttiva Considerando 40 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(40 bis) Nell'ottica di istituire norme armonizzate e specifiche tecniche che rispettino nel modo più efficace possibile i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe, ove possibile, coinvolgere nel processo decisionale le organizzazioni europee di coordinamento che rappresentano le persone con disabilità e tutte le altre parti interessate.*

## **Emendamento 46**

### **Proposta di direttiva Considerando 42 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(42 bis) Nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero riesaminare la valutazione in collaborazione con le persone con disabilità e le organizzazioni che rappresentano tali persone e i loro interessi.*

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva Considerando 44

#### *Testo della Commissione*

(44) ***La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva, è la conseguenza visibile di un processo complessivo che comprende la valutazione della conformità in senso lato.*** La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali che disciplinano ***la marcatura CE*** del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

---

<sup>40</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

#### *Emendamento*

(44) La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali che disciplinano ***il*** regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. ***Oltre alla dichiarazione di conformità, il fabbricante dovrebbe informare i consumatori, in modo efficace sotto il profilo dei costi, sull'accessibilità dei prodotti apponendo una nota sull'imballaggio.***

---

<sup>40</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva Considerando 45

#### *Testo della Commissione*

(45) ***In conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti di accessibilità applicabili e se ne assume la piena responsabilità.***

#### *Emendamento*

(45) ***La non conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità previsti di cui all'articolo 3 non dovrebbe costituire di per sé un rischio grave ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008.***

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva Considerando 48

#### *Testo della Commissione*

(48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V.

#### *Emendamento*

(48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V **e che esse consultino periodicamente le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.**

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva Considerando 48 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(48 bis) L'istituzione di banche dati nazionali contenenti tutte le informazioni pertinenti sul livello di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui alla presente direttiva consentirebbe una migliore inclusione delle persone con disabilità e delle relative organizzazioni nella vigilanza del mercato.**

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva Considerando 49

#### *Testo della Commissione*

(49) Gli Stati membri **sono tenuti a** garantire che le autorità competenti **di cui all'articolo 22** comunichino alla Commissione l'uso delle eccezioni di cui all'articolo 22, **paragrafo 1, e includano la valutazione di cui al paragrafo 2 in conformità al capo VI.**

#### *Emendamento*

(49) Gli Stati membri **dovrebbero** garantire che le autorità competenti comunichino alla Commissione l'uso delle eccezioni di cui all'articolo 22. **La valutazione iniziale effettuata dalle autorità competenti interessate dovrebbe essere trasmessa alla Commissione su sua richiesta. Al fine di valutare se la**



*conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato alle autorità competenti, occorre tener conto delle dimensioni, delle risorse e della natura di tali autorità competenti, nonché della stima dei costi e dei benefici della conformità in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità. Tale analisi costi-benefici dovrebbe tener conto tra l'altro della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico, inclusi il numero stimato di persone con disabilità che utilizzano il prodotto o servizio specifico, la durata di vita dell'infrastruttura e dei prodotti utilizzati nella prestazione di un servizio, nonché la portata delle alternative offerte gratuitamente anche dai prestatori di servizi di trasporto passeggeri. Nel valutare in quale misura i requisiti di accessibilità imporrebbero un onere sproporzionato, è opportuno tener conto soltanto dei motivi legittimi. La mancanza di priorità, di tempo o di conoscenze non deve essere considerata un motivo legittimo.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva Considerando 50**

#### *Testo della Commissione*

(50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali

#### *Emendamento*

(50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione **con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità** e con gli operatori economici interessati, di intervenire in una

prodotti.

fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva Considerando 51 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(51 bis) Al fine di garantire la corretta applicazione del principio di proporzionalità in relazione agli obblighi concernenti l'identificazione degli operatori economici e i criteri da utilizzare nella valutare se la conformità a un obbligo di cui alla presente direttiva imporrebbe un onere sproporzionato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione del periodo durante il quale gli operatori economici devono essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito loro un prodotto o ai quali essi hanno fornito un prodotto e di adottare orientamenti, nonché di precisare i criteri specifici da tenere in considerazione per tutti i prodotti e si servizi coperti dalla presente direttiva nel valutare se l'onere deve essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri. Tale periodo dovrebbe essere specificato in proporzione al ciclo di vita del prodotto. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione tenga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni avvengano in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>1bis</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno***

*sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.*

---

*1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.*

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva Considerando 51 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(51 ter)        Gli Stati membri dovrebbero garantire che esistano mezzi idonei ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva e stabilire pertanto adeguati meccanismi di controllo, quali il controllo a posteriori da parte delle autorità di vigilanza del mercato, al fine di verificare la legittimità della deroga all'applicazione dei requisiti di accessibilità. In sede di esame dei ricorsi riguardanti l'accessibilità, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio generale di buona amministrazione, e in particolare l'obbligo dei funzionari di garantire che sia adottata una decisione su ciascun ricorso entro un termine ragionevole.*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di direttiva Considerando 52 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(52 bis)        Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori relativamente al fatto che un determinato appalto rientri nel campo di applicazione*

*delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Visto il quadro normativo esistente in materia di ricorsi nei settori contemplati dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, tali settori dovrebbero essere esclusi dalle disposizioni della presente direttiva relative all'applicazione e alle sanzioni. Tale esclusione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri derivanti dai trattati di adottare tutte le misure atte a garantire l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione.*

## **Emendamento 56**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 53 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(53 bis) I requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione dopo la data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva, compresi i prodotti usati e di seconda mano importati da un paese terzo e immessi sul mercato dell'Unione dopo tale data.*

## **Emendamento 57**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 53 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(53 ter) Tuttavia, gli appalti pubblici di forniture, lavori o servizi soggetti alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/25/UE, e che sono stati aggiudicati precedentemente alla data di applicazione della presente direttiva, dovrebbero continuare a essere realizzati in ottemperanza ai requisiti di accessibilità, se presenti, specificati nei relativi contratti di appalto.*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva Considerando 53 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(53 quater) Al fine di accordare ai fornitori di servizi un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, è necessario prevedere un periodo transitorio durante il quale i prodotti utilizzati per la fornitura di servizi non sono tenuti a rispettare i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. In considerazione del costo e del lungo ciclo di vita degli sportelli automatici, delle macchine per l'emissione di biglietti e dei terminali per il check-in, è opportuno stabilire che, quando tali macchine sono utilizzate nel quadro della fornitura di servizi, esse possono continuare ad essere utilizzate fino al termine della loro vita economica utile.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva Considerando 54 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(54 bis) L'utilizzo di applicazioni che forniscono informazioni basate sui servizi di dati territoriali contribuisce alla circolazione indipendente e sicura delle persone con disabilità. I dati territoriali utilizzati da tali applicazioni dovrebbero consentire di fornire informazioni adattate alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di direttiva Articolo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo -1**

**Oggetto**

*La presente direttiva ha lo scopo di eliminare e prevenire gli ostacoli derivanti da requisiti di accessibilità divergenti per la libera circolazione dei prodotti e dei servizi oggetto della presente direttiva negli Stati membri. Essa è altresì intesa a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda i requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi.*

**Emendamento 61**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti:

*Emendamento*

1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti *immessi sul mercato dopo ... [the date of application of this Directive]*:

**Emendamento 62**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) hardware e sistemi operativi informatici *generici*;

*Emendamento*

a) hardware *generici* e *relativi* sistemi operativi informatici *incorporati destinati a essere utilizzati dai consumatori*;

**Emendamento 63**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***iii bis) terminali di pagamento;***

**Emendamento 64**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) apparecchiature terminali ***con capacità informatiche avanzate*** per consumatori relative a servizi telefonici;

c) apparecchiature terminali per consumatori relative a servizi telefonici;

**Emendamento 65**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) apparecchiature terminali ***con capacità informatiche avanzate*** per consumatori relative a servizi di media audiovisivi.

d) apparecchiature terminali per consumatori relative a servizi di media audiovisivi;

**Emendamento 66**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) lettori di libri elettronici (e-book).***

**Emendamento 67**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi:

*Emendamento*

2. **Fatto salvo l'articolo 27**, i capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi **forniti dopo ... [the date of application of this Directive]**:

**Emendamento 68**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-a) sistemi operativi che non sono installati sull'hardware e sono forniti come proprietà intangibile ai consumatori;**

**Emendamento 69**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) servizi telefonici e relative apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate** per consumatori;

a) servizi telefonici e relative apparecchiature terminali per consumatori;

**Emendamento 70**

**Proposta di direttiva** **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) servizi di media audiovisivi e **relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori;**

b) **siti web e servizi basati su dispositivi mobili dei** servizi di media audiovisivi;

**Emendamento 71**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) servizi bancari;

d) servizi bancari ***per i consumatori***;

**Emendamento 72**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

e) libri elettronici (e-book);

e) libri elettronici (e-book) ***e apparecchiature connesse, utilizzate dal fornitore per la fornitura di tali servizi, e accesso ad esse***;

**Emendamento 73**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) appalti pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE<sup>42</sup>, alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE;

a) appalti pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE, alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE, ***progettati o costruiti dopo ... [the date of application of this Directive]***;

---

<sup>42</sup> ***Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).***

**Emendamento 74**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) preparazione e attuazione di programmi nell'ambito del regolamento

b) preparazione e attuazione di programmi nell'ambito del regolamento

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio *recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*<sup>43</sup> e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup>;

---

<sup>43</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>44</sup> Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>43</sup> e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup>, *adottati o attuati dopo ... [the date of application of this Directive]*;

---

<sup>43</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (*GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470*).

## Emendamento 75

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup>;

##### *Emendamento*

c) *contratti di servizio pubblico che, dopo ... [the date of application of this Directive], sono aggiudicati tramite procedure di gara concorrenziali o tramite aggiudicazione diretta* per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e

per ferrovia di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

---

<sup>45</sup> Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

## **Emendamento 76**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) infrastrutture di trasporto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 *del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>46</sup>.

##### *Emendamento*

d) infrastrutture di trasporto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, **progettate o costruite dopo... [the date of application of this Directive]**.

---

<sup>46</sup> **Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).**

## **Emendamento 77**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**d bis) regolamenti in vigore relativi ai servizi di trasporto, al fine di ottenere maggiore coerenza tra tali atti legislativi e di includere gli aspetti intermodali che sono necessari per realizzare un'accessibilità priva di barriere; tali regolamenti costituiscono la base delle**

*norme in materia di accessibilità ai servizi di trasporto e di mobilità.*

## **Emendamento 78**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *Il paragrafo 3 si applica soltanto ai prodotti e ai servizi di cui ai paragrafi 1 e 2.*

## **Emendamento 79**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter.** *La presente direttiva non si applica ai seguenti contenuti di siti web e applicazioni basate su dispositivi mobili:*

- a) formati di file per ufficio pubblicati prima ... [the date of application of this Directive];*
- b) carte e servizi di cartografia online, a condizione che per le carte per la navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;*
- c) contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall'operatore economico o dall'autorità competente interessata né sottoposti al suo controllo;*
- d) contenuti di siti web e applicazioni basate su dispositivi mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo ... [the date of application of this Directive].*

## Emendamento 80

### Proposta di direttiva Articolo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 1 bis*

##### *Esclusione delle microimprese*

*La presente direttiva non si applica alle microimprese che fabbricano, importano o distribuiscono i prodotti e i servizi che rientrano nel suo campo di applicazione.*

## Emendamento 81

### Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) "prodotti e servizi accessibili": i prodotti e i servizi che *sono percepibili, utilizzabili e comprensibili per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri;*

(1) "prodotti e servizi accessibili": i prodotti e i servizi che *possono essere percepiti, utilizzati e compresi da parte delle persone con disabilità e sono sufficientemente solidi da poter essere utilizzati da queste persone;*

## Emendamento 82

### Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) "*progettazione universale*", chiamata anche "*progettazione per tutti*" ("*design for all*"): *la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi*

*soppresso*

*assistivi per particolari gruppi di persone con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;*

#### **Emendamento 83**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis) "servizio: un servizio quale definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>;*

---

*<sup>1 bis</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).*

#### **Emendamento 84**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 ter) "prestatore di servizi: una persona fisica o giuridica che offre o fornisce un servizio destinato al mercato dell'Unione;*

#### **Emendamento 85**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*16 bis) "PMI": una piccola o media impresa quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della*

*Commissione<sup>1 bis</sup>;*

---

*<sup>1 bis</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).*

## **Emendamento 86**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 19**

*Testo della Commissione*

*(19) "richiamo": qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 87**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*20 bis) "servizi bancari per i consumatori": i servizi che consentono ai consumatori di aprire e utilizzare conti di pagamento con funzioni di base nell'Unione ai sensi della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>;*

---

*<sup>1 bis</sup> Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).*

## Emendamento 88

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 21

##### *Testo della Commissione*

(21) "commercio elettronico": la vendita online di prodotti e servizi.

##### *Emendamento*

(21) "commercio elettronico": la vendita online di prodotti e servizi *dalle imprese ai consumatori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>*.

---

<sup>1 bis</sup> *Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).*

## Emendamento 89

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 21 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*21 bis) "servizi di trasporto aereo di passeggeri": i servizi forniti dai vettori aerei, dagli operatori turistici e dai gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>;*

---

<sup>1 bis</sup> *Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1);*



## **Emendamento 90**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 21 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**21 ter) "servizi di trasporto di passeggeri su autobus": i servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 181/2011;**

## **Emendamento 91**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 21 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**21 quater) "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri": tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007;**

## **Emendamento 92**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 21 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**21 quinquies) "servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili": i servizi di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010.**

## **Emendamento 93**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. I seguenti terminali self-service: gli

3. I seguenti terminali self-service: gli

sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti *e* i terminali per il check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti, i terminali per il check-in *e i terminali di pagamento* devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

## **Emendamento 94**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali *con capacità informatiche avanzate per consumatori*, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.

#### *Emendamento*

4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.

## **Emendamento 95**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. I servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature *con capacità informatiche avanzate per consumatori* devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

#### *Emendamento*

5. *I siti web e i servizi basati su dispositivi mobili dei* servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

## **Emendamento 96**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service,

#### *Emendamento*

6. I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service,

le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri devono essere conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I.

le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri devono essere conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I **qualora tali requisiti non siano già previsti dalla seguente legislazione settoriale:**

- a) *in relazione al trasporto ferroviario, il regolamento (CE) n. 1371/2007, il regolamento (UE) n. 1300/2014 e il regolamento (UE) n. 454/2011;*
- b) *in relazione al trasporto effettuato con autobus, il regolamento (UE) n. 181/2011;*
- c) *in relazione al trasporto via mare e per vie navigabili interne, il regolamento (UE) n. 1177/2010; o*
- d) *in relazione al trasporto aereo, il regolamento (UE) n. 1107/2006.*

## **Emendamento 97**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 7**

#### *Testo della Commissione*

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.

#### *Emendamento*

7. I servizi bancari **per i consumatori**, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi **i terminali di pagamento e** gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di **tali** servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.

## **Emendamento 98**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. I libri elettronici (e-book) devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.

*Emendamento*

8. I libri elettronici (e-book) **e le apparecchiature connesse** devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.

**Emendamento 99**

**Proposta di direttiva  
Articolo 3 – paragrafo 10**

*Testo della Commissione*

10. Gli Stati membri **possono decidere, alla luce delle circostanze nazionali**, che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di **persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità**.

*Emendamento*

10. Gli Stati membri **garantiscono** che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari **per i consumatori** nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino, **per quanto riguarda la costruzione di nuove infrastrutture o le ristrutturazioni che comportano sostanziali modifiche della struttura dell'edificio esistente**, ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con disabilità. **Ciò lascia impregiudicati gli atti giuridici dell'Unione e la legislazione nazionale per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.**

**Gli Stati membri che dispongono già di una legislazione nazionale sui requisiti di accessibilità per quanto riguarda l'ambiente costruito sul loro territorio soddisfano i requisiti riguardanti l'ambiente costruito di cui alla presente direttiva solo nella misura in cui i servizi di cui al paragrafo 1 non sono coperti da tale legislazione.**

## Emendamento 100

### Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti e servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti **conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità. Gli Stati membri non ostacolano la prestazione di** servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.

## Emendamento 101

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3.

#### *Emendamento*

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3, **a meno che tali requisiti non siano realizzabili poiché l'adattamento del prodotto interessato richiederebbe una modifica sostanziale della natura stessa del prodotto o imporrebbe un onere sproporzionato per il fabbricante interessato come previsto dall'articolo 12.**

## Emendamento 102

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili sia stata dimostrata con tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di

#### *Emendamento*

Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili **di cui all'articolo 3** sia stata dimostrata con tale procedura **di valutazione della conformità,**

conformità *e appongono la marcatura CE.*

i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità *che indichi chiaramente che il prodotto è accessibile.*

### **Emendamento 103**

#### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. I fabbricanti tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi *e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.*

##### *Emendamento*

4. I fabbricanti tengono un registro dei reclami *e* dei prodotti non conformi.

### **Emendamento 104**

#### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 7**

##### *Testo della Commissione*

7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni *e informazioni sulla sicurezza* in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

##### *Emendamento*

7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

### **Emendamento 105**

#### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 8**

##### *Testo della Commissione*

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo *o richiamarlo*. Inoltre, qualora il prodotto

##### *Emendamento*

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto *non sia conforme alla*

***presenti un rischio connesso all'accessibilità***, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

***presente direttiva***, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

## **Emendamento 106**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 9**

#### *Testo della Commissione*

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per ***eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato e*** garantire la conformità ***ai requisiti di cui all'articolo 3.***

#### *Emendamento*

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità ***alla presente direttiva.***

## **Emendamento 107**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

a) fornire a un'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta ***motivata*** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;

#### *Emendamento*

a) fornire a un'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;

## Emendamento 108

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai** prodotti che rientrano nel loro mandato.

##### *Emendamento*

b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **garantire la conformità dei** prodotti che rientrano nel loro mandato **alla presente direttiva**.

## Emendamento 109

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato II, che il prodotto **rechi il marchio CE e** sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

##### *Emendamento*

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta da tale allegato, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

## Emendamento 110

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **presenta un rischio**, l'importatore ne informa il

##### *Emendamento*

3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **non è conforme alla presente direttiva**, il



fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

## **Emendamento 111**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni *e informazioni* in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

#### *Emendamento*

5. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

## **Emendamento 112**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 7**

#### *Testo della Commissione*

7. Gli importatori tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi *e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.*

#### *Emendamento*

7. I fabbricanti tengono un registro dei reclami *e* dei prodotti non conformi.

## **Emendamento 113**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 8**

#### *Testo della Commissione*

8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme *ai requisiti di cui all'articolo 3* adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo *o richiamarlo*. Inoltre, quando il prodotto *presenta un rischio*, gli importatori ne

#### *Emendamento*

8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme *alla presente direttiva* adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo *o richiamarlo*. Inoltre, quando il prodotto *non è conforme alla presente direttiva*, gli

informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

## Emendamento 114

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 9

#### *Testo della Commissione*

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta **motivata** di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai** prodotti che hanno immesso sul mercato.

#### *Emendamento*

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **garantire la conformità dei** prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato **ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3.**

## Emendamento 115

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso **rechi la marcatura CE**, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e

#### *Emendamento*

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso **sia conforme alla presente direttiva**, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5,

6, e all'articolo 7, paragrafo 4.

paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.

## **Emendamento 116**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **presenta un rischio**, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

#### *Emendamento*

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **non è conforme alla presente direttiva**, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

## **Emendamento 117**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo **o richiamarlo**. Inoltre, quando il prodotto **presenta un rischio**, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

#### *Emendamento*

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, quando il prodotto **non sia conforme alla presente direttiva**, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

## **Emendamento 118**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. I distributori, a seguito della richiesta **motivata** di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai** prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

*Emendamento*

6. I distributori, a seguito della richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **garantire la conformità dei** prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato **ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3**.

**Emendamento 119**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo **di dieci** anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto **e per un periodo di dieci anni dal momento** in cui essi abbiano fornito il prodotto.

*Emendamento*

2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un **certo** periodo, **pari almeno a cinque** anni, dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto **o** in cui essi abbiano fornito il prodotto.

**Emendamento 120**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare la presente direttiva per specificare il periodo di cui al paragrafo 2. Tale periodo è proporzionale al ciclo di vita del prodotto.**

## Emendamento 121

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in **forma scritta e orale, anche in** modo da essere accessibili a **persone con limitazioni funzionali, comprese le** persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.

#### *Emendamento*

2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i **loro** servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in modo da essere accessibili a persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.

## Emendamento 122

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta **motivata** di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.

#### *Emendamento*

4. I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.

## Emendamento 123

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti,

#### *Emendamento*

4. L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti,

pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore.

pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore *rese disponibili al fine di migliorare l'accessibilità.*

## Emendamento 124

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Il compito di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico.

#### *Emendamento*

5. Il compito di valutare *in prima battuta* se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico.

## Emendamento 125

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*5 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare il paragrafo 3 del presente articolo precisando ulteriormente i criteri specifici di cui si deve tenere conto per tutti i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva al fine di valutare se l'onere debba essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri.*

*La Commissione adotta il primo di tali atti delegati per tutti i prodotti e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva entro ... [one year after the date of entry into force of this Directive].*

## Emendamento 126

### Proposta di direttiva

## Articolo 12 – paragrafo 6

### *Testo della Commissione*

6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. **Tale notifica include** la valutazione di cui al paragrafo 3. Le **microimprese** sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.

### *Emendamento*

6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. La valutazione di cui al paragrafo 3 **è presentata all'autorità di vigilanza del mercato su sua richiesta**. Le **PMI** sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.

## Emendamento 127

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

**6 bis.** *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modello di notifica ai fini del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis. La Commissione adotta il primo di tali atti di esecuzione entro ... [two years after the date of entry into force of this Directive].*

## Emendamento 128

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 6 ter (nuovo)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

**6 ter.** *È istituito un dialogo strutturato tra le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni*

*che le rappresentano, e le autorità di vigilanza del mercato per garantire che siano stabiliti principi adeguati per la valutazione delle eccezioni onde assicurarne la coerenza.*

## **Emendamento 129**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 quater.** *Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire incentivi e orientamenti alle microimprese per facilitare l'attuazione della presente direttiva. Le procedure e gli orientamenti sono definiti in consultazione con le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.*

## **Emendamento 130**

### **Proposta di direttiva Capo IV – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Norme armonizzate, specifiche tecniche **comuni** e conformità dei prodotti e dei servizi

Norme armonizzate, specifiche tecniche e conformità dei prodotti e dei servizi

## **Emendamento 131**

### **Proposta di direttiva Articolo 13 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I prodotti e i servizi **conformi alle** norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti di

**1.** I prodotti e i servizi **che soddisfano le** norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti di



accessibilità di tali norme o parti di esse *di cui all'articolo 3.*

accessibilità, di *cui all'articolo 3, contemplati da* tali norme o parti di esse.

## **Emendamento 132**

### **Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. La Commissione chiede, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate per ciascuno dei requisiti di accessibilità dei prodotti di cui all'articolo 3. La Commissione adotta tali richieste entro ... [two years after the date of entry into force of this Directive].*

## **Emendamento 133**

### **Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Tuttavia la Commissione procede in tal senso soltanto quando sono riunite le seguenti condizioni:*

- a) in assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012;*
- b) la Commissione ha adottato una richiesta a norma del paragrafo 2; e*
- c) la Commissione rileva indebiti ritardi nella procedura di normazione.*

*Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, la Commissione*

*consulta le parti interessate, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva.*

## **Emendamento 134**

### **Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quater. In assenza di riferimenti alle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, i prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali specifiche tecniche o parti di esse.*

## **Emendamento 135**

### **Proposta di direttiva Articolo 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 14*

*soppresso*

#### *Specifiche tecniche comuni*

*1. In assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 e laddove per l'armonizzazione del mercato fosse necessario un maggiore livello di dettaglio dei requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni*

*("STC") per i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva.*

*2. I prodotti e i servizi conformi alle STC di cui al paragrafo 1 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali STC o parti di esse.*

## **Emendamento 136**

### **Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all'allegato II della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere sproporzionato per le *micro*, piccole e medie imprese. La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.

#### *Emendamento*

2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all'allegato II della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere sproporzionato per le piccole e medie imprese. La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.

## **Emendamento 137**

### **Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata *un'unica* dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli

#### *Emendamento*

3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata *la* dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli

estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

### **Emendamento 138**

#### **Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Oltre alla dichiarazione UE di conformità, il fabbricante include una nota sull'imballaggio per informare i consumatori in modo efficace sotto il profilo dei costi, semplice e preciso che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità.***

### **Emendamento 139**

#### **Proposta di direttiva Articolo 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 16***

***soppresso***

***Principi generali della marcatura CE dei prodotti***

***La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.***

### **Emendamento 140**

#### **Proposta di direttiva Articolo -17 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo -17***

***Banca dati nazionale***

***Ogni Stato membro istituisce una banca***

*dati accessibile al pubblico in cui sono registrati i prodotti non accessibili. I consumatori possono consultare e registrare le informazioni sui prodotti non accessibili. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i consumatori o altre parti interessate della possibilità di presentare reclami. È previsto un sistema interattivo tra le banche dati nazionali, se possibile sotto la responsabilità della Commissione o delle pertinenti organizzazioni rappresentative, in modo che le informazioni sui prodotti non accessibili possano essere diffuse in tutta l'Unione.*

## Emendamento 141

### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta, tali autorità mettono a disposizione le informazioni in formati accessibili.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta **di membri del pubblico interessato**, tali autorità mettono a disposizione le informazioni **sul proprio operato e sulle decisioni che hanno adottato** in formati accessibili.

## Emendamento 142

### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva **compporti un rischio connesso ad**

#### *Emendamento*

Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva **non sia conforme** alla stessa,

*aspetti legati all'accessibilità di cui* alla **presente direttiva**, effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.

effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti **pertinenti** stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.

## Emendamento 143

### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti **oppure di ritirarlo o di richiamarlo** dal mercato entro un termine ragionevole **e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi**.

#### *Emendamento*

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto **in questione** conforme ai suddetti requisiti. **Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive del caso, le autorità di vigilanza del mercato chiedono all'operatore economico di ritirare il prodotto** dal mercato entro un termine ragionevole.

## Emendamento 144

### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato **o per richiamarlo**. Esse informano senza indugio la

#### *Emendamento*

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale **o** per ritirarlo da tale mercato. Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri

Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

Stati membri di tali misure.

## Emendamento 145

### Proposta di direttiva

#### Articolo 19 – paragrafo 5 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità **e i rischi connessi**, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

##### *Emendamento*

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

## Emendamento 146

### Proposta di direttiva

#### Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti **connessi a quelli** di cui all'articolo 3 **della presente direttiva**, o

##### *Emendamento*

a) alla mancata rispondenza del prodotto ai **pertinenti** requisiti di cui all'articolo 3, o

## Emendamento 147

### Proposta di direttiva

#### Articolo 19 – paragrafo 8

##### *Testo della Commissione*

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio **le** opportune **misure restrittive** in relazione al prodotto in questione, ad esempio il ritiro del

##### *Emendamento*

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio **misure restrittive** opportune **e proporzionate** in relazione al prodotto in questione, ad esempio il ritiro del prodotto dal loro

prodotto dal loro mercato.

mercato.

## **Emendamento 148**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione *ritenga* che una misura nazionale *sia* contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata.

##### *Emendamento*

Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione *abbia elementi di prova ragionevoli che suggeriscano* che una misura nazionale *è* contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata.

## **Emendamento 149**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 20 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

##### *Articolo 20 bis*

##### *Gruppo di lavoro*

**1. La Commissione istituisce un gruppo di lavoro.**

***Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e delle parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.***

**2. Il gruppo di lavoro svolge i compiti seguenti:**

**a) agevolare lo scambio d'informazioni e migliori pratiche tra le**



*autorità di vigilanza del mercato;*

*b) garantire la coerenza nell'applicazione dei requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3;*

*c) esprimere un parere sulle eccezioni ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 nei casi in cui ciò risulti necessario, dopo aver ricevuto la richiesta della Commissione.*

## **Emendamento 150**

**Proposta di direttiva  
Articolo 21 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) nella revisione dei regolamenti dell'Unione relativi ai diritti dei passeggeri che utilizzano trasporti aerei, ferroviari, mediante autobus e per via navigabile, compresi i loro aspetti intermodali;*

## **Emendamento 151**

**Proposta di direttiva  
Articolo 21 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c) nello stabilire requisiti di accessibilità relativi ai criteri sociali e di qualità stabiliti dalle autorità competenti per le procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007;*

*soppresso*

## **Emendamento 152**

**Proposta di direttiva  
Articolo 22 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti ai fini di tale articolo.

*Emendamento*

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti **o per gli operatori da esse ingaggiati** ai fini di tale articolo.

**Emendamento 153**

**Proposta di direttiva  
Articolo 22 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La valutazione se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate.

*Emendamento*

3. La valutazione **in prima battuta volta a stabilire** se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate.

**Emendamento 154**

**Proposta di direttiva  
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare il paragrafo 2 del presente articolo precisando ulteriormente i criteri specifici di cui si deve tenere conto per tutti i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva al fine di valutare se l'onere debba essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri.**

**La Commissione adotta il primo di tali atti delegati per tutti i prodotti e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva entro ... [one year after the date of entry into force of this**

## **Emendamento 155**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La **notifica include la** valutazione di cui al paragrafo 2.

#### *Emendamento*

4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La valutazione di cui al paragrafo 2 **è presentata alla Commissione su sua richiesta.**

## **Emendamento 156**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**4 bis. Se la Commissione ha motivo di dubitare della decisione dell'autorità competente interessata, può chiedere al gruppo di lavoro di cui all'articolo 19 bis di esaminare la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di esprimere un parere.**

## **Emendamento 157**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**4 ter. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modello di notifica ai fini del paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis. La Commissione adotta il primo di tali atti di esecuzione**

*entro ... [two years after the date of entry into force of this Directive].*

## **Emendamento 158**

### **Proposta di direttiva Capo VII – titolo**

*Testo della Commissione*

COMPETENZE DI ESECUZIONE E  
DISPOSIZIONI FINALI

*Emendamento*

**ATTI DELEGATI**, COMPETENZE DI  
ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

## **Emendamento 159**

### **Proposta di direttiva Articolo 23 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 23 bis**

##### **Esercizio della delega**

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, all'articolo 12, paragrafo 5 bis, e all'articolo 22, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [date of entry into force of this Directive].**
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, all'articolo 12, paragrafo 5 bis, e all'articolo 22, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti**

*delegati già in vigore.*

**4.** *Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

**5.** *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

**6.** *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 bis, dell'articolo 12, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 22, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

## **Emendamento 160**

**Proposta di direttiva  
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis.** *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

## **Emendamento 161**

**Proposta di direttiva  
Articolo 25 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 162**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) **disposizioni in base alle quali un consumatore può, a norma della legislazione nazionale**, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;

*Emendamento*

a) **la possibilità, per il consumatore che risenta direttamente della non conformità di un prodotto o di un servizio, di** adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;

**Emendamento 163**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) **disposizioni in base alle quali** gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate **possono**, a norma della legislazione nazionale, **adire i** i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto dei consumatori per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate.

*Emendamento*

b) **la possibilità, per** gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, **di adire** a norma della legislazione nazionale i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto dei consumatori per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate. **L'interesse legittimo può essere il fatto di rappresentare consumatori che risentano direttamente della non conformità di un prodotto o di un servizio;**

## **Emendamento 164**

### **Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) la possibilità, per il consumatore che risenta direttamente della non conformità di un prodotto o di un servizio, di avvalersi di un meccanismo di reclamo. Tale meccanismo potrebbe essere gestito da un organo esistente, come il difensore civico nazionale.*

## **Emendamento 165**

### **Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Gli Stati membri assicurano che siano disponibili meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie che consentano di risolvere i presunti casi di non conformità alla presente direttiva denunciati per mezzo del meccanismo di reclamo di cui al paragrafo 1, lettera b bis), prima che vengano aditi i tribunali o gli organi amministrativi competenti a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).*

## **Emendamento 166**

### **Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. Il presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.*

## Emendamento 167

### Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

#### *Emendamento*

2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, **ma non fungono da alternativa all'adempimento, da parte degli operatori economici, dell'obbligo di rendere accessibili i loro prodotti o servizi.**

## Emendamento 168

### Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Le sanzioni tengono conto dell'entità della non conformità, **compreso** il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite.

#### *Emendamento*

4. Le sanzioni tengono conto dell'entità della non conformità, **compresi la sua gravità e** il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite.

## Emendamento 169

### Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [... insert date - **six** years after the entry into force of this Directive].

#### *Emendamento*

2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [... insert date - **five** years after the entry into force of this Directive].

## Emendamento 170

### Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. Fatto salvo il paragrafo 2 ter, gli**



*Stati membri prevedono un periodo transitorio di cinque anni a decorrere da ... [six years after the date of entry into force of this Directive] durante il quale i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che avevano utilizzato in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi simili.*

## **Emendamento 171**

### **Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. Gli Stati membri possono stabilire che i terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la prestazione di servizi prima di .... [six years after the date of entry into force of this Directive] possono continuare ad essere utilizzati per la fornitura di servizi simili fino al termine della loro vita economica utile.*

## **Emendamento 172**

### **Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Gli Stati membri *che si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 3, paragrafo 10*, comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano *a tal fine* e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione.

5. *Se del caso*, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano *ai fini dell'articolo 3, paragrafo 10*, e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione.

## **Emendamento 173**

### **Proposta di direttiva**

## Articolo 28 – comma 1

### *Testo della Commissione*

Entro [...*insert date - five* years after the application of this Directive], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

### *Emendamento*

**-1.** Entro ... [*three* years after the application of this Directive], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

## Emendamento 174

### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

1. Alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, **la relazione esamina, tra l'altro**, l'evoluzione dell'accessibilità dei prodotti e servizi e l'impatto sugli operatori economici e sulle persone con disabilità, individuando, ove possibile, gli ambiti in cui è possibile ridurre gli oneri, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

### *Emendamento*

1. **Sulla base delle notifiche ricevute a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, e dell'articolo 22, paragrafo 4, tali relazioni valutano se la presente direttiva abbia raggiunto gli obiettivi in essa stabiliti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della libera circolazione di prodotti e servizi accessibili. Inoltre**, alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, **le relazioni esaminano l'evoluzione dell'accessibilità dei prodotti e servizi, la necessità di includere nuovi prodotti e servizi nel campo di applicazione della direttiva oppure di escluderli da esso, nonché l'impatto della direttiva** sugli operatori economici e sulle persone con disabilità, individuando, ove possibile, gli ambiti in cui è possibile ridurre gli oneri, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

## Emendamento 175

### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere *tale relazione*.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere *tali relazioni*.

**Emendamento 176**

**Proposta di direttiva  
Articolo 28 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità *e le persone anziane*.

*Emendamento*

3. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

**Emendamento 177**

**Proposta di direttiva  
Allegato I – Sezione I – Parte A (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**A. Sistemi operativi**

**1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla parte C e deve includere:**

**(a) informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità; e**

**(b) informazioni elettroniche, compresi i siti web necessari per la prestazione del servizio.**

## Emendamento 178

### Proposta di direttiva Allegato I – Sezione I – Parte B (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **B. Hardware generici e relativi sistemi operativi incorporati**

## Emendamento 179

### Proposta di direttiva Allegato I – Sezione I – Punto 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### 1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età**, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi seguenti**:

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che

(i) **devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere comprensibili;**

#### 1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità**, devono essere realizzate **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla parte C.**

***La progettazione e la produzione di prodotti devono essere rese accessibili tra l'altro mediante:***

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni *e* avvertenze), che **devono essere comprensibili e percepibili al fine di ottimizzarne la leggibilità nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili. Tali informazioni devono altresì essere fornite in formati digitali accessibili;**

- (iii) *devono essere percepibili;*
- (iv) *devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;*

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, *che devono essere conformi a quanto segue:*

(i) *il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;*

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) *conformemente al punto 2;*

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con *limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;*

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento), *al fine di ottimizzarne la leggibilità nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili. Tali informazioni devono altresì essere fornite in formati digitali accessibili e devono informare gli utenti del fatto che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità ed è compatibile con le pertinenti tecnologie assistive;*

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, *fornite separatamente o integrate nel prodotto. Tali istruzioni devono altresì essere fornite in formati digitali accessibili e devono elencare le caratteristiche di accessibilità del prodotto, spiegare il loro utilizzo e indicare che il prodotto è compatibile con le pertinenti tecnologie assistive;*

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità;*

(f) l'interfaccia del prodotto con *le tecnologie e i dispositivi assistivi, nel caso*

*in cui siano rilevanti per l'utilizzo del prodotto.*

## **Emendamento 180**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – Sezione I – punto 2**

*Testo della Commissione*

[.....]

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 181**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – Sezione I – Parte C (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

### **C. Requisiti funzionali di prestazione**

*Al fine di renderne accessibili la progettazione e l'interfaccia utente, i prodotti e servizi sono progettati, se del caso, come segue:*

#### **(a) Utilizzo non visivo**

*Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.*

#### **(b) Utilizzo con una visione limitata**

*Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto con una visione limitata; per esempio fornendo la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità, modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto.*

**(c) Utilizzo senza percezione di colore**

**Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente.**

**(d) Utilizzo non uditivo**

**Qualora offra modalità di funzionamento uditive, il prodotto offre, come minimo, una modalità di funzionamento che non richiede l'udito.**

**(e) Utilizzo con ascolto limitato**

**Qualora offra modalità di funzionamento uditive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate; per esempio mediante il controllo del volume da parte dell'utente e modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto al suono di fondo nei casi in cui voce e suono di fondo siano disponibili come tracce audio separate.**

**(f) Utilizzo senza capacità vocale**

**Qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dell'utente. Un intervento vocale include suoni orali quali parole, fischi o clic.**

**(g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati**

**Qualora richieda interventi manuali, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedono il controllo della motricità fine, la manipolazione o la forza della mano o il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo.**

**(h) Utilizzo con portata limitata**

**Qualora i prodotti siano isolati o installati, i loro elementi funzionali sono a portata di tutti gli utenti.**

**(i) Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche**

*Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto evita modalità di funzionamento che possano scatenare crisi epilettiche.*

**(j) Utilizzo con capacità cognitive limitate**

*Il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto.*

**(k) Riservatezza**

*Qualora includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.*

## **Emendamento 182**

**Proposta di direttiva  
Allegato I – Sezione I – Parte D (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**D. Servizi di assistenza**

*Se disponibili, i servizi di assistenza forniscono informazioni sull'accessibilità dei prodotti e la loro compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili per le persone con disabilità.*

## **Emendamento 183**

**Proposta di direttiva  
Allegato I – sezione II – titolo**



Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti, terminali per il check-in e terminali di pagamento

*(Non concerne la versione italiana)*

## **Emendamento 184**

### **Proposta di direttiva Allegato I – Sezione II – punto 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

**(i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**

**(ii) devono essere comprensibili;**

**(iii) devono essere percepibili;**

**(iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;**

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**

1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità, devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C. A tale proposito, non è necessario che una caratteristica di accessibilità dei prodotti sia attivata affinché un utente che ha bisogno di tale caratteristica possa attivarla.**

**La progettazione e la produzione di prodotti devono essere rese accessibili, tra l'altro mediante:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni **e** avvertenze);

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**

(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità; per esempio consentendo l'utilizzo di cuffie personali, qualora il tempo di risposta sia limitato, allertando l'utente attraverso più di un canale sensoriale e dando la possibilità di prolungare il tempo consentito nonché disponendo di un adeguato contrasto e di tasti e comandi riconoscibili a livello tattile;**

(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

### **Emendamento 185**

#### **Proposta di direttiva Allegato I – Sezione II – punto 2**

*Testo della Commissione*

[...]

*Emendamento*

**soppresso**

### **Emendamento 186**

#### **Proposta di direttiva Allegato I – sezione III – titolo**

*Testo della Commissione*

Servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate per consumatori**

*Emendamento*

Servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali

### **Emendamento 187**

#### **Proposta di direttiva Allegato I – Sezione III – Parte A – punto 1**

*Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di

*Emendamento*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente**

persone con *limitazioni* funzionali, *comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:*

(a) *garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati* per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui *al punto B "Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori"*;

(b) *fornendo informazioni* in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità *come segue:*

(i) *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*

(iii) *le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);*

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(d) *fornendo informazioni accessibili* al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) *includendo funzioni*, prassi,

prevedibile da parte di persone con *disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:*

(a) *i prodotti utilizzati dai fornitori di servizi* per la prestazione del servizio *interessato*, in conformità alle norme di cui *alla presente sezione, parte B;*

(b) *informazioni* in merito al funzionamento del servizio *interessato* nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(b bis) *informazioni* elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio *interessato;*

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(c bis) *applicazioni basate su dispositivi mobili;*

(d) *informazioni* al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) *funzioni*, prassi, politiche,

politiche *e* procedure, **nonché** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.

procedure *e* modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità ed a garantire l'interoperabilità; per esempio supportando le comunicazioni audio, video e testuali in tempo reale, singolarmente o in combinazione (conversazione totale) tra due utenti, o tra un utente e un servizio di emergenza.**

## Emendamento 188

### Proposta di direttiva Allegato I – sezione III – lettera B – titolo

#### *Testo della Commissione*

B. Relative apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate** usate dai consumatori

#### *Emendamento*

B. Relative apparecchiature terminali usate dai consumatori

## Emendamento 189

### Proposta di direttiva Allegato I – Sezione III – Parte A – punto 1

#### *Testo della Commissione*

1. Progettazione e produzione
- La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**
- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**
    - (i) **devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**
    - (ii) **devono essere comprensibili;**

#### *Emendamento*

1. Progettazione e produzione
- La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:**
- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni *e* avvertenze);

- (iii) *devono essere percepibili;*
- (iv) *devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;*

- (b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
- (c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, *che devono essere conformi a quanto segue:*

(i) *il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;*

- (d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) *conformemente al punto 2;*
- (e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con *limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;*

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

- (b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
- (c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità e garantire l'interoperabilità, per esempio supportando un audio ad alta fedeltà, una risoluzione video che consenta la comunicazione mediante la lingua dei segni, la comunicazione testuale in tempo reale singolarmente o in combinazione con la comunicazione audio e video oppure garantendo una connessione senza fili efficace a tecnologie uditive;*

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

## **Emendamento 190**

### **Proposta di direttiva Allegato I – Sezione II – punto 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

[...]

*soppresso*

### **Emendamento 191**

#### **Proposta di direttiva Allegato I – Sezione IV – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Servizi* di media audiovisivi e relative apparecchiature **con capacità informatiche avanzate** per consumatori

**Siti web e applicazioni online** di *servizi* media audiovisivi e relative apparecchiature per consumatori

### **Emendamento 192**

#### **Proposta di direttiva Allegato I – Sezione IV – Parte B – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

A. *Servizi*

A. **Siti web e applicazioni online**

### **Emendamento 193**

#### **Proposta di direttiva Allegato I – Sezione IV – Parte A – punto 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche**

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti** funzionali di **prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

(a) **siti web resi accessibili in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del**

*avanzate usate dai consumatori'';*

*(b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:*

*(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

*(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*

*(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);*

*(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.*

*(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;*

*(e) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.*

*contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.*

*(b) applicazioni basate su dispositivi mobili.*

## Emendamento 194

### Proposta di direttiva Allegato I – sezione IV – Parte B – titolo

#### *Testo della Commissione*

B. Relative apparecchiature **con capacità informatiche avanzate** per consumatori

#### *Emendamento*

B. Relative apparecchiature per consumatori

## Emendamento 195

### Proposta di direttiva Allegato I – Sezione IV – Parte B – punto 1

#### *Testo della Commissione*

1. Progettazione e produzione  
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**
  - (i) **devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**
  - (ii) **devono essere comprensibili;**
  - (iii) **devono essere percepibili;**
  - (iv) **devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;**
- (b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
- (c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **che devono**

#### *Emendamento*

1. Progettazione e produzione  
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni **e** avvertenze);
- (b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
- (c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo



*essere conformi a quanto segue:*

*(i) il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

*(ii) le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;*

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

smaltimento del prodotto;

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità; per esempio supportando la possibilità di selezionare, personalizzare e visualizzare i servizi di accesso quali i sottotitoli per non udenti e ipoudenti, descrizione audio, sottotitoli parlati e lingua dei segni internazionale, fornendo strumenti di connessione senza fili efficace a tecnologie uditive o fornendo agli utenti dispositivi di controllo per attivare i servizi di accesso allo stesso livello dei controlli dei media primari;**

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

## **Emendamento 196**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Sezione IV – Parte B – punto 2**

*Testo della Commissione*

*[...]*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 197**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Sezione V – titolo**

*Testo della Commissione*

Servizi di trasporto passeggeri aerei, su

RR\1125427IT.docx

*Emendamento*

Servizi di trasporto passeggeri aerei, su

97/403

PE597.391v02-00

strada, ferroviari e su vie navigabili; siti web utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri; servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale; terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri;

strada, ferroviari e su vie navigabili; siti web utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri; servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale; terminali self-service, **compresi i terminali di pagamento**, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri.

## Emendamento 198

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – Sezione IV – Parte A – punto 1

##### *Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

(iii) **le informazioni** elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione

##### *Emendamento*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti** funzionali di **prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

(a) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(a bis) **informazioni** elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio **interessato**, devono essere fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione

del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(c) *includendo funzioni*, prassi, politiche *e* procedure, *nonché* modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *limitazioni funzionali*.

del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(c) *funzioni*, prassi, politiche, procedure *e* modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità; per esempio offrendo sistemi di biglietteria intelligente (prenotazione elettronica, prenotazione di biglietti ecc.), informazione dei passeggeri in tempo reale (orari, informazioni su perturbazioni del traffico, servizi di collegamento, connessioni con altri mezzi di trasporto, ecc.) e informazioni sui servizi addizionali (ad esempio, personale delle stazioni, ascensori guasti o servizi temporaneamente indisponibili);*

*(c bis) servizi per dispositivi mobili, sistemi di biglietteria intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale.*

## Emendamento 199

### Proposta di direttiva Allegato I – Sezione IV – Parte B

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**B. Siti web utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri**

**soppresso**

*(a) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi*

*utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.*

## **Emendamento 200**

### **Proposta di direttiva Allegato I – Sezione V – Parte C**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**C. Servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale;**

**soppresso**

**1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

**(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:**

**(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

**(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

**(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);**

**(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a**

*livello di Unione e internazionale.*

## **Emendamento 201**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Sezione V – Parte D – titolo**

##### *Testo della Commissione*

D. Terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri

##### *Emendamento*

D. Terminali self-service, **compresi i terminali di pagamento**, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri

## **Emendamento 202**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Sezione V – Parte D – punto 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

**(i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**

**(ii) devono essere comprensibili;**

**(iii) devono essere percepibili;**

**(iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;**

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e

##### *Emendamento*

1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni **e** avvertenze);

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e

output) **conformemente al punto 2**;

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali, conformemente al punto 2**;

(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

output);

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità**;

(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

### Emendamento 203

#### Proposta di direttiva Allegato I – Sezione V – Parte D – punto 2

*Testo della Commissione*

[...]

*Emendamento*

*soppresso*

### Emendamento 204

#### Proposta di direttiva Allegato I – Sezione VI – titolo

*Testo della Commissione*

Servizi bancari; siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari; servizi bancari per dispositivi mobili; terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari

*Emendamento*

Servizi bancari **per i consumatori**; siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari; servizi bancari per dispositivi mobili; terminali self-service, compresi **i terminali di pagamento e** gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari

### Emendamento 205

#### Proposta di direttiva Allegato I – Sezione VI – Parte A – punto 1

*Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve**

*Emendamento*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di**

*essere realizzata:*

(a) **garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati** per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui **al punto D**;

(b) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

(iii) **le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);**

(c) **rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.**

(d) **includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali.**

*prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:*

(a) **i prodotti utilizzati dai fornitori di servizi** per la prestazione del servizio **interessato**, in conformità alle norme di cui **alla presente sezione, parte D**;

(b) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

**(b bis)** le informazioni elettroniche, **compresi i relativi siti web e** le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio **interessato. Ciò può riferirsi per esempio ai metodi di identificazione elettronica, sicurezza e pagamento necessari per la prestazione del servizio;**

(d) **funzioni, prassi, politiche, procedure e** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità;**

**(d bis) servizi bancari per dispositivi mobili.**

## **Emendamento 206**

### **Proposta di direttiva Allegato I – Sezione VI – Parte B**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***B. Siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari***

***soppresso***

***La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:***

***(a) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.***

## **Emendamento 207**

### **Proposta di direttiva Allegato I – Sezione VI – Parte C**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***C. Servizi bancari per dispositivi mobili***

***soppresso***

***1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:***

***(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:***



(i) *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*

(iii) *le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);*

(b) *rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.*

## **Emendamento 208**

### **Proposta di direttiva Allegato I – Sezione VI – Parte D – titolo**

#### *Testo della Commissione*

D. Terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari

#### *Emendamento*

D. Terminali self-service, compresi *i terminali di pagamento e* gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari *per i consumatori*

## **Emendamento 209**

### **Proposta di direttiva Allegato I – Sezione VI – Parte D – punto 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Progettazione e produzione

#### *Emendamento*

1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

(i) **devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere comprensibili;**

(iii) **devono essere percepibili;**

(iv) **devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;**

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**

(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni **e** avvertenze);

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità;**

(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

## **Emendamento 210**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Sezione VI – Parte D – punto 2**

*Testo della Commissione*

[...]

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 211**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Sezione VII – titolo**

Libri elettronici (e-book)

E-book ed apparecchiature collegate

## Emendamento 212

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – Sezione VII – Parte A – punto 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **garantendo l'accessibilità dei** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui **al punto B "Prodotti"**;

(b) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, **devono essere fornite conformemente alla lettera c);**

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:

(a) **i** prodotti utilizzati **dai fornitori di servizi** per la prestazione del servizio **interessato**, in conformità alle norme di cui **alla presente sezione, parte B;**

(b) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(b bis) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online **nonché i dispositivi e-book**, necessarie per la prestazione del servizio **interessato;**

(c) rendendo accessibili i siti web **e le applicazioni basate su dispositivi mobili** in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo

un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) **includendo funzioni**, prassi, politiche *e* procedure, **nonché** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.

stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) **funzioni**, prassi, politiche, procedure *e* modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità**.

## Emendamento 213

### Proposta di direttiva Allegato I – Sezione VII – Parte B

#### *Testo della Commissione*

#### B. "Prodotti"

##### 1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

(i) **devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere comprensibili;**

(iii) **devono essere percepibili;**

(iv) **devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;**

#### *Emendamento*

#### B. **Prodotti**

##### 1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità o con disturbi legati all'età devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni *e* avvertenze);

- (b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
- (c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **che devono essere conformi a quanto segue:**
- (i) **il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**
- (ii) **le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;**
- (d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**
- (e) la funzionalità del prodotto, **mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**
- (f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

- (b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
- (c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;
- (d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
- (e) la funzionalità del prodotto;
- (f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

## **Emendamento 214**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Sezione VII – Parte B – punto 2**

*Testo della Commissione*

[...]

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 215**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Sezione VIII – Parte A – punto 1**

*Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali,

*Emendamento*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con

***comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:***

(a) ***fornendo informazioni*** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità ***come segue:***

(i) ***il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;***

(ii) ***devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;***

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:

(a) ***informazioni*** in merito al funzionamento del servizio ***interessato*** nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(a bis) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio ***interessato***, devono essere fornite conformemente alla lettera b) ***e possono riferirsi per esempio ai metodi di identificazione elettronica, sicurezza e pagamento necessari per la prestazione del servizio;***

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

## **Emendamento 216**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Sezione IX – Parte A – punto 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Progettazione e produzione  
La progettazione e la produzione di

##### *Emendamento*

1. Progettazione e produzione  
La progettazione e la produzione di

prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età**, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi seguenti**:

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che:**

(i) **devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere comprensibili;**

(iii) **devono essere percepibili;**

(iv) **devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;**

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **che devono essere conformi a quanto segue:**

(i) **il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;**

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità o con disturbi legati all'età devono essere realizzate **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze);

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità;**

(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

## Emendamento 217

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – Sezione IX – Parte A – punto 2

*Testo della Commissione*

[...]

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 218

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – Sezione IX – Parte B – punto 1

*Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

- (a) **rendendo accessibile l'ambiente** costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico;
- (b) **rendendo accessibili le** strutture, compresi i veicoli, i mezzi e le attrezzature necessari per la prestazione del servizio come segue:
  - (i) **rendendo conforme lo** spazio costruito ai requisiti di cui alla parte C per quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la circolazione e l'utilizzo;
  - (ii) **rendendo disponibili le informazioni in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**
  - (iii) **fornendo alternative al contenuto non testuale;**
- (c) **garantendo l'accessibilità dei** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui

*Emendamento*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:

- (a) **l'ambiente** costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico;
- (b) **le** strutture, compresi i veicoli, i mezzi e le attrezzature necessari per la prestazione del servizio come segue:
  - (i) **lo** spazio costruito **deve essere conforme** ai requisiti di cui alla parte C per quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la circolazione e l'utilizzo;
- (c) **i** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui alla parte A;



alla parte A;

(d) *fornendo informazioni* in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità *come segue*:

(i) *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*

(iii) *le informazioni elettroniche, comprese le relative domande online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera e);*

(e) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(f) *fornendo informazioni accessibili* al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(g) *includendo funzioni*, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *limitazioni funzionali*.

(d) *informazioni* in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(e) rendendo accessibili i siti web *e i dispositivi mobili* in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(f) *informazioni* al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(g) *funzioni*, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità*.

## **Emendamento 219**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Sezione IX – Parte C – punto 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. L'accessibilità alle persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità, dell'ambiente costruito per un uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:

*Emendamento*

1. L'accessibilità alle persone con disabilità dell'ambiente costruito per un uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:

**Emendamento 220**

**Proposta di direttiva  
Allegato I – Sezione X – punto 1**

*Testo della Commissione*

L'accessibilità alle persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità, dell'ambiente costruito in cui è fornito il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per il suo uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:

*Emendamento*

L'accessibilità alle persone con disabilità dell'ambiente costruito in cui è fornito il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per il suo uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:

**Emendamento 221**

**Proposta di direttiva  
Allegato II – paragrafo 4 – punto 4.1**

*Testo della Commissione*

**4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.**

*Emendamento*

**soppresso**

## MOTIVAZIONE

### *Osservazioni preliminari*

L'atto europeo sull'accessibilità (in prosieguo "l'atto") è inteso a migliorare il funzionamento del mercato interno relativamente ai prodotti e ai servizi accessibili, eliminando gli ostacoli creati dalle divergenze normative e impedendo la creazione di nuovi ostacoli che potrebbero sorgere in conseguenza degli obblighi che gli Stati membri sono tenuti a rispettare ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRD), di seguito denominata "la Convenzione". Spesso l'Unione interviene a posteriori per eliminare gli ostacoli creati dagli Stati membri nel corso degli anni. La legislazione presente costituisce un esempio di azione di preventiva.

La proposta della Commissione rappresenta una buona base di lavoro, ma necessita di alcuni adeguamenti per garantire che l'atto consegua i suoi obiettivi: ovvero raggiungere il giusto equilibrio tra le esigenze delle persone con disabilità, creando opportunità per innovare prodotti e servizi e riducendo nel contempo i costi sproporzionati per le imprese. Il relatore è consapevole del fatto che tale atto è stato annunciato già nella strategia 2010 della Commissione sulla disabilità e ritiene che sia giunto il momento di produrre risultati.

### *Coerenza con il contesto internazionale*

Il relatore si è premurato di allineare l'atto al contesto internazionale. La proposta della Commissione, ad esempio, si prefiggeva lo scopo di estendere il campo di applicazione della direttiva alle "persone con limitazioni funzionali". Poiché l'UNCRD si riferisce unicamente alla prima categoria e dato che l'atto mira a limitare i nuovi ostacoli creati in conseguenza della Convenzione, il relatore non ha seguito tale proposta della Commissione. La definizione di persone con limitazioni funzionali è di competenza esclusiva della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e pertanto non è stata toccata. Tuttavia il suo impiego è limitato a un nuovo considerando.

Tale considerando spiega che l'atto avrà un effetto positivo sulle persone con limitazioni funzionali, come ad esempio gli anziani o le donne in stato di gravidanza. È infatti dimostrato che una migliore accessibilità dei prodotti e dei servizi migliora la vita delle persone e non solo delle persone con disabilità.

### *Un approccio settoriale specifico ovunque ciò sia possibile*

Il relatore riconosce la necessità di adottare un approccio orizzontale per alcuni prodotti e servizi, ma ritiene che un approccio settoriale specifico sia una soluzione migliore ovunque ciò sia possibile. Pertanto il relatore ha preso atto dell'intenzione dei relatori della proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS) di includere nel suo campo di applicazione alcuni requisiti in materia di accessibilità. Nel quadro del progetto di relazione il relatore ha deciso di non escludere tali servizi e attrezzature dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia intende escluderli qualora ritenga che siano sufficientemente coperti nella direttiva AVMS dopo aver analizzato i progressi dei negoziati in seno alla commissione per la cultura e l'istruzione.

Analogamente, anche i servizi e le attrezzature concernenti la telefonia sono disciplinati nella

recente proposta di direttiva sul codice europeo in materia di comunicazioni elettroniche (EECC). Nel quadro del progetto di relazione il relatore ha deciso di non escludere tali servizi e attrezzature dall'ambito di applicazione della presente direttiva e di non allineare la loro definizione. Se tali prodotti e servizi possono essere disciplinati in maniera adeguata nella direttiva EECC, il relatore proporrà altresì di trasferire tali disposizioni in quest'ultima.

### ***Un quadro giuridico coerente a livello europeo***

La proposta della Commissione suggerisce di utilizzare l'atto come una rete di sicurezza per i requisiti di accessibilità, permettendo all'atto di essere applicato in aggiunta alle normative vigenti, al fine di garantire che in tutta Europa siano conseguiti gli stessi requisiti per alcuni prodotti e servizi. Il relatore ritiene che tale approccio sia giustificato quando la legislazione in vigore non fornisce alcuna precisazione sul modo in cui dovrebbe essere conseguita l'accessibilità, pur non essendo favorevole a tale approccio quando si tratta di settori che al momento hanno attuato nuove prescrizioni europee o che sono già regolamentati in termini di accessibilità, come il settore dei trasporti. La modifica parziale delle norme non è un buon esempio di una regolamentazione più efficace, oltre a essere un aspetto potenzialmente molto dannoso.

Il relatore ha pertanto assicurato che qualora gli operatori siano già oggetto della normativa europea sull'accessibilità, la legislazione presente non costituirebbe uno strato supplementare. Il relatore ha inoltre eliminato le duplicazioni dei requisiti per gli operatori economici e le potenziali incoerenze tra i requisiti. È altresì importante chiarire che la presente direttiva non modifica la natura obbligatoria o volontaria delle normative esistenti. Essa intende soltanto specificare quali sono i requisiti di accessibilità quando le normative contengono requisiti di accessibilità.

### ***Il nuovo quadro legislativo adattato all'accessibilità***

Il relatore sostiene la decisione della Commissione di utilizzare il nuovo quadro legislativo nella presente direttiva<sup>1</sup>. Tuttavia occorre adattare leggermente il quadro affinché sia conforme all'atto. Rammenta, ad esempio, che il ritiro dei prodotti avviene di norma solo su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato quando un prodotto non è sicuro per i consumatori o è dannoso per l'ambiente. Un prodotto non accessibile non soddisfa nessuno dei due aspetti. Altre misure correttive e sanzioni saranno comunque applicabili qualora la direttiva sia violata da un produttore, prevedendo, in ultima istanza, anche il ritiro del prodotto, qualora un fabbricante dovesse continuare, ad esempio, nonostante le richieste dell'autorità, a immettere sul mercato un prodotto non accessibile rientrando nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Inoltre, un prodotto non accessibile non presenta un rischio in quanto tale. La proposta della Commissione è stata adattata per tenere conto di tale realtà.

---

<sup>1</sup> Il nuovo quadro legislativo è costituito da due regolamenti ([regolamento \(CE\) 764/2008](#) e [regolamento \(CE\) 765/2008](#)) e da una decisione ([decisione 768/2008](#)). Si tratta di un pacchetto di misure intese a migliorare la vigilanza del mercato e ad aumentare la qualità delle valutazioni concernenti la conformità. Inoltre chiarisce l'uso della marcatura CE e crea una serie di misure da utilizzare nell'ambito della legislazione relativa ai prodotti. Uno dei principali obiettivi della Commissione è quello di allineare la normativa sull'armonizzazione dei prodotti alle disposizioni di riferimento della [decisione 768/2008/CE](#). Si è agito in tal senso anche nel contesto della presente direttiva.

### **Pensare anzitutto in piccolo**

Le microimprese non sarebbero in grado di far fronte agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. In base alla proposta della Commissione un piccolo dettagliante o libraio indipendente che decidono di creare un sito Internet per vendere i propri prodotti sarebbero tenuti a renderlo pienamente accessibile alle persone con disabilità. Il relatore ritiene che ciò non sia proporzionato. Il ricorso alla deroga di cui agli articoli 12 e 22 non sarebbe una soluzione per i piccoli venditori, in quanto richiederebbe, su richiesta dell'autorità, un'analisi della *"stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico"*.

Sarebbe opportuno limitare gli oneri che le piccole e medie imprese dovranno sostenere per effetto della presente direttiva. È importante, tuttavia, mantenerle all'interno del campo di applicazione. Si propone pertanto di assoggettarle a un regime meno oneroso. Il relatore propone quindi di abolire l'obbligo per le PMI di informare le autorità della loro intenzione di avvalersi degli articoli 12 e 22.

### **Conclusioni:**

Il relatore sostiene pienamente l'obiettivo della Commissione di conseguire una maggiore accessibilità per le persone con disabilità. La presente proposta ha come base il mercato unico. Attraverso l'eliminazione degli ostacoli ed evitando gli ostacoli futuri, il mercato unico verrà ulteriormente rafforzato a beneficio di tutti i cittadini e le imprese europei. I principi di una migliore regolamentazione dovrebbero essere la forza trainante per pervenire a una normativa europea che sia adatta al suo scopo.

L'innovazione è assolutamente fondamentale per conseguire l'obiettivo della proposta, e per questo motivo il relatore suggerisce di lasciare uno spazio sufficiente per le imprese innovative. Poiché in passato si è dimostrato valido, egli propone pertanto di basare i requisiti di accessibilità sulla funzionalità, piuttosto che sulle specifiche tecniche.

6.4.2017

**PARERE DELLA COMMISSIONE  
PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI(\*)**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi  
(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Relatore per parere (\*): **Ádám Kósa**

(\*) Procedura con le commissioni associate – Articolo 54 del regolamento

**EMENDAMENTI**

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

**Emendamento 1**

**Proposta di direttiva  
Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità di prodotti e

*Emendamento*

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità di prodotti e

servizi accessibili *sul* mercato interno.

servizi accessibili *nel* mercato interno e *migliorerà l'accessibilità e la praticabilità delle informazioni relative a essi.*

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea il numero di *cittadini* con disabilità *e/o limitazioni funzionali* aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva *e facilita la* vita indipendente.

#### *Emendamento*

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea il numero di *persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità a norma dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)*, aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva *ed è una condizione fondamentale per condurre una* vita indipendente.

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Le differenze in materia di requisiti nazionali di accessibilità scoraggiano i singoli professionisti, le PMI e le microimprese in particolare dall'avviare iniziative imprenditoriali al di fuori del proprio mercato nazionale. Attualmente i requisiti di accessibilità nazionali, o addirittura regionali o locali, predisposti dagli Stati membri differiscono per quanto riguarda sia la copertura sia il livello di dettaglio. Queste differenze incidono negativamente sulla competitività e *sulla crescita* a causa dei costi aggiuntivi sostenuti per lo sviluppo e la

#### *Emendamento*

(4) Le differenze in materia di requisiti nazionali di accessibilità scoraggiano i singoli professionisti, le PMI e le microimprese in particolare dall'avviare iniziative imprenditoriali al di fuori del proprio mercato nazionale. Attualmente i requisiti di accessibilità nazionali, o addirittura regionali o locali, predisposti dagli Stati membri differiscono per quanto riguarda sia la copertura sia il livello di dettaglio. Queste differenze incidono negativamente sulla competitività e *sullo sviluppo economico* a causa dei costi aggiuntivi sostenuti per lo sviluppo e la

commercializzazione di prodotti e servizi accessibili per ciascun mercato nazionale.

commercializzazione di prodotti e servizi accessibili per ciascun mercato nazionale. ***Nello stesso tempo, le autorità nazionali, i fabbricanti e i fornitori di servizi si scontrano con una mancanza di chiarezza riguardo ai requisiti di accessibilità per eventuali servizi transfrontalieri, come pure riguardo al quadro politico vigente in materia di accessibilità.***

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 5**

###### *Testo della Commissione*

(5) I consumatori di prodotti accessibili e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

###### *Emendamento*

(5) I consumatori di prodotti accessibili, ***tra cui in particolare le tecnologie assistive***, e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di direttiva Considerando 6**

###### *Testo della Commissione*

(6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto ***necessario per il corretto*** funzionamento del mercato interno allo scopo di ***porre fine alla*** frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare la mobilità ***e il commercio transfrontalieri*** e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle

###### *Emendamento*

(6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione ***promuove*** pertanto ***un migliore*** funzionamento del mercato interno allo scopo di ***ridurre la*** frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare ***il commercio transfrontaliero e la circolazione senza barriere di prodotti, servizi e persone nonché*** la mobilità ***delle persone con***



per rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione.

**limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità**, e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione.

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione **dell'articolo 26** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

#### *Emendamento*

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità **e degli anziani** di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione **degli articoli 21, 25 e 26** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire **è rendere disponibili i** benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione

#### *Emendamento*

(10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso, **agevolando il commercio e sostenendo l'occupazione all'interno dell'Unione**. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere

limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.

online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.

#### *Emendamento*

(13) L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi ***nonché sull'ambiente costruito in relazione alla fornitura di beni e servizi*** che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere<sup>33</sup> in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.

#### *Emendamento*

(15) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere, in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità come uno degli otto ambiti d'azione ***e come presupposto inderogabile per la partecipazione alla società*** e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) **Ciascun** prodotto e servizio **deve** essere **conforme ai** requisiti di accessibilità individuati all'articolo 3 ed elencati all'allegato I **al fine di risultare** accessibile alle persone con disabilità e agli anziani. Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.

#### *Emendamento*

(17) **Per ciascun** prodotto e servizio **che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe** essere **disponibile una relazione sull'accessibilità che illustri quali** requisiti di accessibilità individuati all'articolo 3 ed elencati all'allegato I **sono stati attuati per rendere il prodotto o servizio** accessibile alle persone con disabilità e agli anziani. **La relazione sull'accessibilità è un elenco o una dichiarazione delle caratteristiche di accessibilità che costituisce parte della descrizione generale del prodotto (a norma dell'allegato II) e del servizio (a norma dell'allegato III).** Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) È necessario introdurre i requisiti di accessibilità nel modo meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, **in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente**

#### *Emendamento*

(18) È necessario introdurre i requisiti di accessibilità **che consentono a tutte le persone con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità, di utilizzare integralmente i prodotti, i servizi e le infrastrutture disciplinati dalla presente direttiva. È opportuno introdurre**

*selezionati.*

*i requisiti di accessibilità* nel modo meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri.

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) *In alcune situazioni*, requisiti comuni di accessibilità dell'ambiente costruito *agevolerebbero la libera circolazione dei* servizi *connessi* e delle persone con disabilità. La presente direttiva *consente* perciò agli Stati membri di includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X.

#### *Emendamento*

(23) *I* requisiti comuni di accessibilità dell'ambiente costruito *sono importanti per i prodotti ed essenziali al fine di assicurare* servizi *accessibili* e *dovrebbero agevolare la libera circolazione* delle persone con disabilità. La presente direttiva *impone* perciò agli Stati membri di includere *appieno* l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X.

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(25 bis) *Nell'individuare e classificare i bisogni delle persone con disabilità che il prodotto o il servizio è destinato a soddisfare, è auspicabile considerare il principio della progettazione universale alla luce del commento generale n. 2 (2014) all'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*<sup>1 bis</sup>.

---

<sup>1 bis</sup> <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement>

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

#### *Emendamento*

(28) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva, ***anche in materia di rendicontazione***. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 37

#### *Testo della Commissione*

(37) La presente direttiva dovrebbe ***seguire il principio "pensare anzitutto in piccolo" e tenere conto*** degli oneri amministrativi che le PMI si trovano ad affrontare. Essa dovrebbe fissare norme ***poco gravose*** in termini di valutazione della conformità ***e stabilire clausole di salvaguardia per gli operatori economici, anziché prevedere eccezioni e deroghe generali per tali imprese***. Di conseguenza, al momento di stabilire le regole per la selezione e l'attuazione delle procedure di valutazione della conformità più appropriate, bisognerebbe prendere in considerazione la situazione delle PMI e limitare gli obblighi di valutazione della conformità ai requisiti di accessibilità in modo che non costituiscano un onere sproporzionato per le PMI. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero inoltre

#### *Emendamento*

(37) La presente direttiva dovrebbe ***essere di ampia portata, tenendo conto nel contempo*** degli oneri amministrativi ***e dei costi finanziari*** che le PMI si trovano ad affrontare. Essa dovrebbe fissare norme ***precise ed efficaci*** in termini di valutazione della conformità. ***Le deroghe alle norme sulla valutazione della conformità dovrebbero essere interpretate in maniera rigorosamente conforme alla presente direttiva***. Di conseguenza, al momento di stabilire le regole per la selezione e l'attuazione delle procedure di valutazione della conformità più appropriate, bisognerebbe prendere in considerazione la situazione delle PMI e limitare gli obblighi di valutazione della conformità ai requisiti di accessibilità in modo che non costituiscano un onere sproporzionato per le PMI. Le autorità di vigilanza del

operare in modo proporzionato rispetto alle dimensioni delle imprese e alla limitata natura seriale o non seriale della produzione in questione, senza creare inutili ostacoli alle piccole e medie imprese e senza compromettere la protezione degli interessi pubblici.

mercato dovrebbero inoltre operare in modo proporzionato rispetto alle dimensioni delle imprese e alla limitata natura seriale o non seriale della produzione in questione, senza creare inutili ostacoli alle piccole e medie imprese e senza compromettere la protezione degli interessi pubblici.

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 39

#### *Testo della Commissione*

(39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

#### *Emendamento*

(39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti applicabili **in materia di accessibilità**, è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 40

#### *Testo della Commissione*

(40) In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni per i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva.

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 42

#### *Testo della Commissione*

(42) Per la valutazione della conformità dei prodotti, la presente direttiva dovrebbe utilizzare il controllo interno della produzione del "Modulo A", descritto nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, in quanto consente agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano conformi ai requisiti di accessibilità senza imporre un onere sproporzionato.

#### *Emendamento*

(42) Per la valutazione della conformità dei prodotti, la presente direttiva dovrebbe utilizzare il controllo interno della produzione del "Modulo A", descritto nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, in quanto consente agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano conformi ai requisiti di accessibilità, ***conformemente alla relazione del fabbricante sulle caratteristiche di accessibilità incluse nel dispositivo in questione***, senza imporre un onere sproporzionato.

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Considerando 44

#### *Testo della Commissione*

(44) La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto ai requisiti di

#### *Emendamento*

(44) La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto ai requisiti di

accessibilità di cui alla presente direttiva, è la conseguenza visibile di un processo complessivo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali che disciplinano la marcatura CE del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>, **che pone norme in materia di *accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.***

---

<sup>40</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Articolo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

accessibilità di cui alla presente direttiva, è la conseguenza visibile di un processo complessivo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali che disciplinano la marcatura CE del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>. ***Gli Stati membri dovrebbero procedere allo scambio di buone pratiche in materia di procedure per la valutazione di prodotti e servizi accessibili e dovrebbero tenersi reciprocamente informati circa la disponibilità di esperti nel campo dell'accessibilità di beni e prodotti in collaborazione con organizzazioni generali operanti nel settore e che rappresentano le persone con disabilità.***

---

<sup>40</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

*Emendamento*

#### **Articolo -1**

##### **Obiettivi**

***Onde migliorare il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva è intesa a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di prodotti e servizi accessibili.***



## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) hardware e sistemi operativi informatici generici;

##### *Emendamento*

(a) hardware e sistemi operativi informatici generici ***ed elettrodomestici utilizzati mediante un'interfaccia utente informatizzata;***

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) ***i seguenti*** terminali self-service:

(i) sportelli automatici;

***ii)*** macchine per l'emissione di biglietti;

***iii)*** terminali per il check-in;

##### *Emendamento*

(b) terminali self-service ***quali ad esempio:***

***i)*** sportelli automatici;

***ii)*** ***terminali di pagamento;***

***iii)*** macchine per l'emissione di biglietti;

***iv)*** terminali per il check-in;

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori;

##### *Emendamento*

(b) servizi di media audiovisivi, ***siti web dei mezzi di comunicazione e di informazione commerciali e finanziati con fondi pubblici,*** e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori;

## Emendamento 24

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili;

*Emendamento*

(c) servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili **e le relative infrastrutture**;

**Emendamento 25**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 2**

*Testo della Commissione*

(2) "progettazione universale", chiamata anche "progettazione per tutti" ("design for all"): la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone **con limitazioni funzionali**, incluse le persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;

*Emendamento*

(2) "progettazione universale", chiamata anche "progettazione per tutti" ("design for all"): la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone, incluse le persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;

**Emendamento 26**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 5**

*Testo della Commissione*

(5) "prodotto": sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;

*Emendamento*

(5) "prodotto": sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione **ai sensi della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46 bis</sup>, con le eccezioni di cui alla presente direttiva**;

---

*<sup>46 bis</sup> Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis) "prestatore di servizi": una persona fisica o giuridica all'interno dell'Unione, ai sensi dell'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilita in uno Stato membro e che offre o fornisce un servizio rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva;*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 21**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(21) "commercio elettronico": la vendita online di prodotti e servizi.

(21) "commercio elettronico": la vendita online di prodotti e servizi, *compresi gli eventuali elementi di terzi necessari per realizzare la vendita online.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 bis) "tecnologia assistiva": qualsiasi elemento, parte di apparecchiatura o sistema di prodotti utilizzato per accrescere, mantenere o migliorare le*

*capacità funzionali delle persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità;*

## **Emendamento 30**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 21 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 ter) "servizio di accesso": un servizio come l'audiodescrizione, la sottotitolazione per le persone sorde o ipoudenti e l'interpretazione nella lingua dei segni, che migliora l'accessibilità dei contenuti audiovisivi per le persone con disabilità;*

## **Emendamento 31**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 21 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 quater) "audiodescrizione": la narrazione audio supplementare, intercalata al dialogo, che descrive gli aspetti rilevanti del contenuto visivo di un media audiovisivo che non possono essere compresi attraverso la sola traccia audio principale;*

## **Emendamento 32**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 21 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 quinquies) "sottotitolazione per persone sorde o ipoudenti" o SDH: le alternative visuali sincronizzate, sotto forma di testo, alle informazioni audio verbali e non verbali che sono necessarie*

*per comprendere il contenuto mediatico;*

### **Emendamento 33**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 21 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 sexies) "sottotitolazione parlata" o "sottotitolazione audio": la lettura ad alta voce dei sottotitoli nella lingua nazionale quando il parlato audio è in un'altra lingua;*

### **Emendamento 34**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 21 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 septies) "testo in tempo reale": comunicazione che si avvale della trasmissione del testo in cui i caratteri sono trasmessi da un terminale al momento della loro battitura in modo tale che la comunicazione sia percepita dall'utente come continua;*

### **Emendamento 35**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 21 octies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 octies) "strumento di creazione": un software o una raccolta di componenti software che possono essere utilizzati dagli autori, individualmente o in collaborazione con altri, per creare o modificare contenuti ai fini dell'uso da parte di altre persone, compresi altri autori;*

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 21 nonies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**21 nonies) "servizi relay": i servizi di telefonia forniti da interpreti o da un software di interpretazione che consentono alle persone sorde o ipoudenti o con disturbi del linguaggio di comunicare telefonicamente con una persona in grado di sentire/comunicare, tramite un interprete (o un software), in modo "funzionalmente equivalente" alla capacità di una persona senza disabilità;**

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'hardware e i sistemi operativi informatici generici devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione I dell'allegato I.

2. L'hardware e i sistemi operativi informatici generici **nonché gli elettrodomestici utilizzati mediante un'interfaccia utente informatizzata** devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione I dell'allegato I.

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. **I seguenti** terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

3. Terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti, **i terminali di pagamento** e i terminali per il check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.

#### *Emendamento*

4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I. ***Gli Stati membri assicurano la disponibilità, su tutto il rispettivo territorio nazionale, di almeno un servizio relay basato su testo e di un servizio relay basato su video, in consultazione con le organizzazioni degli utenti, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, e garantiscono che tali servizi relay siano interoperabili con i servizi di telefonia. Gli Stati membri garantiscono altresì la disponibilità di comunicazioni audio, video e testuali in tempo reale con i servizi di emergenza nazionali, regionali e locali, in base all'approccio "conversazione globale".***

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. I servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

#### *Emendamento*

5. I servizi di media audiovisivi, ***i siti web dei mezzi di comunicazione e di informazione commerciali e finanziati con fondi pubblici*** e le relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Entro la data di cui all'articolo 27, paragrafo 2, i fornitori di servizi di media audiovisivi che trasmettono nell'Unione europea rendono accessibili i loro servizi secondo le seguenti modalità:***

***– almeno il 75 % dell'intera programmazione comprende sottotitoli per le persone sorde o ipoudenti (SDH);***

***– almeno il 75 % dell'intera programmazione sottotitolata nella lingua nazionale comprende la sottotitolazione parlata;***

***– almeno il 5 % dell'intera programmazione comprende l'audiodescrizione;***

***– almeno il 5% dell'intera programmazione comprende l'interpretazione nella lingua dei segni.***

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri devono essere conformi ai relativi requisiti di cui ***alla sezione V*** dell'allegato I.

6. ***Le infrastrutture e*** i servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri devono essere conformi ai relativi requisiti di cui ***alle sezioni V e X*** dell'allegato I.



## Emendamento 43

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.

#### *Emendamento*

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali **di pagamento, nonché i terminali** self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.

## Emendamento 44

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***I requisiti di cui alla sezione VIII dell'allegato I non si applicano al contenuto generato dagli utenti; contemporaneamente, gli strumenti di creazione disponibili sono accessibili alle persone con disabilità e agevolano la creazione di contenuti accessibili, conformemente a quanto disposto nella presente direttiva.***

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 10

#### *Testo della Commissione*

10. Gli Stati membri **possono decidere, alla luce delle circostanze nazionali**, che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari

#### *Emendamento*

10. Gli Stati membri **garantiscono** che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti

nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, **si conformino** ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità.

gestiti da operatori telefonici, **sia conforme** ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità.

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili sia stata dimostrata con tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE.

##### *Emendamento*

Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili sia stata dimostrata con tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE. **Essi includono un chiaro riferimento aggiuntivo all'accessibilità, ad esempio la dicitura "prodotto accessibile".**

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. I fabbricanti tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

##### *Emendamento*

4. I fabbricanti tengono un registro dei reclami **con riferimento a determinati gruppi di persone con disabilità**, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 7

##### *Testo della Commissione*

7. I fabbricanti garantiscono che il

##### *Emendamento*

7. I fabbricanti garantiscono che il

prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, **secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato**.

prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, **in molteplici formati accessibili**, in una lingua **determinata dallo Stato membro interessato**, che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali.

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, *se* del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto **presenti un rischio connesso all'accessibilità**, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

#### *Emendamento*

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, **a seconda** del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto **sia caratterizzato da una mancanza di accessibilità**, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato II, che il prodotto rechi il

#### *Emendamento*

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II, **in base alla sua relazione sull'accessibilità**. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta

marchio CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

dall'allegato II, che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in **forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità**. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.

#### *Emendamento*

2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i **loro** servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in **molteplici formati** accessibili. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio **in parola** è operativo.

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I fornitori di servizi assicurano che siano predisposte procedure per garantire che la fornitura continua di servizi continui a essere conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio e dei requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 vengono prese adeguatamente in considerazione dai fornitori di servizi. In caso di non conformità, i fornitori di servizi adottano le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di

#### *Emendamento*

3. I fornitori di servizi assicurano che siano predisposte procedure per garantire che la fornitura continua di servizi continui a essere conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 **e provvedono affinché, nell'ambito della loro offerta di servizi, tutti i gruppi di persone con disabilità abbiano accesso, nella misura del possibile, ai servizi disponibili che soddisfano le loro esigenze in termini di accessibilità**. Le variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio e dei requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 vengono prese

accessibilità di cui all'articolo 3.

adeguatamente in considerazione dai fornitori di servizi. In caso di non conformità, i fornitori di servizi adottano le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3.

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano nella misura in cui non introducano un cambiamento sostanziale di un aspetto o di una caratteristica di un prodotto o di un servizio tale da comportare **la** modifica della natura stessa del prodotto o del servizio.

#### *Emendamento*

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano nella misura in cui non introducano un cambiamento sostanziale di un aspetto o di una caratteristica di un prodotto o di un servizio tale da comportare **una qualsiasi** modifica della natura stessa del prodotto o del servizio **interessato. Il fabbricante può scegliere di adempiere ai requisiti di accessibilità mediante l'integrazione di componenti compatibili di terzi, laddove tale integrazione diventi parte integrante del prodotto e non comporti costi supplementari per l'utente.**

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

#### *Emendamento*

(b) stima dei costi e dei benefici **supplementari** per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per **le persone con limitazioni funzionali, incluse** le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore.

#### *Emendamento*

4. L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore. ***La mancanza di priorità, di pianificazione o di conoscenze non è considerata un motivo legittimo per sostenere che l'onere è sproporzionato.***

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Il compito di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico.

#### *Emendamento*

5. Il compito di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico, ***in consultazione con le organizzazioni degli utenti e gli esperti in materia di requisiti di accessibilità dell'autorità nazionale di vigilanza del mercato.***

## Emendamento 57

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui

#### *Emendamento*

6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui

mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Tale notifica include la valutazione di cui al paragrafo 3. Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.

mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Tale notifica include la valutazione di cui al paragrafo 3. ***Ai fini della concessione di un'esenzione in virtù di tale eccezione, l'autorità di vigilanza del mercato verifica tutte le valutazioni, salvo nel caso in cui l'operatore economico abbia fornito una valutazione effettuata da un'organizzazione terza indipendente ufficialmente autorizzata dall'autorità di vigilanza del mercato.*** Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. Viene istituito un dialogo strutturato tra parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano e le autorità di vigilanza del mercato per garantire la definizione di principi adeguati e coerenti per la valutazione delle deroghe.***

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 ter. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire incentivi e orientamenti alle microimprese per facilitare l'attuazione della presente direttiva. Le procedure e gli orientamenti sono sviluppati in consultazione con le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le***

*organizzazioni che le rappresentano.*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva **comporti un rischio connesso ad aspetti legati all'accessibilità di cui alla** presente direttiva, effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.

##### *Emendamento*

Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva **sia caratterizzato in maniera chiara e lampante, sotto tutti gli aspetti, dalla mancanza dell'accessibilità prevista** dalla presente direttiva, effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.

## **Emendamento 61**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 21 – lettera d bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**d bis) ove del caso, a tutta la pertinente legislazione dell'Unione o alle disposizioni della legislazione dell'Unione riguardanti l'accessibilità per le persone con disabilità.**

## **Emendamento 62**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

(b) stima dei costi e dei benefici per le autorità competenti interessate in rapporto

(b) stima dei costi **supplementari** e dei benefici per le autorità competenti



al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

interessate in rapporto al beneficio previsto per ***le persone con limitazioni funzionali, incluse*** le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

## **Emendamento 63**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. La valutazione se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate.

#### *Emendamento*

3. La valutazione se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate. ***La mancanza di priorità, di tempo o di conoscenza non è considerata un motivo legittimo per invocare un onere sproporzionato.***

## **Emendamento 64**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La notifica include la valutazione di cui al paragrafo 2.

#### *Emendamento*

4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La notifica include la valutazione di cui al paragrafo 2 ***ed è pubblicata in formati accessibili.***

## **Emendamento 65**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***4 bis. Se la Commissione ha motivo di dubitare della decisione dell'autorità***

*competente interessata, può chiedere al gruppo di lavoro di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, di emettere un parere sulla valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

(a) disposizioni in base alle quali un consumatore può, a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;

#### *Emendamento*

(a) disposizioni in base alle quali un consumatore può, ***nel quadro di un meccanismo accessibile e globale per la presentazione di reclami*** a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;

## **Emendamento 67**

### **Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. Per garantire la coerenza nell'applicazione dei requisiti di cui alla presente direttiva e facilitare lo scambio di informazioni e di migliori pratiche tra le autorità di vigilanza del mercato, la Commissione istituisce un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle autorità nazionali e delle organizzazioni rappresentative delle parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano. Laddove la Commissione lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro emette un parere sulle eccezioni motivate a tali requisiti.***

## Emendamento 68

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 2 – Sezione I – colonna 1 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Hardware e sistemi operativi generici

#### *Emendamento*

Hardware e sistemi operativi **informatici** generici **ed elettrodomestici utilizzati mediante un'interfaccia utente informatizzata**

## Emendamento 69

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 2 – Sezione I – colonna 2 – punto 1

#### *Testo della Commissione*

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità **e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che

(i) **devono essere** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) **devono essere** comprensibili;

(iii) **devono essere** percepibili;

(iv) **devono essere** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

#### *Emendamento*

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **sono realizzate nel rispetto dei** seguenti **requisiti di accessibilità:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che **sono fornite in molteplici formati accessibili e che:**

(i) **sono** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) **sono** comprensibili;

**iii) sono** percepibili;

(iv) **sono** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate, **con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da ottimizzarne la leggibilità** nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento) **e**

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **che devono essere** conformi a quanto segue:

(i) **il contenuto delle istruzioni è disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;**

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;

(f) **l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.**

**un'indicazione della marca, del nome e del tipo di prodotto, che:**

(i) **sono conformi ai requisiti di cui alla lettera a);**

(ii) **informano i consumatori in modo semplice e preciso del fatto che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità ed è compatibile con la tecnologia assistiva;**

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **fornite separatamente o integrate nel prodotto, che sono** conformi a quanto segue:

(i) **sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web, che siano comprensibili, percepibili e utilizzabili;**

(ii) **il fabbricante elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;**

(iii) **sono fornite, su richiesta, su formati alternativi non elettronici. I formati alternativi non elettronici possono includere caratteri di grandi dimensioni, braille o testo di agevole lettura;**

(d) **le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, fornite separatamente o integrate nel prodotto, che sono conformi a quanto segue:**

(e) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;

(f) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;

(g) **se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili**

*a livello di Unione e internazionale, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.*

## **Emendamento 70**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – riga 2 – Sezione I – colonna 2 – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Servizi di assistenza: Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità dei prodotti e la loro compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili per le persone con disabilità.***

## **Emendamento 71**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – riga 2 – Sezione I – colonna 2 – punto 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **2. *Progettazione interfaccia* utente e *funzionalità***

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere **d) ed e)**, queste **devono essere** progettate, se del caso, come segue:

- (a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale;

#### **2. *Interfaccia* utente e *requisiti funzionali di prestazione***

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere **e) e f)**, queste **sono** progettate, se del caso, come segue:

- (a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale, **tra cui:**
  - (i) **qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede la visione;**

- (b) *rendendo disponibili alternative alla parola per la comunicazione e l'orientamento;*
- (c) *rendendo disponibili ingrandimento e contrasto flessibili;*
- (d) *rendendo disponibile un colore alternativo per trasmettere le informazioni;*
- (e) *rendendo disponibili modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto allo sfondo, anche allo scopo di ridurre il rumore di fondo e migliorare la chiarezza;*
- (f) *rendendo disponibile all'utente il controllo del volume;*
- (g) *rendendo disponibile il controllo*
- (ii) *qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento uditive, il prodotto offre almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede l'udito;*
- (b) *qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dell'utente;*
- (c) *qualora offra modalità visive di comunicazione e di funzionamento, il prodotto rende disponibile almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti con una visione limitata di fare un uso migliore di tale visione, anche fornendo un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità e la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, nonché, eventualmente includendo modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto;*
- (d) *qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente;*
- (e) *qualora offra modalità di funzionamento uditive, il controllo del volume da parte dell'utente o caratteristiche audio migliorate per aumentare la chiarezza dell'audio, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate, chiarezza e volume inclusi, come pure modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto al suono di fondo nei casi in cui voce e suono di fondo siano disponibili come tracce audio separate;*
- (f) *qualora richieda interventi*

*sequenziale e alternative al controllo della motricità fine;*

*(h) rendendo disponibili modalità di funzionamento per l'utente che abbia una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;*

*(i) evitando stimoli luminosi che possano scatenare crisi epilettiche.*

*manuali, il prodotto offre una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedono il controllo della motricità fine, la manipolazione o la forza della mano, né il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo;*

*(g) qualora il prodotto sia autonomo o installato, gli elementi d'informazione e di funzionamento sono raggiungibili da tutti gli utenti o possono essere collocati in una posizione raggiungibile da tutti gli utenti, compresi quelli che hanno una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;*

*(h) qualora offra modalità di informazione visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione che riduce al minimo gli stimoli luminosi che possono scatenare crisi epilettiche;*

*(i) il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto da parte di tutti gli utenti, compresi quelli con capacità cognitive limitate;*

*(j) qualora offra funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto fornisce almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza degli utenti quando utilizzano dette funzionalità.*

## **Emendamento 72**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – riga 3 – Sezione II – colonna 1 – titolo**

##### *Testo della Commissione*

Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in

##### *Emendamento*

Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in *e terminali di pagamento*

## Emendamento 73

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – riga 3 – Sezione II – colonna 2 – punto 1

##### *Testo della Commissione*

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità **e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che
- (i) **devono essere** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
- (ii) **devono essere** comprensibili;
- (iii) **devono essere** percepibili;
- (iv) **devono essere** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
- (b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
- (c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
- (d) **l'interfaccia** del **prodotto** con i dispositivi **assistivi**.

##### *Emendamento*

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **sono** realizzate **nel rispetto dei** seguenti **requisiti di accessibilità**:

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che **sono fornite in molteplici formati accessibili e che**:
- (i) **sono** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
- (ii) **sono** comprensibili;
- (iii) **sono** percepibili;
- (iv) **sono** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate, **con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da ottimizzarne la leggibilità** nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
- (b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
- (c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
- (d) **se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello di Unione, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.**



## Emendamento 74

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – riga 3 – Sezione II – colonna 2 – punto 2

##### *Testo della Commissione*

#### **2. Progettazione interfaccia utente e funzionalità**

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere b) e c), queste **devono essere** progettate, se del caso, come segue:

(a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale;

(b) **rendendo disponibili alternative alla parola per la comunicazione e l'orientamento;**

(c) **rendendo disponibili** ingrandimento e contrasto flessibili;

##### *Emendamento*

#### **2. Interfaccia utente e requisiti funzionali di prestazione**

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere b) e c), queste **sono** progettate, se del caso, come segue:

(a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale, **tra cui:**

(i) **qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede la visione;**

(ii) **qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento uditive, il prodotto offre almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede l'udito;**

(b) **qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dell'utente;**

(c) **qualora offra modalità visive di comunicazione e di funzionamento, il prodotto rende disponibile almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti con una visione limitata di fare un uso migliore di tale visione, anche fornendo un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità e la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, nonché, eventualmente includendo modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground)**

(d) **rendendo disponibile un colore alternativo per trasmettere le informazioni;**

(e) **rendendo disponibili** modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto **allo sfondo, anche allo scopo di ridurre il rumore di fondo e migliorare la chiarezza;**

(f) **rendendo disponibile all'utente il controllo del volume;**

(g) **rendendo disponibile il controllo sequenziale e alternative al controllo della motricità fine;**

(h) **rendendo disponibili** modalità di funzionamento **per l'utente** che **abbia** una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;

(i) **evitando** stimoli luminosi che **possano** scatenare crisi epilettiche.

**da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto;**

(d) **qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente;**

(e) **qualora offra modalità di funzionamento uditive, il controllo del volume da parte dell'utente o caratteristiche audio migliorate per aumentare la chiarezza dell'audio, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate, chiarezza e volume inclusi, come pure** modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto **al suono di fondo nei casi in cui voce e suono di fondo siano disponibili come tracce audio separate;**

(f) **qualora richieda interventi manuali, il prodotto offre una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedono il controllo della motricità fine, la manipolazione o la forza della mano, né il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo;**

(g) **qualora il prodotto sia autonomo o installato, gli elementi d'informazione e di funzionamento sono raggiungibili da tutti gli utenti o possono essere collocati in una posizione raggiungibile da tutti gli utenti, compresi quelli che hanno una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;**

(h) **qualora offra modalità di informazione visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione che riduce al minimo gli stimoli luminosi che possono scatenare crisi epilettiche;**

(i) **il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto da parte di**

*tutti gli utenti, compresi quelli con capacità cognitive limitate;*

*(j) qualora offra funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto fornisce almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza degli utenti quando utilizzano dette funzionalità;*

*(k) non è necessario che una caratteristica di accessibilità sia attiva affinché un utente che ha bisogno di tale caratteristica possa attivarla;*

*(l) qualora il tempo di risposta sia limitato, l'utente è avvisato a livello visivo, così come tramite un segnale tattile o sonoro, e ha la possibilità di prolungare il tempo consentito;*

*(m) il prodotto è utilizzabile, incluse le relative parti utilizzabili quali tasti e comandi, dispone di un adeguato contrasto tra i tasti e i comandi e il loro sfondo ed è riconoscibile a livello tattile;*

*(n) qualora siano forniti tasti, biglietti o tessere, essi hanno un orientamento riconoscibile a livello tattile nel caso in cui l'orientamento sia importante ai fini dell'utilizzo ulteriore del tasto, del biglietto o della tessera;*

*o) qualora il prodotto utilizzi caratteristiche biologiche dell'utente, non si basa sull'uso di una caratteristica biologica particolare quale unico mezzo per identificare l'utente o per controllare il prodotto.*

## **Emendamento 75**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – riga 3 – Sezione II – colonna 2 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Servizi di assistenza:**

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica,*

*assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili agli utenti, incluse le persone con disabilità.*

## Emendamento 76

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – riga 4 – Sezione III – colonna 2 – punto A – punto 1

##### *Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, *al fine di* ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *deve essere realizzata:*

(a) *garantendo l'accessibilità dei* prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, *in conformità* alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori";

(b) *fornendo* informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*

(iii) le informazioni elettroniche, *comprese* le relative applicazioni online *necessarie* per la prestazione del servizio, *devono essere* fornite conformemente alla lettera c);

##### *Emendamento*

1. La prestazione dei servizi *in modo tale da* ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *è realizzata nei modi seguenti:*

(a) *i* prodotti utilizzati per la prestazione del servizio *sono conformi* alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori";

(b) *le* informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità *sono fornite in molteplici formati accessibili* come segue:

(i) *le informazioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web, che siano comprensibili, percepibili e utilizzabili;*

(ii) *l'operatore economico elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;*

(iii) le informazioni elettroniche, *compresi* le relative applicazioni online *e mobili e i siti web necessari* per la prestazione del servizio, *sono* fornite conformemente alla lettera c);

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) **includendo** funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.

(iv) **sono fornite su formati alternativi non elettronici su richiesta. I formati non elettronici alternativi possono includere caratteri di grandi dimensioni, braille o testo di agevole lettura;**

(c) rendendo accessibili i siti web **e i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio**, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, **includere le persone con disabilità:**

(i) **ove un servizio offra una comunicazione vocale bidirezionale, esso supporta anche il testo in tempo reale in parallelo e nel corso della stessa chiamata;**

(ii) **ove un servizio supporti una comunicazione bidirezionale e se ne specifichi l'impiego con servizi relè, è previsto il supporto per servizi vocali, testo in tempo reale e/o video, singolarmente o in qualsiasi combinazione, sia per le chiamate in entrata che in uscita;**

(iii) **ove un servizio supporti una comunicazione bidirezionale e se ne specifichi l'impiego con servizi di emergenza, è previsto il supporto per servizi vocali, testo in tempo reale e/o**

*video, singolarmente o in qualsiasi combinazione, sia per le chiamate in entrata che in uscita.*

## **Emendamento 77**

Proposta di direttiva

**Allegato I – riga 4 – Sezione III – colonna 2 – punto A – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Servizi di assistenza***

***Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.***

## **Emendamento 78**

Proposta di direttiva

**Allegato I – riga 4 – Sezione III – colonna 2 – punto B – punto 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità **e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che

(i) **devono essere** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **sono** realizzate **nel rispetto dei** seguenti **requisiti di accessibilità**:

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che **sono fornite in molteplici formati accessibili e che**:

(i) **sono** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

- (ii) **devono essere** comprensibili;
  - (iii) **devono essere** percepibili;
  - (iv) **devono essere** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
- (b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
- (c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **che devono essere** conformi a quanto segue:
- (i) **il contenuto delle istruzioni è disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**
  - (ii) **le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;**

- (ii) **sono** comprensibili;
  - (iii) **sono** percepibili;
  - (iv) **sono** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate, **con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da ottimizzarne la leggibilità** nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
- (b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento) e **un'indicazione della marca, del nome e del tipo di prodotto, che:**
- (i) **sono conformi ai requisiti di cui alla lettera a);**
  - (ii) **informano i consumatori in modo semplice e preciso del fatto che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità ed è compatibile con la tecnologia assistiva;**
- (c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **fornite separatamente o integrate nel prodotto, che sono** conformi a quanto segue:
- (i) **sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web, che siano percepibili e utilizzabili;**
  - (ii) **il fabbricante elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;**
  - (iii) **sono fornite, su richiesta, su formati alternativi non elettronici. I formati alternativi non elettronici possono includere caratteri di grandi dimensioni, braille o testo di agevole lettura;**
- (c) **le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, fornite separatamente o integrate nel prodotto, che sono conformi a quanto**

- (d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
- (e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
- (f) *l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.*

*segue:*

- (d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
- (e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
- (f) *se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello di Unione, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.*

## **Emendamento 79**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – riga 4 – Sezione III – colonna 2 – punto B – punto 2**

##### *Testo della Commissione*

#### **2. *Progettazione interfaccia* utente e *funzionalità***

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere d) ed e), queste devono essere progettate, se del caso, come segue:

- (a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale;

- (b) *rendendo disponibili alternative*

##### *Emendamento*

#### **2. *Interfaccia* utente e *requisiti funzionali di prestazione***

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere d) ed e), queste devono essere progettate, se del caso, come segue:

- (a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale, *tra cui:*

- (i) *qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede la visione;*

- (ii) *qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento uditive, il prodotto offre almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede l'udito;*

- (b) *qualora richieda un intervento*



*alla parola per la comunicazione e l'orientamento;*

(c) *rendendo disponibili* ingrandimento e contrasto flessibili;

(d) *rendendo disponibile un colore alternativo per trasmettere le informazioni;*

(e) *rendendo disponibili* modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto *allo sfondo, anche allo scopo di ridurre il rumore di fondo e migliorare la chiarezza;*

(f) *rendendo disponibile all'utente il controllo del volume;*

(g) *rendendo disponibile il controllo sequenziale e alternative al controllo della motricità fine;*

*vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dell'utente;*

(c) *qualora offra modalità visive di comunicazione e di funzionamento, il prodotto rende disponibile almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti con una visione limitata di fare un uso migliore di tale visione, anche fornendo un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità e la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, nonché, eventualmente includendo modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto;*

(d) *qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente;*

(e) *qualora offra modalità di funzionamento uditive, il controllo del volume da parte dell'utente o caratteristiche audio migliorate per aumentare la chiarezza dell'audio, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate, chiarezza e volume inclusi, come pure* modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto *al suono di fondo nei casi in cui voce e suono di fondo siano disponibili come tracce audio separate;*

(f) *qualora richieda interventi manuali, il prodotto offre una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedono il controllo della motricità fine, la manipolazione o la forza della mano, né il funzionamento di più di un controllo*

**(h)** *rendendo disponibili modalità di funzionamento per l'utente che abbia una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;*

**(i)** *evitando stimoli luminosi che possano scatenare crisi epilettiche.*

*allo stesso tempo;*

**(g)** *qualora il prodotto sia autonomo o installato, gli elementi d'informazione e di funzionamento sono raggiungibili da tutti gli utenti o possono essere collocati in una posizione raggiungibile da tutti gli utenti, compresi quelli che hanno una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;*

**(h)** *qualora offra modalità di informazione visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione che riduce al minimo gli stimoli luminosi che possono scatenare crisi epilettiche;*

**(i)** *il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto da parte di tutti gli utenti, compresi quelli con capacità cognitive limitate;*

**(j)** *qualora offra funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto fornisce almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza degli utenti quando utilizzano dette funzionalità.*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – riga 4 – Sezione III – colonna 2 – punto B – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Servizi di assistenza**

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.*

## Emendamento 81

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – riga 5 – Sezione IV – colonna 2 – punto A – punto 1

##### *Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, **al fine di** ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **deve essere realizzata:**

(a) **garantendo l'accessibilità dei** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, **in conformità** alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori";

(b) **fornendo** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

(iii) le informazioni elettroniche, **comprese** le relative applicazioni online **necessarie** per la prestazione del servizio, **devono essere** fornite conformemente alla lettera c);

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità

##### *Emendamento*

1. La prestazione dei servizi **in modo tale da** ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **è realizzata nei modi seguenti:**

(a) **i** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio **sono conformi** alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori";

(b) **le** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **sono fornite in molteplici formati accessibili** come segue:

(i) **le informazioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole comprensibili, percepibili e utilizzabili;**

(ii) **l'operatore economico elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;**

(iii) le informazioni elettroniche, **compresi** le relative applicazioni online **e mobili e i siti web necessari** per la prestazione del servizio, **sono** fornite conformemente alla lettera c);

(c) rendendo accessibili i siti web **e i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio**, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso,

con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) **includendo** funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.

fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, **incluse le persone con disabilità**.

## Emendamento 82

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – riga 5 – Sezione IV – colonna 2 – punto A – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. In consultazione con le organizzazioni degli utenti, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, i fornitori di servizi di media audiovisivi garantiscono, in base a tempistiche progressive e ragionevoli, la qualità dei servizi di accesso; ove un servizio supporti una comunicazione bidirezionale e se ne specifichi l'impiego con servizi relè, è previsto il supporto per servizi vocali, testo in tempo reale e/o video, singolarmente o in qualsiasi combinazione, sia per le chiamate in entrata che in uscita;***

***(i) i fornitori di servizi garantiscono che i sottotitoli per non udenti e ipoudenti siano ben sincronizzati con il video corrispondente e che siano leggibili, precisi e comprensibili per riflettere in modo efficace le informazioni audio. Ciò comprende la definizione di specifiche di qualità che coprano almeno il tipo di carattere, le dimensioni del carattere, il***

*contrasto e l'uso dei colori, nonché, ove possibile, i requisiti necessari per garantire che gli utenti possano controllare i sottotitoli per non udenti e ipoudenti.*

*(ii) I fornitori di servizi garantiscono che le audiodescrizioni e i sottotitoli parlati siano ben sincronizzati con il video. Ciò comprende la definizione di specifiche di qualità relative al posizionamento dell'audio e alla chiarezza dell'audiodescrizione e dei sottotitoli parlati nonché i requisiti necessari ad assicurarne il controllo da parte degli utenti.*

*(iii) I fornitori di servizi garantiscono che l'interpretazione nella lingua dei segni sia precisa e comprensibile per riflettere in modo efficace le informazioni audio. Ciò comprende la definizione di requisiti professionali per gli interpreti e di specifiche di qualità per il modo in cui viene offerta l'interpretazione nella lingua dei segni. Ove possibile dal punto di vista tecnico, sono stabilite disposizioni per garantire il controllo degli utenti sul modo in cui è offerta l'interpretazione nella lingua dei segni.*

## **Emendamento 83**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – riga 5 – Sezione IV – colonna 2 – punto A – punto 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***1 ter. Servizi di assistenza***

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti, incluse le persone con disabilità.*

## Emendamento 84

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – riga 5 – Sezione IV – colonna 2 – punto B – punto 1

##### *Testo della Commissione*

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità **e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che

(i) **devono essere** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) **devono essere** comprensibili;

(iii) **devono essere** percepibili;

(iv) **devono essere** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione

##### *Emendamento*

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **sono realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti di accessibilità:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che **sono fornite in molteplici formati accessibili e che:**

(i) **sono** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

(ii) **sono** comprensibili;

(iii) **sono** percepibili;

(iv) **sono** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate, **con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da ottimizzarne la leggibilità** nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento) **e un'indicazione della marca, del nome e del tipo di prodotto, che:**

(i) **sono conformi ai requisiti di cui alla lettera a);**

(ii) **informano i consumatori in modo semplice e preciso del fatto che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità ed è compatibile con la tecnologia assistiva;**

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione

e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **che devono essere** conformi a quanto segue:

(i) **il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;**

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;

(f) **l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.**

e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **fornite separatamente o integrate nel prodotto, che sono** conformi a quanto segue:

(i) **sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web, che siano percepibili e utilizzabili;**

(ii) **il fabbricante elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;**

(iii) **sono fornite, su richiesta, su formati alternativi non elettronici. I formati non elettronici alternativi possono includere caratteri di grandi dimensioni, braille o testo di agevole lettura;**

(c) **le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, fornite separatamente o integrate nel prodotto, che sono conformi a quanto segue:**

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;

(f) **se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello di Unione, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.**

## **Emendamento 85**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – riga 5 – Sezione IV – colonna 2 – punto B – punto 2**

2. **Progettazione interfaccia utente e funzionalità**

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere d) ed e), queste **devono essere** progettate, se del caso, come segue:

(a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale;

(b) **rendendo disponibili alternative alla parola per la comunicazione e l'orientamento;**

(c) **rendendo disponibili ingrandimento e contrasto flessibili;**

(d) **rendendo disponibile un colore alternativo per trasmettere le**

2. **Interfaccia utente e requisiti funzionali di prestazione**

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere d) ed e), queste **sono** progettate, se del caso, come segue:

(a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale, **tra cui:**

(i) **qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede la visione;**

(ii) **qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento uditive, il prodotto offre almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede l'udito;**

(b) **qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dell'utente;**

(c) **qualora offra modalità visive di comunicazione e di funzionamento, il prodotto rende disponibile almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti con una visione limitata di fare un uso migliore di tale visione, anche fornendo un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità e la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, nonché, eventualmente includendo modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto;**

(d) **qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento**



*informazioni;*

(e) *rendendo disponibili* modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto *allo sfondo, anche allo scopo di ridurre il rumore* di fondo e *migliorare la chiarezza;*

(f) *rendendo disponibile all'utente il controllo del volume;*

(g) *rendendo disponibile il controllo sequenziale e* alternative *al controllo della* motricità fine;

(h) *rendendo disponibili modalità di funzionamento per l'utente che abbia* una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;

(i) *evitando* stimoli luminosi che *possano* scatenare crisi epilettiche.

*che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente;*

(e) *qualora offra modalità di funzionamento uditive, il controllo del volume da parte dell'utente o caratteristiche audio migliorate per aumentare la chiarezza dell'audio, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate, chiarezza e volume inclusi, come pure* modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto *al suono di fondo nei casi in cui voce e suono* di fondo *siano disponibili come tracce audio separate;*

(f) *qualora richieda interventi manuali, il prodotto offre una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedono il controllo della motricità fine, la manipolazione o la forza della mano, né il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo;*

(g) *qualora il prodotto sia autonomo o installato, gli elementi d'informazione e di funzionamento sono raggiungibili da tutti gli utenti o possono essere collocati in una posizione raggiungibile da tutti gli utenti, compresi quelli che hanno* una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;

(h) *qualora offra modalità di informazione visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione che riduce al minimo gli* stimoli luminosi che *possono* scatenare crisi epilettiche;

(i) *il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto da parte di tutti gli utenti, compresi quelli con capacità cognitive limitate;*

(j) *qualora offra funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto fornisce almeno una modalità di*

*funzionamento che tutela la riservatezza degli utenti quando utilizzano dette funzionalità.*

## Emendamento 86

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 5 – Sezione IV – colonna 2 – punto B – punto 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *2 bis. Servizi di assistenza*

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili agli utenti, incluse le persone con disabilità.*

## Emendamento 87

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 6 – Sezione V – colonna 2 – punto A – punto 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La prestazione dei servizi, *al fine di* ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *deve essere realizzata:*

(a) *fornendo* informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *devono essere fornite alternative al*

1. La prestazione dei servizi *in modo tale da* ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *è realizzata nei modi seguenti:*

(a) *le* informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità *sono fornite in molteplici formati accessibili* come segue:

(i) *le informazioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole comprensibili, percepibili e utilizzabili;*

(ii) *l'operatore economico elenca e*

*contenuto non testuale;*

(iii) le informazioni elettroniche, **comprese** le relative applicazioni online **necessarie** per la prestazione del servizio, **devono essere** fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(c) **includendo** funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.

*spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;*

(iii) le informazioni elettroniche, **compresi** le relative applicazioni online **e mobili e i siti web necessari** per la prestazione del servizio, **sono** fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web **e i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio**, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(c) funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, **includere le persone con disabilità**.

## Emendamento 88

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 6 – Sezione V – colonna 2 – punto A – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***1 bis. Servizi di assistenza***

***Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti, incluse le***

*persone con disabilità.*

## **Emendamento 89**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – riga 6 – Sezione V – colonna 2 – punto B – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

(a) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

#### *Emendamento*

(a) rendendo accessibili i siti web *e i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio*, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

## **Emendamento 90**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – riga 6 – Sezione V – colonna 2 – punto C – punto 1**

#### *Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, *al fine di* ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *deve essere realizzata:*

(a) *fornendo* informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi*

#### *Emendamento*

1. La prestazione dei servizi *in modo tale da* ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *è realizzata nei modi seguenti:*

(a) *le* informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità *sono fornite in molteplici formati accessibili* come segue:

(i) *le informazioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole*

*e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online *necessarie* per la prestazione del servizio, *devono essere fornite* conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

*comprensibili, percepibili e utilizzabili;*

(ii) *l'operatore economico elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;*

(iii) le informazioni elettroniche, compresi le relative applicazioni online *e mobili e i siti web necessari* per la prestazione del servizio, *sono fornite* conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web *e i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio*, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

## **Emendamento 91**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – riga 6 – Sezione V – colonna 2 – punto D – punto 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità *e le persone con disturbi legati all'età, devono essere* realizzate *rendendo accessibili gli elementi* seguenti:

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che:

##### *Emendamento*

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *sono* realizzate *nel rispetto dei* seguenti *requisiti di accessibilità*:

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che *sono fornite in molteplici formati*

- (i) **devono essere** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
  - (ii) **devono essere** comprensibili;
  - (iii) **devono essere** percepibili;
  - (iv) **devono essere** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
- (b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
- (c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
- (d) **l'interfaccia** del **prodotto** con i dispositivi **assistivi**.

**accessibili e che:**

- (i) **sono** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
  - (ii) **sono** comprensibili;
  - (iii) **sono** percepibili;
  - (iv) **sono** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate, **con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da ottimizzarne la leggibilità** nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
- (b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
- (c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
- (d) **se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello di Unione, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.**

## Emendamento 92

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – Sezione V – colonna 2 – punto D – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **1 bis. Servizi di assistenza**

**Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.**

## Emendamento 93

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 6 – Sezione V – colonna 2 – lettera D – punto 2

#### *Testo della Commissione*

#### **2. *Progettazione interfaccia* utente e *funzionalità***

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere b) e c), queste ***devono essere*** progettate, se del caso, come segue:

(a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale;

(b) ***rendendo disponibili alternative alla parola per la comunicazione e l'orientamento;***

(c) ***rendendo disponibili*** ingrandimento e contrasto flessibili;

#### *Emendamento*

#### **2. *Interfaccia* utente e *requisiti funzionali di prestazione***

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere b) e c), queste ***sono*** progettate, se del caso, come segue:

(a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale, ***tra cui:***

(i) ***qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede la visione;***

(ii) ***qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento uditive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede l'udito;***

(b) ***qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dell'utente;***

(c) ***qualora offra modalità visive di comunicazione e di funzionamento, il prodotto rende disponibile almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti con una visione limitata di fare un uso migliore di tale visione, anche fornendo un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità e la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, nonché, eventualmente includendo modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi***

(d) *rendendo disponibile un colore alternativo per trasmettere le informazioni;*

(e) *rendendo disponibili modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto allo sfondo, anche allo scopo di ridurre il rumore di fondo e migliorare la chiarezza;*

(f) *rendendo disponibile all'utente il controllo del volume;*

(g) *rendendo disponibile il controllo sequenziale e alternative al controllo della motricità fine;*

(h) *rendendo disponibili modalità di funzionamento per l'utente che abbia una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;*

(i) *evitando stimoli luminosi che possano scatenare crisi epilettiche.*

*del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto;*

(d) *qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente;*

(e) *qualora offra modalità di funzionamento uditive, il controllo del volume da parte dell'utente o caratteristiche audio migliorate per aumentare la chiarezza dell'audio, il prodotto rende disponibile almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate, chiarezza e volume inclusi, come pure modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto al suono di fondo nei casi in cui voce e suono di fondo siano disponibili come tracce audio separate;*

(f) *qualora richieda interventi manuali, il prodotto offre una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedono il controllo della motricità fine, la manipolazione o la forza della mano, né il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo;*

(g) *qualora il prodotto sia autonomo o installato, gli elementi d'informazione e di funzionamento sono raggiungibili da tutti gli utenti o possono essere collocati in una posizione raggiungibile da tutti gli utenti, compresi quelli che hanno una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;*

(h) *qualora offra modalità di informazione visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione che riduce al minimo gli stimoli luminosi che possono scatenare crisi epilettiche;*



(i) *il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto da parte di tutti gli utenti, compresi quelli con capacità cognitive limitate;*

(j) *qualora offra funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto fornisce almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza degli utenti quando utilizzano dette funzionalità.*

## Emendamento 94

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 7 – Sezione VI – colonna 1 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Servizi bancari; siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari; servizi bancari per dispositivi mobili; terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari

#### *Emendamento*

Servizi bancari; siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari; servizi bancari per dispositivi mobili; terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari *e terminali di pagamento*

## Emendamento 95

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 7 – Sezione VI – colonna 2 – punto A – punto 1

#### *Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, *al fine di* ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *deve essere realizzata:*

(a) *garantendo l'accessibilità dei* prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, *in conformità* alle norme di cui al punto D;

(b) *fornendo* informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di

#### *Emendamento*

1. La prestazione dei servizi *in modo tale da* ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *è realizzata nei modi seguenti:*

(a) *i* prodotti utilizzati per la prestazione del servizio *sono conformi* alle norme di cui al punto D;

(b) *le* informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di

accessibilità come segue:

- (i) ***il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;***
- (ii) ***devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;***
- (iii) le informazioni elettroniche, ***comprese*** le relative applicazioni online ***necessarie*** per la prestazione del servizio, ***devono essere*** fornite conformemente alla lettera c);
- (c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;
- (d) ***includendo funzioni***, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.

## **Emendamento 96**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – riga 7 – Sezione VI – colonna 2 – punto A – punto 1 bis (nuovo)**

accessibilità ***sono fornite in molteplici formati accessibili*** come segue:

- (i) ***le informazioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole comprensibili, percepibili e utilizzabili;***
- (ii) ***L'operatore economico elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;***
- (iii) le informazioni elettroniche, ***compresi*** le relative applicazioni online ***e mobili e i siti web necessari*** per la prestazione del servizio, ***sono*** fornite conformemente alla lettera c);
- (c) rendendo accessibili i siti web ***e i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio***, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;
- (d) ***funzioni***, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, ***incluse le persone con disabilità.***

***1 bis. Servizi di assistenza***

***Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti, incluse le persone con disabilità.***

**Emendamento 97**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – riga 7 – Sezione VI – colonna 2 – punto B – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(a) rendendo accessibili i siti web ***e i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio***, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

**Emendamento 98**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – riga 7 – Sezione VI – colonna 2 – punto C – punto 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La prestazione dei servizi, ***al fine di***

1. La prestazione dei servizi ***in modo***

ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **deve essere realizzata**:

(a) **fornendo** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale**;

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale**;

(iii) le informazioni elettroniche, **comprese** le relative applicazioni online **necessarie** per la prestazione del servizio, **devono essere** fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

**tale da** ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **è realizzata nei modi seguenti**:

(a) **le** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **sono fornite in molteplici formati accessibili** come segue:

(i) **le informazioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole comprensibili, percepibili e utilizzabili**;

(ii) **l'operatore economico elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive**;

(iii) le informazioni elettroniche, **compresi** le relative applicazioni online **e mobili e i siti web necessari** per la prestazione del servizio, **sono** fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web **e i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio**, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

## **Emendamento 99**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – riga 7 – Sezione VI – colonna 2 – punto D – punto 1**

## Testo della Commissione

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità **e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che
  - (i) **devono essere** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
  - (ii) **devono essere** comprensibili;
  - (iii) **devono essere** percepibili;
  - (iv) **devono essere** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
- (b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
- (c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
- (d) **l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.**

## Emendamento

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **sono** realizzate **nel rispetto dei** seguenti **requisiti di accessibilità**:

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che **sono fornite in molteplici formati accessibili e che**:
  - (i) **sono** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
  - (ii) **sono** comprensibili;
  - (iii) **sono** percepibili;
  - (iv) **sono** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate, **con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da ottimizzarne la leggibilità** nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
- (b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
- (c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
- (d) **se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello di Unione, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.**

## Emendamento 100

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 7 – Sezione VI – colonna 2 – punto D – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***1 bis. Servizi di assistenza***

***Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.***

## Emendamento 101

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 7 – Sezione VI – colonna 2 – punto B – punto 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***2. Progettazione interfaccia utente e funzionalità***

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere b) e c), queste ***devono essere*** progettate, se del caso, come segue:

(a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale;

#### ***2. Interfaccia utente e requisiti funzionali di prestazione***

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere b) e c), queste ***sono*** progettate, se del caso, come segue:

(a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale, ***tra cui:***

(i) ***qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede la visione;***

(ii) ***qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento uditive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione e funzionamento che non***

- (b) rendendo disponibili alternative alla parola per la comunicazione e l'orientamento;**
- (c) rendendo disponibili ingrandimento e contrasto flessibili;**
- (d) rendendo disponibile un colore alternativo per trasmettere le informazioni;**
- (e) rendendo disponibili modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto allo sfondo, anche allo scopo di ridurre il rumore di fondo e migliorare la chiarezza;**
- (f) rendendo disponibile all'utente il controllo del volume;**
- (g) rendendo disponibile il controllo sequenziale e alternative al controllo della motricità fine;**
- richiede l'udito;**
- (b) qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dell'utente;**
- (c) qualora offra modalità visive di comunicazione e di funzionamento, il prodotto rende disponibile almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti con una visione limitata di fare un uso migliore di tale visione, anche fornendo un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità e la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, nonché, eventualmente includendo modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto;**
- (d) qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente;**
- (e) qualora offra modalità di funzionamento uditive, il controllo del volume da parte dell'utente o caratteristiche audio migliorate per aumentare la chiarezza dell'audio, il prodotto rende disponibile almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate, chiarezza e volume inclusi, come pure modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto al suono di fondo nei casi in cui voce e suono di fondo siano disponibili come tracce audio separate;**
- (f) qualora richieda interventi manuali, il prodotto offre una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità**

alternative *di funzionamento che non richiedono il controllo della motricità fine, la manipolazione o la forza della mano, né il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo;*

(h) *rendendo disponibili modalità di funzionamento per l'utente che abbia una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;*

(g) *qualora il prodotto sia autonomo o installato, gli elementi d'informazione e di funzionamento sono raggiungibili da tutti gli utenti o possono essere collocati in una posizione raggiungibile da tutti gli utenti, compresi quelli che hanno una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;*

(i) *evitando stimoli luminosi che possano scatenare crisi epilettiche.*

(h) *qualora offra modalità di informazione visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione che riduce al minimo gli stimoli luminosi che possono scatenare crisi epilettiche;*

(i) *il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto da parte di tutti gli utenti, compresi quelli con capacità cognitive limitate;*

(j) *qualora offra funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto fornisce almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza degli utenti quando utilizzano dette funzionalità.*

## Emendamento 102

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 8 – Sezione VII – colonna 2 – punto A – punto 1

#### *Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, *al fine di* ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *deve essere realizzata:*

(a) *garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B "Prodotti";*

#### *Emendamento*

1. La prestazione dei servizi *in modo tale da* ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *è realizzata nei modi seguenti:*

(a) *i prodotti utilizzati per la prestazione del servizio sono conformi alle norme di cui al punto B "Prodotti";*



(b) **fornendo** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

(iii) le informazioni elettroniche, **comprese** le relative applicazioni online **necessarie** per la prestazione del servizio, **devono essere** fornite conformemente alla lettera c);

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) **includendo funzioni**, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.

(b) **le** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **sono fornite in molteplici formati accessibili** come segue:

(i) **le informazioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole comprensibili, percepibili e utilizzabili;**

(ii) **l'operatore economico elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;**

(iii) le informazioni elettroniche, **compresi** le relative applicazioni online **e mobili e i siti web necessari** per la prestazione del servizio, **sono** fornite conformemente alla lettera c);

(c) rendendo accessibili i siti web **e i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio**, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(e) **funzioni**, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, **incluse le persone con disabilità**.

## Emendamento 103

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 8 – Sezione VII – colonna 2 – punto A – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *1 bis. Servizi di assistenza*

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti, incluse le persone con disabilità.*

## Emendamento 104

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 8 – Sezione VII – colonna 2 – punto B – punto 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità **e le persone con disturbi legati all'età, devono essere** realizzate **rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che:
- (i) **devono essere** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
- (ii) **devono essere** comprensibili;
- (iii) **devono essere** percepibili;
- (iv) **devono essere** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **sono** realizzate **nel rispetto dei** seguenti **requisiti di accessibilità**:

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che **sono fornite in molteplici formati accessibili e che**:
- (i) **sono** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
- (ii) **sono** comprensibili;
- (iii) **sono** percepibili;
- (iv) **sono** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate, **con un sufficiente**

condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **che devono essere** conformi a quanto segue:

(i) **il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;**

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;

**contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da ottimizzarne la leggibilità** nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento) **e un'indicazione della marca, del nome e del tipo di prodotto, che:**

(i) **sono conformi ai requisiti di cui alla lettera a);**

(ii) **informano i consumatori in modo semplice e preciso del fatto che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità ed è compatibile con le tecnologie assistive;**

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **fornite separatamente o integrate nel prodotto, che sono** conformi a quanto segue:

(i) **sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web, che siano percepibili e utilizzabili e**

(ii) **il fabbricante elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;**

(iii) **sono fornite, su richiesta, su formati alternativi non elettronici. I formati alternativi non elettronici possono includere caratteri di grandi dimensioni, braille o testo di agevole lettura;**

(c) **le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, fornite separatamente o integrate nel prodotto, che sono conformi a quanto segue:**

(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;

(f) *l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.*

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;

(f) *se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello di Unione, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.*

## Emendamento 105

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 8 – Sezione VII – colonna 2 – punto B – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *1 bis. Servizi di assistenza*

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili per gli utenti, incluse le persone con disabilità.*

## Emendamento 106

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 8 – Sezione VII – colonna 2 – punto B – punto 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *2. Progettazione interfaccia utente e funzionalità*

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere d) ed e), queste *devono essere* progettate, se del caso, come segue:

(a) rendendo disponibili

#### *2. Interfaccia utente e requisiti funzionali di prestazione*

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere d) ed e), queste *sono* progettate, se del caso, come segue:

(a) rendendo disponibili

comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale;

(b) *rendendo disponibili alternative alla parola per la comunicazione e l'orientamento;*

(c) *rendendo disponibili ingrandimento e contrasto flessibili;*

(d) *rendendo disponibile un colore alternativo per trasmettere le informazioni;*

comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale, *tra cui:*

(i) *qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede la visione;*

(ii) *qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento uditive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede l'udito;*

(b) *qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dell'utente;*

(c) *qualora offra modalità visive di comunicazione e di funzionamento, il prodotto rende disponibile almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti con una visione limitata di fare un uso migliore di tale visione, anche fornendo un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità e la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, nonché, eventualmente includendo modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto;*

(d) *qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente;*

(e) **rendendo disponibili** modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto **allo sfondo, anche allo scopo di ridurre il rumore di fondo e migliorare la chiarezza;**

(f) **rendendo disponibile all'utente il controllo del volume;**

(g) **rendendo disponibile il controllo sequenziale e alternative al controllo della motricità fine;**

(h) **rendendo disponibili modalità di funzionamento per l'utente che abbia una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;**

(i) **evitando** stimoli luminosi che **possano** scatenare crisi epilettiche.

(e) **qualora offra modalità di funzionamento uditive, il controllo del volume da parte dell'utente o caratteristiche audio migliorate per aumentare la chiarezza dell'audio, il prodotto rende disponibile almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate, chiarezza e volume inclusi, come pure** modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto **al suono di fondo nei casi in cui voce e suono di fondo siano disponibili come tracce audio separate;**

(f) **qualora richieda interventi manuali, il prodotto offre una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedono il controllo della motricità fine, la manipolazione o la forza della mano, né il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo;**

(g) **qualora il prodotto sia autonomo o installato, gli elementi d'informazione e di funzionamento sono raggiungibili da tutti gli utenti o possono essere collocati in una posizione raggiungibile da tutti gli utenti, compresi quelli che hanno una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;**

(h) **qualora offra modalità di informazione visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione che riduce al minimo gli stimoli luminosi che possono scatenare crisi epilettiche;**

(i) **il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto da parte di tutti gli utenti, compresi quelli con capacità cognitive limitate;**

(j) **qualora offra funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto fornisce almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza**

## Emendamento 107

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – riga 9 – Sezione VIII – colonna 2 – punto A – punto 1

##### *Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, *al fine di* ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *deve essere realizzata:*

(a) *fornendo* informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*

(iii) le informazioni elettroniche, *comprese* le relative applicazioni online *necessarie* per la prestazione del servizio, *devono essere* fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e

##### *Emendamento*

1. La prestazione dei servizi *in modo tale da* ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, *è realizzata nei modi seguenti:*

(a) *le* informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità *sono fornite in molteplici formati accessibili* come segue:

(i) *le informazioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole comprensibili, percepibili e utilizzabili;*

(ii) *l'operatore economico elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;*

(iii) le informazioni elettroniche, *compresi* le relative applicazioni online *e mobili e i siti web necessari* per la prestazione del servizio, *sono* fornite conformemente alla lettera b);

(b) rendendo accessibili i siti web *e i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio*, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che

internazionale.

favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

## Emendamento 108

### Proposta di direttiva

Allegato I – riga 9 – Sezione VIII – colonna 2 – punto A – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Servizi di assistenza Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.***

## Emendamento 109

### Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione IX – Parte A – punto 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità **e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che:

(i) **devono essere** disponibili attraverso

1. Progettazione e produzione La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **sono realizzate nel rispetto dei** seguenti **requisiti di accessibilità**:

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che **sono fornite in molteplici formati accessibili e che**:

(i) **sono** disponibili attraverso più di un



più di un canale sensoriale;

(ii) **devono essere** comprensibili;

(iii) **devono essere** percepibili;

(iv) **devono essere** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **che devono essere** conformi a quanto segue:

(i) **il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;**

canale sensoriale;

(ii) **sono** comprensibili;

(iii) **sono** percepibili;

(iv) **sono** disponibili in caratteri di dimensioni adeguate, **con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da ottimizzarne la leggibilità** nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento) **e un'indicazione della marca, del nome e del tipo di prodotto, che:**

(i) **sono conformi ai requisiti di cui al punto 1, lettera a);**

(ii) **informano i consumatori in modo semplice e preciso del fatto che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità ed è compatibile con le tecnologie assistive;**

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **fornite separatamente o integrate nel prodotto, che sono** conformi a quanto segue:

(i) **sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web, che siano percepibili e utilizzabili e**

(ii) il fabbricante elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;

(iii) **sono fornite, su richiesta, su formati alternativi non elettronici. I formati non elettronici alternativi possono includere caratteri di grandi dimensioni, braille o testo di agevole lettura;**

(c) **le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, fornite separatamente o integrate nel**

- (d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
- (e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
- (f) *l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.*

*prodotto, che sono conformi a quanto segue:*

- (d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
- (e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
- (f) *se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello di Unione, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.*

## Emendamento 110

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – Sezione IX – Parte A – punto 2

##### *Testo della Commissione*

#### **2. *Progettazione interfaccia* utente e *funzionalità***

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere d) ed e), queste **devono essere** progettate, se del caso, come segue:

- (a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale;

##### *Emendamento*

#### **2. *Interfaccia* utente e *requisiti funzionali di prestazione***

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere d) ed e), queste **sono** progettate, se del caso, come segue:

- (a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale, **tra cui:**
  - (i) **qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede la visione;**
  - (ii) **qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento uditive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede l'udito;**

(b) *rendendo disponibili alternative alla parola per la comunicazione e l'orientamento;*

(c) *rendendo disponibili ingrandimento e contrasto flessibili;*

(d) *rendendo disponibile un colore alternativo per trasmettere le informazioni;*

(e) *rendendo disponibili modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto allo sfondo, anche allo scopo di ridurre il rumore di fondo e migliorare la chiarezza;*

(f) *rendendo disponibile all'utente il controllo del volume;*

(g) *rendendo disponibile il controllo sequenziale e alternative al controllo della motricità fine;*

(b) *qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dell'utente;*

(c) *qualora offra modalità visive di comunicazione e di funzionamento, il prodotto rende disponibile almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti con una visione limitata di fare un uso migliore di tale visione, anche fornendo un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità e la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, nonché, eventualmente includendo modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto;*

(d) *qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente;*

(e) *qualora offra modalità di funzionamento uditive, il controllo del volume da parte dell'utente o caratteristiche audio migliorate per aumentare la chiarezza dell'audio, il prodotto rende disponibile almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate, chiarezza e volume inclusi, come pure modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto al suono di fondo nei casi in cui voce e suono di fondo siano disponibili come tracce audio separate;*

(f) *qualora richieda interventi manuali, il prodotto offre una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedono il controllo della motricità fine,*

(h) **rendendo disponibili modalità** di funzionamento **per l'utente** che **abbia** una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;

(i) **evitando** stimoli luminosi che **possano** scatenare crisi epilettiche.

**la manipolazione o la forza della mano, né il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo;**

(g) **qualora il prodotto sia autonomo o installato, gli elementi d'informazione e di funzionamento sono raggiungibili da tutti gli utenti o possono essere collocati in una posizione raggiungibile da tutti gli utenti, compresi quelli** che **hanno** una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;

(h) **qualora offra modalità di informazione visive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione che riduce al minimo gli** stimoli luminosi che **possono** scatenare crisi epilettiche;

(i) **il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto da parte di tutti gli utenti, compresi quelli con capacità cognitive limitate;**

(j) **qualora offra funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto fornisce almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza degli utenti quando utilizzano dette funzionalità.**

## Emendamento 111

### Proposta di direttiva Allegato I – Sezione IX – Parte B – punto 1

#### *Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, **al fine di** ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **deve essere** realizzata:

(a) rendendo accessibile l'ambiente costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico

#### *Emendamento*

1. La prestazione dei servizi **in modo tale da** ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, **è** realizzata:

(a) rendendo accessibile l'ambiente costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico

o archeologico;

(b) rendendo accessibili le strutture, compresi i veicoli, i mezzi e le attrezzature necessari per la prestazione del servizio come segue:

(i) rendendo conforme lo spazio costruito ai requisiti di cui alla parte C per quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la circolazione e l'utilizzo;

(ii) rendendo disponibili le informazioni in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(iii) fornendo alternative al contenuto non testuale;

(c) **garantendo l'accessibilità dei** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, **in conformità** alle norme di cui alla parte A;

(d) **fornendo** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

(iii) le informazioni elettroniche, **comprese** le relative applicazioni online **necessarie** per la prestazione del servizio, **devono essere** fornite conformemente alla lettera b);

(e) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario

o archeologico;

(b) rendendo accessibili le strutture, compresi i veicoli, i mezzi e le attrezzature necessari per la prestazione del servizio come segue:

(i) rendendo conforme lo spazio costruito ai requisiti di cui alla parte C per quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la circolazione e l'utilizzo;

(ii) rendendo disponibili le informazioni in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

(iii) fornendo alternative al contenuto non testuale;

(c) **i** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio **sono conformi** alle norme di cui alla parte A;

(d) **le** informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **sono fornite in formati digitali e accessibili** come segue:

(i) **le informazioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole comprensibili, percepibili e utilizzabili;**

(ii) **l'operatore economico elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;**

(iii) le informazioni elettroniche, **compresi** le relative applicazioni online **e mobili e i siti web necessari** per la prestazione del servizio, **sono** fornite conformemente alla lettera b);

(e) rendendo accessibili i siti web **e le applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio**, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del

un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(f) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(g) **includendo funzioni**, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.

contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità **valide** che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

(f) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(g) **funzioni**, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, **includere le persone con disabilità**.

## Emendamento 112

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – Sezione IX – Parte C – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Il numero minimo di locali accessibili per struttura è:**

**(a) 1 locale accessibile per strutture con meno di 20 locali in totale;**

**(b) 2 locali accessibili per strutture con più di 20 locali ma con meno di 50 locali in totale;**

**(c) 1 locale accessibile supplementare per ogni 50 locali supplementari.**

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi			
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	IMCO 18.1.2016			
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	EMPL 18.1.2016			
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	15.12.2016			
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Ádám Kósa 8.6.2016			
<b>Esame in commissione</b>	1.9.2016	26.9.2016	5.12.2016	28.2.2017
<b>Approvazione</b>	3.4.2017			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	46 0 3		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Georges Bach, Elmar Brok, Karima Delli, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere			
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Françoise Grossetête, Andrejs Mamikins			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

46	+
ALDE	Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber
ECR	Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská
EFDD	Laura Agea
EPP  Green/EFA	Georges Bach, Elmar Brok, Françoise Grossetête, Danuta Jazłowiecka, Adam Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere
GUE/NGL	Karima Delli, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka
NI	Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes
S&D	Lampros Fountoulis  Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog
ALDE	Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

0	-

3	0
ENF	Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti



19.4.2017

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO(\*)**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi  
(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Relatore per parere: Keith Taylor

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La direttiva proposta aiuta gli Stati membri a realizzare i propri impegni nazionali ed obblighi in materia di accessibilità derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), di cui l'UE è parte insieme a 25 dei suoi Stati membri.

Nel settore dei trasporti, la direttiva si concentra sulla non discriminazione e sulla prestazione di assistenza alle persone a mobilità ridotta nell'uso del trasporto, segnatamente sui regolamenti relativi ai diritti dei passeggeri per tutti i modi di trasporto.

Poiché vi sono atti legislativi dell'UE concernenti l'accessibilità dei veicoli destinati al trasporto passeggeri e norme tecniche che garantiscono l'accessibilità per taluni modi di trasporto, la direttiva non ha conseguenze per il loro campo di applicazione.

### **Definizioni**

Il relatore estende la definizione di "persone con limitazioni funzionali" a "persone a mobilità ridotta" come richiesto dalle ONG.

### **Campo di applicazione**

Alcuni emendamenti propongono di estendere il campo di applicazione della direttiva. I modi di trasporto dovrebbero estendersi anche al trasporto urbano. In caso contrario, l'intermodalità non potrà essere realizzata. La libera mobilità non è possibile senza che l'accessibilità arrivi ai centri urbani.

L'ambiente costruito deve altresì essere adattato per ottenere davvero l'accessibilità ai principali sistemi di trasporto. Il relatore propone che la direttiva obblighi gli Stati membri a farlo.

Si fa altresì riferimento ai servizi turistici come obiettivo principale del campo di applicazione della direttiva.

La normativa ferroviaria europea è il settore dei trasporti più adatto ai nuovi criteri di accessibilità, ma lo scopo del presente parere è quello di estendere tali normative nazionali al resto dei settori dei trasporti, tra cui, in alcuni casi, il settore privato.

### **Data limite**

La data limite di sei anni per l'entrata in vigore della presente direttiva dovrebbe essere ridotta a quattro, tranne che per l'adeguamento dell'ambiente costruito e dei veicoli (che rimane a sei anni).

## **EMENDAMENTI**

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Considerando 1**

##### *Testo della Commissione*

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di **determinati** prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità di prodotti e servizi accessibili sul mercato interno.

##### *Emendamento*

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità di prodotti e servizi accessibili sul mercato interno.

### **Emendamento 2**

#### **Proposta di direttiva Considerando 2**

### *Testo della Commissione*

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea il numero di cittadini con disabilità e/o limitazioni funzionali aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva *e facilita la* vita indipendente.

### *Emendamento*

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea il numero di cittadini con disabilità e/o limitazioni funzionali aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva ***ed è una condizione fondamentale per condurre una*** vita indipendente.

## **Emendamento 3**

### **Proposta di direttiva Considerando 3**

#### *Testo della Commissione*

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con limitazioni funzionali, ***comprese*** le persone con disabilità, creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

#### *Emendamento*

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con limitazioni funzionali ***e*** le persone con disabilità creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

## **Emendamento 4**

### **Proposta di direttiva Considerando 6**

#### *Testo della Commissione*

(6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine

#### *Emendamento*

(6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine

alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare la ***mobilità e il commercio transfrontalieri*** e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione.

alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare ***il commercio transfrontaliero, la libera circolazione dei prodotti e dei servizi, la libera circolazione delle persone e la mobilità*** e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione.

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) considerando che l'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione debba combattere la discriminazione fondata sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni e che l'articolo 19 le conferisce il potere di adottare norme per affrontare tale discriminazione;***

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione ***dell'articolo 26*** della Carta dei diritti

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale, ***la dignità*** e la partecipazione alla vita della comunità, ***ai fini dell'uguaglianza tra uomini e donne***, e intende promuovere

fondamentali dell'Unione europea.

l'applicazione *degli articoli 21 e 26* della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, *e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("la Convenzione")*, vietando in modo esplicito la discriminazione basata sulla disabilità e prevedendo la pari partecipazione alla società delle persone con disabilità.

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) Nel settore del trasporto ferroviario, la direttiva (UE) 2016/797 sull'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea<sup>1bis</sup> e le specifiche tecniche di interoperabilità di cui al regolamento della Commissione (UE) n. 1300/2014 (STI PRM)<sup>1ter</sup> fanno esplicito riferimento e danno attuazione ai requisiti di accessibilità sanciti dall'articolo 9 della Convenzione. Di conseguenza, l'accessibilità delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel settore del trasporto ferroviario è regolamentata in tali strumenti. Al fine di garantire la coerenza tra la direttiva (UE) 2016/797 e il regolamento della Commissione (UE) n. 1300/2014, da una parte, e l'atto europeo sull'accessibilità<sup>1quater</sup>, dall'altra, qualunque ulteriore revisione delle STI PRM dovrebbe prendere in considerazione anche i requisiti di accessibilità derivanti dall'atto europeo sull'accessibilità.*

---

<sup>1bis</sup> *Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del*

26.5.2016, pagg. 44-101).

*ter* **Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pagg. 110-178).**

*quater* **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi COM(2015)0615,**

## **Emendamento 8**

**Proposta di direttiva  
Considerando 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 ter) Vi sono servizi e prestazioni per le persone con disabilità di cui bisognerebbe tenere conto.**

## **Emendamento 9**

**Proposta di direttiva  
Considerando 12 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 quater) L'articolo 4 della Convenzione invita ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, nonché a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie adatte alle persone con disabilità, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi tecnici e tecnologie di sostegno. La Convenzione invita altresì a dare priorità alle tecnologie dai costi più**

*accessibili;*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.

#### *Emendamento*

(13) L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi ***nonché sull'ambiente costruito in relazione alla fornitura di beni e servizi*** che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(13 bis) La Commissione dovrebbe incoraggiare le autorità competenti, incluse quelle locali, a integrare l'accessibilità senza barriere ai servizi di trasporto urbano nei propri piani di mobilità urbana sostenibile.***

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(13 ter) Oltre ai requisiti sanciti dalla presente direttiva, occorrerebbe promuovere il rispetto e l'applicazione della legislazione dell'Unione relativa ai***

*diritti dei passeggeri che utilizzano servizi di trasporto aereo, ferroviario, su autobus e per vie navigabili, con particolare riferimento agli aspetti intermodali, così da promuovere un'accessibilità senza barriere che comprenda aspetti quali l'infrastruttura e i veicoli di trasporto.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva Considerando 13 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 quater) La Commissione dovrebbe incoraggiare le autorità urbane ad integrare l'accessibilità senza barriere nei servizi di trasporto urbano nei loro piani di mobilità urbana sostenibile (PMUS) e a pubblicare regolarmente gli elenchi delle migliori pratiche in materia di accessibilità senza barriere ai trasporti pubblici urbani e alla mobilità.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Considerando 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(16) I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con limitazioni funzionali, **comprese le** persone con disabilità **e gli anziani**, per i quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.

(16) I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con limitazioni funzionali, **agli anziani e alle** persone con disabilità, per i quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva**



## Considerando 17

### *Testo della Commissione*

(17) Ciascun prodotto e servizio deve essere conforme ai requisiti di accessibilità individuati all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità e agli anziani. Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.

### *Emendamento*

(17) Ciascun prodotto e servizio ***che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva e immesso sul mercato dopo la sua entrata in vigore*** deve essere conforme ai requisiti di accessibilità individuati all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità e agli anziani. Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.

## Emendamento 16

### **Proposta di direttiva** **Considerando 18**

### *Testo della Commissione*

(18) È necessario introdurre *i* requisiti di accessibilità nel modo meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati.

### *Emendamento*

(18) È necessario introdurre requisiti di accessibilità, ***che consentano a tutte le persone di utilizzare integralmente i prodotti, i servizi e l'infrastruttura, compreso l'ambiente costruito, disciplinati dalla presente direttiva***, nel modo ***più efficace e*** meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati ***e immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. È necessario permettere agli operatori economici di attuare efficacemente i requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva, tenendo conto, in particolare, del ciclo di vita economico e tecnico dei terminali self-service, come le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in.***

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) È pertanto necessario specificare i requisiti di accessibilità per l'immissione sul mercato di prodotti e servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva al fine di garantire la loro libera circolazione nel mercato interno.

#### *Emendamento*

(19) È pertanto necessario specificare i requisiti di accessibilità per l'immissione sul mercato di prodotti e servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva ***nonché per l'ambiente costruito connesso alla fornitura di tali prodotti e servizi*** al fine di garantire la loro libera circolazione nel mercato interno.

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(22 bis) Determinati elementi dei requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva sono già oggetto di atti legislativi in vigore nell'Unione nel settore dei trasporti. Tali atti comprendono il regolamento (CE) n. 1371/2001<sup>1bis</sup> e il regolamento (UE) 1300/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1ter</sup> e il regolamento (UE) n. 454/2011<sup>1quater</sup> della Commissione; Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1quinquies</sup>; E il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1sexies</sup> e il Regolamento (CE) n. 1107/2006<sup>1septies</sup>. Al fine di garantire coerenza e prevedibilità per gli operatori economici contemplati da tali atti, l'adempimento dei requisiti sull'accessibilità nella direttiva (UE) 2016/797 e nel regolamento della Commissione (UE) n. 1300/2014 dovrebbe essere considerato come adempimento dei requisiti pertinenti definiti nella presente direttiva. Tuttavia, ove non siano coperti i requisiti sull'accessibilità di cui alla***

*direttiva (UE) 2016/797 e al regolamento della Commissione (UE) n. 1300/2014, si applica la presente direttiva.*

---

*<sup>1bis</sup> Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).*

*<sup>1ter</sup> Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).*

*<sup>1quater</sup> Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).*

*<sup>1quinquies</sup> Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).*

*<sup>1sexies</sup> 19 Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).*

*<sup>1septies</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L*

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(24 bis) Tenuto conto dell'importanza della rete transeuropea dei trasporti al fine di consentire la mobilità e l'accessibilità ininterrotta per tutti gli utenti, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di prestare la debita considerazione all'applicazione dei criteri di accessibilità relativi all'ambiente costruito in caso di investimenti nell'infrastruttura di trasporto sulla rete TEN-T.**

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 40

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(40) In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni per i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva.

(40) In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare, **in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità**, atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni per i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. **Al fine di consentire agli Stati membri di derogare ai requisiti comuni per l'ambiente costruito, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla definizione di criteri che consentano agli Stati membri di derogare ai requisiti di accessibilità di cui alla**

*sezione X dell'allegato I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga un'adeguata consultazione, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Considerando 42 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(42 bis) Nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero riesaminare la valutazione in collaborazione con le persone con disabilità e le relative organizzazioni.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva Considerando 48**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V.

(48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V *e che consultino periodicamente le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva Considerando 48 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(48 bis) L'istituzione di banche dati nazionali contenenti tutte le informazioni*

*pertinenti a livello di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, consentirebbe una maggiore partecipazione alla vigilanza del mercato da parte delle persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, e delle relative organizzazioni.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Considerando 50**

#### *Testo della Commissione*

(50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

#### *Emendamento*

(50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con *le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità* e gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva Considerando 54 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(54 bis) L'utilizzo di applicazioni che forniscono informazioni basate sui servizi di dati territoriali contribuisce alla circolazione indipendente e sicura delle persone con limitazioni funzionali e delle persone con disabilità. I dati territoriali per tali applicazioni dovrebbero fornire*

*informazioni adattate alle specifiche esigenze delle persone con limitazioni funzionali e delle persone con disabilità.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti:

##### *Emendamento*

1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti immessi sul mercato dopo la data di applicazione della presente direttiva:

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) hardware e sistemi operativi informatici generici;

##### *Emendamento*

a) hardware e sistemi operativi informatici generici *destinati a essere utilizzati dai consumatori*;

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*a bis) terminali di pagamento;*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) i seguenti terminali self-service:

##### *Emendamento*

b) i seguenti terminali self-service *se i servizi offerti non sono offerti*

*gratuitamente per le persone di cui  
all'articolo 2, punti 3 e 4:*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

2. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi:

##### *Emendamento*

2. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi forniti dopo la data di applicazione della presente direttiva:

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori;

##### *Emendamento*

b) servizi che consentono di accedere ai servizi di media audiovisivi, comprese le relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori utilizzate per la prestazione di tali servizi;

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili;

##### *Emendamento*

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili *e servizi di mobilità e loro connessione intermodale, compreso il trasporto pubblico urbano, come metropolitana, treno, tram, filobus e autobus, rispetto a:*  
*i) terminali self-service nel territorio dell'Unione, tra cui macchine per l'emissione di biglietti, terminali di pagamento e terminali per il check-in;*



- ii) *siti web, servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente, informazione in tempo reale;*
- iii) *veicoli, la relativa infrastruttura e l'ambiente costruito, compreso l'accesso senza gradini a tutte le stazioni pubbliche;*
- iv) *gli Stati membri provvedono affinché, nel loro territorio, le flotte di taxi e di auto a noleggio dispongano di una quota adeguata di veicoli adattati.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) servizi turistici, compresa la fornitura di alloggio e ristorazione.*

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) *appalti* pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE<sup>42</sup>, alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE;

a) *tutte le tipologie di appalti* pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE<sup>42</sup>, alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE;

---

<sup>42</sup> *Direttiva* 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

---

<sup>42</sup> *Direttiva* 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

### **Emendamento 35**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) **procedure** di gara per i **servizi pubblici** di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup>;

---

<sup>45</sup> **Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).**

**Emendamento 36**

**Proposta di direttiva  
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) infrastrutture di trasporto di cui **al regolamento** (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> **Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).**

*Emendamento*

c) **tutte le procedure** di gara per i **contratti, inclusa l'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico, concessa dopo la data di applicazione della presente direttiva, per quanto riguarda i servizi** di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup>;

---

<sup>45</sup> Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

*Emendamento*

d) infrastrutture di trasporto di cui **ai regolamenti** (UE) nn. 1315/2013<sup>46</sup> e 1316/2013<sup>46bis</sup>, **nonché al regolamento** (UE) n. 1233/2014<sup>46ter</sup>. **Qualunque ulteriore revisione delle STI PRM dovrebbe prendere in considerazione anche i requisiti di accessibilità derivanti dalla presente direttiva.**

---

<sup>46</sup> **Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE** (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

<sup>46bis</sup> **Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il**

*meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 3.12.2007, pag. 129).*

*<sup>46ter</sup> Regolamento n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110)*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) I numerosi regolamenti in vigore relativi ai servizi di trasporto costituiscono la base delle norme in materia di accessibilità ai servizi di trasporto e di mobilità e consentono di ottenere maggiore coerenza tra tali atti legislativi, nonché di includere gli aspetti intermodali che sono necessari a realizzare un'accessibilità priva di barriere.*

## **Emendamento 38**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vanno al di là dei requisiti minimi di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva.*

## **Emendamento 39**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis) "senza barriere": percepibile, utilizzabile e comprensibile senza incontrare alcun ostacolo specifico, e che non determina alcuna riduzione dell'autonomia;***

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3) "persone con limitazioni funzionali": le persone con menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, con menomazioni connesse con l'età, o altre condizioni connesse alle prestazioni del corpo umano, permanenti o temporanee, che in interazione con barriere di diversa natura determinano un accesso limitato ai prodotti e servizi causando una situazione che richieda l'adeguamento di tali prodotti e servizi alle loro esigenze specifiche;

3) "persone con limitazioni funzionali": le persone con menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, con mobilità ridotta (PMR), con menomazioni connesse con l'età, o altre condizioni connesse alle prestazioni del corpo umano, permanenti o temporanee, che in interazione con barriere di diversa natura determinano un accesso limitato ai prodotti e servizi causando una situazione che richieda l'adeguamento di tali prodotti e servizi alle loro esigenze specifiche;

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7 bis) "servizi di trasporto aereo di passeggeri": i servizi forniti dai vettori aerei che forniscono servizi aerei di linea all'interno del territorio dell'Unione o da/verso il territorio dell'Unione o altri servizi relativi ai servizi aerei forniti dai proprietari di terminali self-service;***

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 ter) "servizi di trasporto di passeggeri su autobus": i servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 181/2011;*

## **Emendamento 43**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 quater) "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri": tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007;*

## **Emendamento 44**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 quinquies) "servizi di trasporto di passeggeri per vie navigabili ": i servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, con l'eccezione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1177/2010;*

## **Emendamento 45**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 20**

*Testo della Commissione*

20) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 46**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**21 bis) "servizi di dati territoriali": le operazioni che, come indicato all'articolo 3 della direttiva (CE) n. 2007/2, possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati territoriali o sui metadati connessi;**

**Emendamento 47**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 21 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**21 ter) "servizi di alloggio": i servizi che forniscono alloggio per brevi periodi e altri servizi di ospitalità come alberghi, ostelli, campeggi e appartamenti in affitto oltre ad altre strutture di alloggio private.**

**Emendamento 48**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il

3. I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti, **le macchine di**

check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

*pagamento* e i terminali per il check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, *ferroviari e* per vie navigabili, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service, le macchine *per l'emissione di biglietti e i terminali* per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri *devono essere* conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I.

#### *Emendamento*

6. I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, per vie navigabili *e intermodali, compresi i servizi relativi al trasporto urbano, alla mobilità e all'ambiente costruito*, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service *come* le macchine di *pagamento, le macchine* per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, *servizi relativi al turismo, tra cui servizi di alloggio e servizi di ristorazione, sono* conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I, *unicamente qualora questi requisiti non siano già previsti dalla seguente legislazione settoriale:*

- *in relazione al trasporto ferroviario, il regolamento (CE) n. 1371/2007, il regolamento (UE) n. 1300/2014 e il regolamento (UE) n. 454/2011,*
- *in relazione al trasporto effettuato con autobus, il regolamento (UE) n. 181/2011,*
- *in relazione al trasporto marittimo e per vie navigabili interne, il regolamento (UE) n. 1177/2010 e*
- *in relazione al trasporto aereo il regolamento (CE) n. 1107/2006.*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis.** *Per quanto riguarda il trasporto ferroviario di passeggeri, i requisiti di accessibilità della presente direttiva relativi ai siti web sono ritenuti soddisfatti qualora i servizi rispettino le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) n. 454/2011.*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 ter.** *Per quanto riguarda il trasporto di passeggeri su strada, i requisiti di accessibilità della presente direttiva relativi alla fornitura di informazioni sulle strutture e caratteristiche di accessibilità sono ritenuti soddisfatti qualora i servizi siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 181/2011.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 6 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 quater.** *Per quanto riguarda il trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne, i requisiti di accessibilità della presente direttiva relativi alla fornitura di informazioni sulle strutture e caratteristiche di accessibilità sono ritenuti soddisfatti qualora i servizi siano conformi alle*



## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 7**

#### *Testo della Commissione*

7. I servizi bancari, *i siti* web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.

#### *Emendamento*

7. I servizi bancari, *il sito* web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi *i terminali di pagamento e* gli Sportelli *terminali di pagamento* automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari *e di pagamento*, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 10**

#### *Testo della Commissione*

10. Gli Stati membri *possono decidere*, alla luce delle circostanze nazionali, che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, *si conformino* ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con limitazioni funzionali, *comprese le* persone con disabilità.

#### *Emendamento*

10. Gli Stati membri *garantiscono*, alla luce delle circostanze nazionali, che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, *così come qualsiasi altro servizio o luogo per l'acquisto di uno dei prodotti contemplati dalla presente direttiva, sia conforme* ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con limitazioni funzionali *e* persone con disabilità.

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 10 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Prima della data di applicazione delle disposizioni adottate dagli Stati membri al fine di recepire la presente direttiva, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis, al fine di fissare criteri che consentano agli Stati membri di derogare ai requisiti di accessibilità ai fini del presente paragrafo come previsto nell'allegato I, sezione X, relativo all'ambiente costruito.***

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 bis. I servizi di alloggio sono conformi ai requisiti di cui alle sezioni VIII e X dell'allegato I.***

## Emendamento 57

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

9. I fabbricanti, ***a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima*** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa ***da tale autorità***. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul

9. I fabbricanti ***forniscono alle autorità nazionali competenti*** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa ***dall'autorità in questione***. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato e garantire la conformità ai

mercato e garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.

requisiti di cui all'articolo 3.

## Emendamento 58

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 9

#### *Testo della Commissione*

9. Gli importatori, **a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa **da tale autorità**. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

#### *Emendamento*

9. Gli importatori **forniscono alle autorità nazionali competenti** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa **dall'autorità in questione**. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

## Emendamento 59

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. I distributori, **a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con **tale autorità**, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

#### *Emendamento*

6. I distributori **forniscono alle autorità nazionali competenti** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con **l'autorità in questione**, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. I servizi e i prodotti utilizzati per la fornitura dei servizi sono conformi all'articolo 3 se soddisfano i requisiti di altre disposizioni dell'Unione relative all'accessibilità.***

## **Emendamento 61**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2) I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.

*Emendamento*

2) I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. ***I fornitori di servizi possono, a tal fine, fare riferimento a normative già esistenti che prevedono requisiti di accessibilità.*** Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.

## **Emendamento 62**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I requisiti in materia di accessibilità di cui all'articolo 3 non si applicano qualora siano disponibili alternative adeguate, come prodotti o servizi accessibili, cui tutti i consumatori possano accedere a condizioni identiche o pressoché identiche.***

## Emendamento 63

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano ***nella misura in cui*** non ***impongano*** un onere sproporzionato agli operatori economici interessati.

#### *Emendamento*

2. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano ***con termini ragionevoli e*** non ***impongono*** un onere sproporzionato agli operatori economici interessati.

## Emendamento 64

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

#### *Emendamento*

b) stima dei costi ***supplementari*** e dei benefici per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

## Emendamento 65

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***b bis) ciclo di vita delle macchine necessarie per la fornitura dei servizi.***

## Emendamento 66

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***b ter) alternative offerte e rese***

*disponibili gratuitamente dagli operatori del trasporto passeggeri.*

**Emendamento 67**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis.** *Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire incentivi e orientamenti per facilitare l'attuazione della presente direttiva. Le procedure e gli orientamenti sono sviluppati in consultazione con le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.*

**Emendamento 68**

**Proposta di direttiva  
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, sono consultate sistematicamente nell'ambito della procedura per l'adozione di atti di esecuzione.*

**Emendamento 69**

**Proposta di direttiva  
Articolo 21 – paragrafo 1 - lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b bis)** *nella revisione dei regolamenti dell'Unione relativi ai diritti dei passeggeri che utilizzano trasporti aerei, ferroviari, per via navigabile e autobus,*

*compresi i loro aspetti intermodali;*

## **Emendamento 70**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 21 – paragrafo 1 - lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) nello stabilire requisiti di accessibilità relativi ai criteri sociali e di qualità stabiliti dalle autorità competenti per le procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007;

##### *Emendamento*

c) nello stabilire requisiti di accessibilità **senza barriere** relativi ai criteri sociali, **di uguaglianza** e di qualità stabiliti dalle autorità competenti per le procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007;

## **Emendamento 71**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 21 – paragrafo 1 - lettera d bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***d bis) Quando l'Unione cofinanzia progetti infrastrutturali accessibili e privi di barriere nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, il Meccanismo per collegare l'Europa, i fondi strutturali di coesione e regionali e il FEIS dovrebbero rivolgere un'attenzione maggiore al sostegno finanziario di tali progetti.***

## **Emendamento 72**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 22 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1) I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti ai fini di tale articolo.

##### *Emendamento*

1) I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti **o per gli operatori in veste di parte**

*contraente* ai fini di tale articolo.

### **Emendamento 73**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) stima dei costi e dei benefici per le autorità competenti interessate in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

##### *Emendamento*

b) stima dei costi e dei benefici per le autorità competenti interessate in rapporto al beneficio previsto per le persone con ***limitazioni funzionali e le persone con*** disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

### **Emendamento 74**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***b bis) ambiente costruito, topografia e diritti di proprietà e di protezione;***

### **Emendamento 75**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 22 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La notifica include la valutazione di cui al paragrafo 2.

##### *Emendamento*

4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La notifica include la valutazione di cui al paragrafo 2 ***ed è pubblicata in un formato accessibile.***

### **Emendamento 76**

#### **Proposta di direttiva**



## Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) disposizioni in base alle quali si stabilisce un meccanismo globale di reclamo per i consumatori, dotato di risorse adeguate, a integrazione di un sistema di attuazione e monitoraggio.*

## Emendamento 77

### Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, **ma non fungono da alternativa all'adempimento, da parte degli operatori economici, dell'obbligo di rendere accessibili i loro prodotti o servizi.**

## Emendamento 78

### Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. I proventi ottenuti dalle sanzioni sono reinvestiti in misure a favore dell'accessibilità.**

## Emendamento 79

### Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [... insert date - **six** years after the entry into force of this Directive].

2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [... insert date - **four** years after the entry into force of this Directive].

## **Emendamento 80**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le disposizioni sull'ambiente costruito sono applicate dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e per i terminali self-service (compresi i terminali per il pagamento, l'emissione di biglietti e il check-in) sono applicate otto anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 27 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 27 bis*

##### *Esercizio della delega.*

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 10, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... (data dell'entrata in vigore della presente direttiva).*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

4. *Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016\*.*

5. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

6. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 10, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni né dal Parlamento europeo né dal Consiglio entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

## Emendamento 82

### Proposta di direttiva Allegato I– sezione 1 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

#### 2. *Progettazione interfaccia* utente e *funzionalità*:

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere d) ed e), queste *devono essere* progettate, se del caso, come segue:

#### *Emendamento*

#### 2. *Requisiti di funzionalità per l'interfaccia* utente e *la progettazione del prodotto*

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere d) ed e), queste *sono* progettate, se del caso, come segue:

## Emendamento 83

### Proposta di direttiva Allegato I – sezione I – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale:

*Emendamento*

a) rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale, **tra cui**:

**Emendamento 84**

**Proposta di direttiva**

**Allegato – sezione I – paragrafo 2 – lettera a – punto i bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***i bis) qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento visive, il prodotto deve fornire almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede la visione;***

**Emendamento 85**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione I – punto 2 – lettera a – punto i ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(i ter) qualora offra modalità di comunicazione e funzionamento uditive, il prodotto fornisce almeno una modalità di informazione e funzionamento che non richiede l'udito;***

**Emendamento 86**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione I – punto 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) ***rendendo*** disponibili ingrandimento e contrasto flessibili;

*Emendamento*

(c) ***qualora il prodotto offra modalità visive di comunicazione e di***

*funzionamento, rendendo disponibili caratteristiche che consentano agli utenti di fare un uso migliore della loro visione limitata, anche fornendo un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità e la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, nonché, eventualmente includendo modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto;*

## **Emendamento 87**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione I – punto 2 – lettera d**

#### *Testo della Commissione*

(d) rendendo disponibile *un colore alternativo per trasmettere le informazioni;*

#### *Emendamento*

(d) rendendo disponibile *una modalità di funzionamento visiva che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente;*

## **Emendamento 88**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione I – punto 2 – lettera e**

#### *Testo della Commissione*

(e) *rendendo disponibili modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto allo sfondo, anche allo scopo di ridurre il rumore di fondo e migliorare la chiarezza;*

#### *Emendamento*

(e) *rendendo disponibili all'utente il controllo del volume e modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate, tra cui modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto al suono di fondo nei casi in cui voce e suono di fondo siano disponibili come tracce audio separate;*

## **Emendamento 89**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione I – punto 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) rendendo disponibile *all'utente* il controllo *del volume*;

*Emendamento*

(f) rendendo disponibile il controllo *sequenziale e alternative al controllo della motricità fine anche quando, ove preveda azioni manuali, il prodotto offre caratteristiche che consentono agli utenti di utilizzarlo con modalità alternative di funzionamento, che non richiedono il controllo della motricità fine, come la manipolazione o la forza della mano, né il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo*;

**Emendamento 90**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – sezione I – punto 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) rendendo *disponibile il controllo sequenziale e alternative al controllo della motricità fine*;

*Emendamento*

(g) rendendo *disponibili modalità di funzionamento per l'utente che abbia una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi e, anche quando il prodotto è autonomo o installato, gli elementi d'informazione e di funzionamento hanno una raggiungibilità standard o possono essere collocati in una posizione raggiungibile dall'utente*;

**Emendamento 91**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – sezione I – punto 2 – lettera i**

*Testo della Commissione*

(i) *evitando stimoli luminosi che possano scatenare crisi epilettiche*.

*Emendamento*

(i) *rendendo disponibili caratteristiche che ne semplifichino e rendano di più facile impiego la comunicazione e il funzionamento per l'utente*;

## Emendamento 92

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione I – punto 2 – lettera i bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i bis) qualora il prodotto renda disponibili funzionalità a garanzia dell'accessibilità, assicurando la salvaguardia della privacy dell'utente quando questo si avvale di tali funzionalità;*

## Emendamento 93

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione 4 – punto 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Servizi di assistenza*

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.*

## Emendamento 94

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione V – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Servizi di trasporto passeggeri aerei, su *strada*, ferroviari e su vie navigabili; siti web utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri; servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale;

Servizi di trasporto passeggeri aerei, su *autobus e pullman*, ferroviari e su vie navigabili; siti web utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri; servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e

terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri

informazioni in tempo reale; terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, **di mobilità e turistici**

## **Emendamento 95**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera a – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

##### *Emendamento*

(a) fornendo informazioni **in formati accessibili** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **senza barriere** come segue:

## **Emendamento 96**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera a – punto i**

##### *Testo della Commissione*

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

##### *Emendamento*

(i) **le informazioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e valide, in conformità della lettera b);**

## **Emendamento 97**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera a – punto ii**

##### *Testo della Commissione*

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

##### *Emendamento*

(ii) **le informazioni elencano e illustrano in che modo utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio, inclusa l'accessibilità dei veicoli e delle infrastrutture circostanti e l'ambiente costruito, come pure informazioni sull'assistenza fornite in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2006, del**



*regolamento (UE) n. 1177/2010, del regolamento (CE) n. 1371/2007 e del regolamento (UE) n. 181/2011;*

## **Emendamento 98**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera a – punto iii**

*Testo della Commissione*

*(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);*

*Emendamento*

*(iii) le informazioni sono fornite, su richiesta, su formati alternativi non elettronici. I formati non elettronici alternativi possono includere caratteri di grandi dimensioni, braille o testo di agevole lettura.*

## **Emendamento 99**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii bis) sono fornite alternative al contenuto non testuale, quali schermi tattili e opzioni di controllo vocale;*

## **Emendamento 100**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera a – punto iii ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii ter) le caratteristiche disponibili di accessibilità del servizio dovrebbero essere elencate e spiegate.*

## **Emendamento 101**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, **anche per quanto riguarda** l'adattabilità della presentazione **del contenuto** e dell'interazione con **lo stesso, fornendo** ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

*Emendamento*

(b) rendendo accessibili i siti web, **includere le applicazioni online necessarie per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, turistici, di alloggio e di ristorazione**, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti. **Ciò include** l'adattabilità della presentazione **dei contenuti** e dell'interazione con **gli stessi**, ove necessario **con** un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità **solide** che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

**Emendamento 102**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b bis) rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, includere le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;**

**Emendamento 103**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.

*Emendamento*

(c) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali *e delle persone con disabilità*:

(i) *bigliettazione intelligente (prenotazione elettronica, prenotazione di biglietti, ecc.);*

(ii) *informazioni per i passeggeri in tempo reale (orari; informazioni su perturbazioni del traffico, servizi di collegamento, connessioni con altri mezzi di trasporto, ecc.);*

(iii) *informazioni sui servizi aggiuntivi (ad esempio, personale delle stazioni; ascensori guasti o servizi temporaneamente indisponibili).*

**Emendamento 104**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) l'ambiente costruito necessario per la prestazione del servizio è conforme alla Sezione X del presente allegato.*

**Emendamento 105**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte A – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Servizi di assistenza*

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni*

*sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie e i servizi assistivi, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.*

#### **Emendamento 106**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – sezione V – parte B**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*B. Siti web utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri*

*soppresso*

#### **Emendamento 107**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – sezione V – parte B – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.*

*soppresso*

#### **Emendamento 108**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – sezione V – parte B – lettera a bis (nuova)**

*(a bis) Almeno i contenuti dei siti Internet relativi alle seguenti operazioni devono essere conformi ai requisiti di cui alla lettera a):*

*(i) accesso agli orari, alle offerte e ai biglietti validi per l'intera rete, nonché ai prezzi della prenotazione e del servizio di trasporto;*

*(ii) prenotazione oppure modifica di una prenotazione comprensiva di tutti i servizi di trasporto passeggeri;*

*(iii) check-in;*

*(iv) accesso all'itinerario personale;*

*(v) accesso allo stato del servizio di trasporto;*

*(vi) accesso all'area personale del cliente;*

*(vii) accesso alle informazioni di contatto del vettore;*

*(viii) accesso alle informazioni relative all'assistenza offerta per il trasporto.*

## **Emendamento 109**

### **Proposta di direttiva Allegato I – sezione V – parte C**

*Testo della Commissione*

*C. Servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale;*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 110**

### **Proposta di direttiva Allegato I – sezione V – parte C – punto 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1.** *La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:* **soppresso**

### **Emendamento 111**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – sezione V – parte C – punto 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a)** *fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:* **soppresso**

### **Emendamento 112**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – sezione V – parte C – punto 1 – lettera a – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(i)** *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;* **soppresso**

### **Emendamento 113**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – sezione V – parte C – punto 1 – lettera a – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(ii)** *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;* **soppresso**

## Emendamento 114

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione V – parte C – punto 1 – lettera a – punto iii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);*

*soppresso*

## Emendamento 115

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione V – parte C – punto 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

*soppresso*

## Emendamento 116

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione V – parte D – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

D. Terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri

D. terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri *e servizi turistici*

## Emendamento 117

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione V – parte D – punto 1

##### *Testo della Commissione*

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, **devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

##### *Emendamento*

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età **e alla salute, sono realizzate nel rispetto dei** seguenti **requisiti di accessibilità senza barriere**:

## Emendamento 118

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione V – parte D – punto 1 – lettera a – punto i

##### *Testo della Commissione*

(i) **devono essere** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

##### *Emendamento*

(i) **sono** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

## Emendamento 119

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione V – parte D – punto 1 – lettera a – punto ii

##### *Testo della Commissione*

(ii) **devono essere** comprensibili;

##### *Emendamento*

(ii) **sono** comprensibili;

## Emendamento 120

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione V – parte D – punto 1 – lettera a – punto iii

##### *Testo della Commissione*

(iii) **devono essere** percepibili;

##### *Emendamento*

(iii) **sono** percepibili;



## **Emendamento 121**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte D – punto 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii bis) elencano e spiegano come attivare e utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con tecnologie assistive;*

## **Emendamento 122**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte D – punto 1 – lettera a – punto iv**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;*

*(iv) hanno caratteri di dimensioni e tipo adeguati, con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da massimizzarne la leggibilità nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;*

## **Emendamento 123**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte D – punto 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.*

*(d) il prodotto garantisce la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito. Il prodotto consente inoltre l'utilizzo di cuffie personali.*

## **Emendamento 124**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte D – punto 2 – titolo**

*Testo della Commissione*

2. **Progettazione interfaccia utente e funzionalità**

*Emendamento*

2. **Requisiti di funzionalità per l'interfaccia utente e la progettazione del prodotto**

**Emendamento 125**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte D – punto 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere b) e c), queste devono essere progettate, se del caso, **come segue**:

*Emendamento*

Al fine di rendere accessibili la progettazione dei prodotti e la loro interfaccia utente di cui al punto 1, lettere b) e c), queste devono essere progettate, se del caso, **conformemente alla sezione I, punto 2, e**:

**Emendamento 126**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte D – punto 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) **rendendo disponibili comunicazione e orientamento attraverso più di un canale sensoriale;**

*Emendamento*

(a) **non è necessario che una caratteristica di accessibilità sia attiva affinché un utente che ha bisogno di tale caratteristica possa attivarla;**

**Emendamento 127**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte D – punto 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) **rendendo disponibili alternative alla parola per la comunicazione e l'orientamento;**

*Emendamento*

(b) **qualora il tempo di risposta sia limitato, l'utente è avvisato a livello visivo, così come tramite un segnale tattile o sonoro, e ha la possibilità di prolungare il tempo consentito;**

## **Emendamento 128**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte D – punto 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) *rendendo disponibili ingrandimento e contrasto flessibili;*

*Emendamento*

(c) *il prodotto è utilizzabile, incluse le relative parti utilizzabili quali tasti e comandi, dispone di un adeguato contrasto tra i tasti e i comandi e il loro sfondo ed è riconoscibile a livello tattile;*

## **Emendamento 129**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte D – punto 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) *rendendo disponibile un colore alternativo per trasmettere le informazioni;*

*Emendamento*

(d) *qualora siano forniti tasti, biglietti o tessere, essi hanno un orientamento riconoscibile a livello tattile nel caso in cui l'orientamento sia importante ai fini dell'utilizzo ulteriore del tasto, del biglietto o della tessera;*

## **Emendamento 130**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte D – punto 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) *rendendo disponibili modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto allo sfondo, anche allo scopo di ridurre il rumore di fondo e migliorare la chiarezza;*

*Emendamento*

(e) *qualora il prodotto utilizzi caratteristiche biologiche dell'utente, non si basa sull'uso di una caratteristica biologica particolare quale unico mezzo per identificare l'utente o per controllare il prodotto.*

## **Emendamento 131**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera a – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i) *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(i) *le informazioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide in conformità della lettera b);*

**Emendamento 132**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera a – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(ii) *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*

(ii) *le informazioni elencano e spiegano come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con una gamma di tecnologie assistive.*

**Emendamento 133**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera a – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(iii) *le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);*

*soppresso*

**Emendamento 134**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) *rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto*

(b) *rendendo accessibili i siti web e le applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione,*

riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità **solide** che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

## **Emendamento 135**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione dei servizi di commercio elettronico, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.***

## **Emendamento 136**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b ter) i metodi di identificazione elettronica, sicurezza e pagamento necessari per la prestazione del servizio sono comprensibili, percepibili, utilizzabili e solidi senza pregiudicare la sicurezza e***

*la privacy dell'utente.*

## **Emendamento 137**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***1 bis. Servizi di assistenza***

***Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie e i servizi assistivi, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali e le persone con disabilità.***

## **Emendamento 138**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***SEZIONE VIII bis***

#### ***Servizi di alloggio***

#### ***Servizi***

***1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, è realizzata:***

***(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:***

***(i) le informazioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide in conformità della lettera b);***

*(ii) le informazioni elencano e spiegano come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con una gamma di tecnologie assistive;*

*(b) rendendo accessibili i siti web e le applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.*

*(c) rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione dei servizi di commercio elettronico, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

*(d) i metodi di identificazione elettronica, sicurezza e pagamento necessari per la prestazione del servizio sono comprensibili, percepibili, utilizzabili e solidi senza pregiudicare la sicurezza e la privacy dell'utente;*

*(e) rendendo l'ambiente costruito accessibile alle persone con disabilità in conformità dei requisiti di cui alla sezione X;*

*(i) tutti gli spazi comuni (reception, ingresso, spazi ricreativi, sale conferenza,*

*ecc.);*

*(ii) i locali, in conformità dei requisiti di cui alla Sezione X, considerando che il numero minimo di locali accessibili per struttura è:*

- 1 locale accessibile per strutture con meno di 20 locali in totale*
- 2 locali accessibili per strutture con più di 20 ma meno di 50 locali in totale*
- 1 locale accessibile supplementare per ogni 50 locali supplementari.*

## *2. Servizi di assistenza*

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie e i servizi assistivi, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.*

## **Emendamento 139**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, **comprese le** persone con disabilità e **le** persone con disturbi legati all'età, **devono essere** realizzate **rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

##### *Emendamento*

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, persone con disabilità e persone con disturbi legati all'età, **sono** realizzate **nel rispetto dei** seguenti **requisiti di accessibilità**:

## **Emendamento 140**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera a – punto i**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i) **devono essere** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

(i) **sono** disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

**Emendamento 141**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera a – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(ii) **devono essere** comprensibili;

(ii) **sono** comprensibili;

**Emendamento 142**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera a – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(iii) **devono essere** percepibili;

(iii) **sono** percepibili;

**Emendamento 143**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera a – punto iv**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(iv) **devono essere disponibili in** caratteri **di dimensioni adeguate** nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

(iv) **hanno caratteri di dimensioni e tipo adeguati, con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da massimizzarne la leggibilità** nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;

**Emendamento 144**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iv bis) sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide;*

## **Emendamento 145**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento),  
*che:*

## **Emendamento 146**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera b – punto i (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i) è conforme ai requisiti di cui al punto 1, lettera a);*

## **Emendamento 147**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera b – punto ii (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(ii) informa i consumatori in modo semplice e preciso del fatto che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità ed è compatibile con le tecnologie assistive;*

## **Emendamento 148**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera c – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, ***che devono essere*** conformi a quanto segue:

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, ***fornite separatamente o integrate nel prodotto, che sono*** conformi a quanto segue:

**Emendamento 149**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera c – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i) ***il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;***

***soppresso***

**Emendamento 150**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera c – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(ii) ***le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;***

***soppresso***

**Emendamento 151**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(ii bis) le istruzioni sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide;***

## **Emendamento 152**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera c – punto ii ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(ii ter) le istruzioni elencano e spiegano come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con una gamma di tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

## **Emendamento 153**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera c – punto ii quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(ii quater) le informazioni sono fornite, su richiesta, su formati alternativi non elettronici. I formati non elettronici alternativi possono includere caratteri di grandi dimensioni, braille o testo di agevole lettura;*

## **Emendamento 154**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.*

*(f) il prodotto è compatibile con una gamma di dispositivi e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.*

## **Emendamento 155**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – titolo**

*Testo della Commissione*

**Progettazione interfaccia** utente e  
**funzionalità**

*Emendamento*

**Requisiti di funzionalità per l'interfaccia**  
utente e **la progettazione del prodotto:**

**Emendamento 156**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) rendendo disponibili  
comunicazione e orientamento attraverso  
più di un canale sensoriale;

*Emendamento*

(a) rendendo disponibili  
comunicazione e orientamento attraverso  
più di un canale sensoriale, **tra cui:**

**Emendamento 157**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera a – punto i (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i) **qualora offra modalità di  
comunicazione e funzionamento visive, il  
prodotto fornisce almeno una modalità di  
informazione e funzionamento che non  
richiede la visione;**

**Emendamento 158**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera a – punto ii (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(ii) **qualora offra modalità di  
comunicazione e funzionamento uditive, il  
prodotto fornisce almeno una modalità di  
informazione e funzionamento che non  
richiede l'udito;**

## Emendamento 159

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) rendendo disponibili alternative alla parola per la comunicazione e l'orientamento;

#### *Emendamento*

(b) rendendo disponibili alternative alla parola per la comunicazione e l'orientamento. ***Qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede all'utente di generare suoni orali quali parole, fischi o schiocchi;***

## Emendamento 160

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) ***rendendo*** disponibili ingrandimento e contrasto flessibili;

#### *Emendamento*

(c) ***qualora il prodotto offra modalità visive di comunicazione e di funzionamento, rendendo*** disponibili ***caratteristiche che consentano agli utenti di fare un uso migliore della loro visione limitata, anche fornendo un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità e la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, nonché, eventualmente includendo modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto;***

## Emendamento 161

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) rendendo disponibile ***un colore***

#### *Emendamento*

(d) rendendo disponibile ***una modalità***

*alternativo per trasmettere le informazioni;*

*di funzionamento visiva che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente;*

## **Emendamento 162**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera e**

#### *Testo della Commissione*

(e) rendendo disponibili modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto *allo sfondo, anche allo scopo di ridurre il rumore* di fondo *e migliorare la chiarezza;*

#### *Emendamento*

(e) rendendo disponibili *all'utente il controllo del volume e modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate, tra cui* modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto *al suono di fondo nei casi in cui voce e suono* di fondo *siano disponibili come tracce audio separate;*

## **Emendamento 163**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera f**

#### *Testo della Commissione*

(f) rendendo disponibile *all'utente* il controllo *del volume;*

#### *Emendamento*

(f) rendendo disponibile il controllo *sequenziale e alternative al controllo della motricità fine anche quando, ove preveda azioni manuali, il prodotto offre caratteristiche che consentono agli utenti di utilizzarlo con modalità alternative di funzionamento, che non richiedono il controllo della motricità fine, come la manipolazione o la forza della mano, né il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo;*

## **Emendamento 164**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera g**

#### *Testo della Commissione*

(g) rendendo *disponibile il controllo*

#### *Emendamento*

(g) rendendo *disponibili modalità di*

*sequenziale e alternative al controllo della motricità fine;*

*funzionamento per l'utente che abbia una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi e, anche quando il prodotto è autonomo o installato, gli elementi d'informazione e di funzionamento hanno una raggiungibilità standard o possono essere collocati in una posizione raggiungibile dall'utente;*

## **Emendamento 165**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera h**

*Testo della Commissione*

(h) *rendendo disponibili* modalità di *funzionamento per l'utente che abbia una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;*

*Emendamento*

(h) *qualora il prodotto offra* modalità di *informazione visive, rendendo disponibile almeno una modalità di informazione che riduce al minimo gli stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche;*

## **Emendamento 166**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera i**

*Testo della Commissione*

(i) *evitando stimoli luminosi che possano scatenare crisi epilettiche.*

*Emendamento*

(i) *rendendo disponibili caratteristiche che ne semplifichino e rendano di più facile impiego la comunicazione e il funzionamento per l'utente.*

## **Emendamento 167**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera i bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i bis) *qualora il prodotto renda disponibili funzionalità a garanzia dell'accessibilità, assicurando la*



*salvaguardia della privacy dell'utente  
quando questo si avvale di tali  
funzionalità;*

## **Emendamento 168**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte B – punto 1 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

(a) rendendo accessibile l'ambiente costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico;

#### *Emendamento*

(a) rendendo accessibile l'ambiente costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto ***transfrontaliere e intermodali***, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico;

## **Emendamento 169**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte B – punto 1 – lettera g bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(g bis) garantendo il trasporto gratuito e adeguato di sedie a rotelle e cani accompagnatori di persone non vedenti nei servizi di trasporto.***

## **Emendamento 170**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione X – punto 1 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

(a) utilizzo delle relative aree e strutture esterne ***sotto la responsabilità del prestatore di servizi;***

#### *Emendamento*

(a) utilizzo delle relative aree e strutture esterne;

## **Emendamento 171**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato – sezione X – punto 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) utilizzo delle attrezzature e delle strutture impiegate nella ***prestazione*** del servizio;

*Emendamento*

(g) utilizzo delle attrezzature e delle strutture impiegate nella ***fornitura del prodotto o*** del servizio;

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi		
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	IMCO 18.1.2016		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	TRAN 18.1.2016		
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	15.12.2016		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Keith Taylor 25.2.2016		
<b>Esame in commissione</b>	26.9.2016	25.1.2017	22.3.2017
<b>Approvazione</b>	11.4.2017		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	24 1 19	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Jakop Dalunde, Werner Kuhn, Matthijs van Miltenburg		
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	John Stuart Agnew, Jiří Maštálka		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

24	+
ALDE	Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg
EFDD	Daniela Aiuto, Peter Lundgren
GUE/NGL	Jiří Maštálka
PPE	Deirdre Clune
S&D	Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke
Verts/ALE	Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1	-
EFDD	John Stuart Agnew

19	0
ECR	Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zile, Kosma Złotowski, Peter van Dalen
PPE	Georges Bach, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

14.7.2016

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi  
(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Relatore per parere: Petra Kammerevert

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La proposta ha la finalità di attuare in modo uniforme in tutta l'UE le disposizioni della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità<sup>1</sup>, con conseguente promozione della libera circolazione dei prodotti e dei servizi accessibili nell'UE. È necessario promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità.

La proposta riguarda nella loro totalità i servizi di media audiovisivi e i libri in formato elettronico.

I servizi di media audiovisivi (SMA) sono tuttavia disciplinati in modo specifico dalla pertinente direttiva<sup>2</sup>. Le norme in essa contenute, tra cui quelle sull'accessibilità dei servizi di media audiovisivi, sono conformi alla libertà di informazione nonché alla protezione e promozione del pluralismo dei media e della diversità culturale e rispettano la competenza degli Stati membri in materia di politica dei mezzi di comunicazione e delle arti.

La direttiva SMA è attualmente oggetto di revisione a cura della Commissione e secondo le previsioni il 25 maggio 2016 sarà pubblicata una proposta in merito. Tenendo in debito conto le menzionate libertà fondamentali e la competenza degli Stati membri, risulta preferibile promuovere l'accessibilità dei servizi di media audiovisivi tramite un regime di incentivi ai sensi della stessa direttiva SMA piuttosto che applicare l'approccio restrittivo e repressivo adottato nella proposta in esame. Solo così facendo è infatti possibile tenere conto delle caratteristiche precipue di tutti i servizi di media audiovisivi, ossia del loro essere vettori di beni culturali, caratteristiche che giustificano nel contempo la fissazione di norme definitive

---

<sup>1</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

<sup>2</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

in quella che è la direttiva più specifica sui servizi di media audiovisivi.

Per quanto riguarda i media audiovisivi, il modello adottato nella proposta di direttiva in esame potrebbe metterne a rischio la diversità.

Senza alcun dubbio sono auspicabili normative favorevoli alla massima accessibilità dei servizi di media audiovisivi. La legislazione ha il compito di bilanciare nel modo migliore gli interessi derivanti da un lato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dall'altro dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali<sup>1</sup>. L'UE stessa, in qualità di soggetto giuridico, ha aderito a queste due convenzioni ONU: il 23 dicembre 2010 alla convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il 18 dicembre 2006 alla convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. La realizzazione di tale necessaria conciliazione di interessi non traspare però dalla proposta di direttiva.

L'articolo 167 TFUE prevede che l'UE tenga conto degli aspetti culturali in ogni azione che svolge, attenendosi al riguardo al principio di sussidiarietà. In virtù di tale principio, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale (articolo 5, paragrafo 3, TUE). L'accessibilità ai libri in formato elettronico e ai servizi di media audiovisivi può essere conseguita agevolmente anche dai soli Stati membri, perfino in misura tale da innescare, anche senza l'intervento a livello dell'UE, effetti positivi per il mercato interno dell'UE. Altrimenti non sarebbe spiegabile la crescita della domanda transfrontaliera di servizi di media audiovisivi e di libri in formato elettronico, per i quali negli ultimi anni sono stati osservati notevoli miglioramenti in termini di accessibilità. Nel complesso, a livello di UE si registra un incremento nel numero delle audiodescrizioni e delle sottotitolazioni. Si propone di conseguenza di escludere i libri in formato elettronico e i servizi di media audiovisivi dalla proposta di direttiva e di inserirvi una deroga concernente la cultura e i media. Lo stesso criterio vale per i servizi radiofonici e per i servizi accessori a questi ultimi e a quelli audiovisivi, che sono ignorati nella proposta di direttiva.

Infine, alla luce dell'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5, della proposta di direttiva, si possono nutrire dubbi sulla generale efficacia di quest'ultima. Secondo tali disposizioni l'operatore economico sarebbe tenuto a spiegare il motivo per cui l'obbligo di accessibilità rappresenti per lui un onere eccessivo, limitandosi a segnalare la situazione "all'autorità di vigilanza competente del mercato". La valutazione della sproporzione spetta espressamente e unicamente all'operatore economico (cfr. paragrafo 5). Nonostante una valutazione scorretta possa essere verificata dall'autorità a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, non è chiaro cosa succeda in caso di valutazioni divergenti dell'operatore economico e dell'autorità di vigilanza competente del mercato.

Nel contempo appare opportuno mantenere gli sforzi di standardizzazione per le apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori collegate a servizi di media audiovisivi, ossia smart TV, e per i lettori per libri in formato elettronico.

---

<sup>1</sup> 2006/515/CE: Decisione del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (GU L 201, del 25.7.2006, pag. 15).

## EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Visto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 26 della stessa,***

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva Considerando 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea il numero di cittadini con disabilità e/o limitazioni funzionali aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e facilita la vita indipendente.

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea il numero di cittadini con disabilità e/o limitazioni funzionali aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva, facilita la vita indipendente e ***riduce il rischio di esclusione sociale.***

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri

in relazione all'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con limitazioni funzionali, **comprese** le persone con disabilità, creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

in relazione all'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con limitazioni funzionali, **soprattutto** le persone con disabilità, creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 12**

###### *Testo della Commissione*

(12) **All'articolo 9 la** Convenzione dispone che le parti adottino misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha segnalato la necessità di creare un quadro legislativo con parametri concreti, applicabili e temporalmente definiti per monitorare la graduale attuazione dell'accessibilità.

###### *Emendamento*

(12) **L'articolo 9 della** Convenzione dispone che le parti adottino misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, **ai servizi turistici**, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha segnalato la necessità di creare un quadro legislativo con parametri concreti, applicabili e temporalmente definiti per monitorare la graduale attuazione dell'accessibilità.

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 23**

###### *Testo della Commissione*

(23) In alcune situazioni, requisiti comuni di accessibilità dell'ambiente costruito agevolerebbero la libera

###### *Emendamento*

(23) In alcune situazioni ***l'accessibilità dell'ambiente costruito è condizione necessaria per l'effettiva fruizione da***



circolazione dei servizi connessi e delle persone con disabilità. La presente direttiva consente perciò agli Stati membri di includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X.

***parte delle persone disabili dei servizi connessi.*** Requisiti comuni di accessibilità dell'ambiente costruito agevolerebbero la libera circolazione dei servizi connessi e delle persone con disabilità. La presente direttiva consente perciò agli Stati membri di includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 50**

#### *Testo della Commissione*

(50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

#### *Emendamento*

(50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con ***le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e*** gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d**

#### *Testo della Commissione*

d) apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori relative a servizi di media

#### *Emendamento*

d) apparecchiature terminali per consumatori relative a servizi di media audiovisivi ***ai sensi dell'articolo 1,***

audiovisivi.

*paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>.*

---

*<sup>1 bis</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) lettori per libri in formato elettronico*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori;*

*soppresso*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e) libri elettronici (e-book);*

*soppresso*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *La presente direttiva fa salvi i servizi radiofonici, i servizi di media audiovisivi e i servizi ad essi accessori nonché i beni e le prestazioni di servizi culturali.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6) *"servizi di media audiovisivi": i servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>;*

*soppresso*

---

<sup>1</sup> *Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis.** *I requisiti di cui agli allegati non possono in nessun caso ridurre i requisiti previsti dalla legislazione e dalle norme*

*nazionali vigenti che disciplinano l'accessibilità.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. *I servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori* devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

#### *Emendamento*

5. *Le apparecchiature terminali per consumatori* relative a servizi di media audiovisivi devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 8**

#### *Testo della Commissione*

8. I libri *elettronici (e-book)* devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.

#### *Emendamento*

8. I lettori per libri in formato *elettronico* devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*1 bis. I requisiti in materia di accessibilità di cui all'articolo 3 non si applicano qualora per tutti i consumatori siano disponibili, alle stesse condizioni, alternative praticabili in termini di accessibilità a prodotti o prestazioni di servizi.*

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Qualora gli operatori economici *si siano avvalsi* dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità *di vigilanza* competente *del mercato* dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Tale notifica include la valutazione di cui al paragrafo 3. Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità *di vigilanza del mercato* competente.

#### *Emendamento*

6. Qualora gli operatori economici *invochino il diritto di avvalersi* dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità competente dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Tale notifica include la valutazione di cui al paragrafo 3. Le microimprese *e le organizzazioni senza scopo di lucro* sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità competente.

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***6 bis. Al fine di assicurare la corretta applicazione e il controllo delle eccezioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, le autorità competenti avviano un dialogo strutturato con le organizzazioni di persone con disabilità.***

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su

#### *Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su

richiesta, tali autorità mettono a disposizione le informazioni in formati accessibili.

richiesta **di membri del pubblico interessato**, tali autorità mettono a disposizione le informazioni **sul proprio operato e sulle decisioni che hanno adottato** in formati accessibili.

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Articolo 19 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Procedura **a livello nazionale** per i prodotti **che comportano rischi connessi all'accessibilità**

#### *Emendamento*

Procedura per i prodotti **non conformi alle norme sull'accessibilità**

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Essi applicano tali disposizioni **a partire da [... insert date - six years after the entry into force of this Directive].**

#### *Emendamento*

2. Essi applicano tali disposizioni **in maniera progressiva in riferimento al ciclo di vita di un prodotto o di un servizio e comunque non oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Allegato I – Sezione IV – titolo

#### *Testo della Commissione*

**servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori;**

#### *Emendamento*

**apparecchiature terminali per consumatori** relative **a servizi di media audiovisivi;**

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva Allegato I – Sezione IV – lettera A

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **A. Servizi**

**soppresso**

**1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

**(a) garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori";**

**(b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:**

**(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

**(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

**(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);**

**(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a**

*livello di Unione e internazionale;*

*(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;*

*(e) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.*

#### **Emendamento 24**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato I – Sezione IV – lettera B – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**B. Relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori**

**soppresso**

#### **Emendamento 25**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato I – Sezione VII – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Libri elettronici (e-book)**

**Lettori per libri in formato elettronico**

#### **Emendamento 26**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato I – Sezione VII – lettera A**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**A. Servizi**

**soppresso**

**1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

**(a) garantendo l'accessibilità dei**



*prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B "Prodotti";*

*(b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:*

*(i) il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

*(ii) devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*

*(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);*

*(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

*(d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;*

*(e) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Sezione VII – lettera B – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**B. "Prodotti"**

**soppresso**

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, normative e amministrative degli Stati membri per quanto concerne i requisiti di accessibilità per prodotti e servizi
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	IMCO 18.1.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	CULT 18.1.2016
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Petra Kammerevert 2.2.2016
<b>Approvazione</b>	13.7.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 18 -: 10 0: 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Lybacka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Marc Joulaud, Dietmar Köster, Monika Smolková
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Julia Reid, Helga Stevens

3.3.2017

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi  
(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Relatore per parere: Rosa Estaràs Ferragut

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il relatore accoglie positivamente la pubblicazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, una proposta che conferma l'impegno della Commissione europea a favore del miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità nell'Unione europea.

È importante ricordare che l'atto proposto, anche noto come "Atto europeo sull'accessibilità", ha come obiettivo principale l'allineamento e l'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di accessibilità. I paesi firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sono già tenuti, in virtù dell'articolo 9, a includere nelle normative nazionali misure a favore dell'accessibilità. L'Unione europea sta dunque aiutando gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi grazie all'armonizzazione delle norme in materia, che consente di evitare la frammentazione nel mercato interno dell'UE.

È importante, a tal proposito, contestualizzare la proposta nel quadro del riesame cui il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha sottoposto l'Unione europea, nel corso del quale si è tenuto un dialogo costruttivo in occasione del 14° periodo di sessioni (il 27 e 28 agosto 2015 a Ginevra). A partire da tale dialogo il comitato sui diritti delle persone con disabilità ha adottato le sue osservazioni conclusive sull'UE, nelle quali assume particolare rilievo il riferimento alla proposta di direttiva e alle questioni ad essa connesse, in particolare al punto 29, nella sezione dedicata all'articolo 9 (Accessibilità). Qui, infatti, il comitato invita l'Unione europea ad adottare un atto europeo sull'accessibilità modificato, che preveda meccanismi di attuazione e reclamo efficaci e accessibili e che rispetti gli orientamenti formulati nell'osservazione generale n. 2 del comitato, in consultazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

In generale, si può considerare che l'atto in questione copra ampiamente i prodotti e i servizi legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), il che è un aspetto importante e positivo. Tuttavia, notevoli miglioramenti potrebbero essere apportati all'ambito di applicazione, in modo da coprire una gamma più vasta di beni e servizi tra cui i trasporti, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la formazione, l'edilizia abitativa, il turismo, le politiche assicurative, gli apparecchi elettrici, il commercio al dettaglio, le questioni legali, la giustizia, la cultura, le attività ricreative e lo sport.

### **Requisiti di accessibilità**

Occorre garantire che i requisiti siano accompagnati, nell'allegato della proposta, da spiegazioni e requisiti esaustivi e più dettagliati, che considerino le necessità di tutte le persone con disabilità, comprese le donne e le bambine con disabilità e le persone con disabilità che necessitano di maggiore sostegno.

I requisiti previsti per l'ambiente costruito non sono sufficienti. Si afferma che gli Stati membri "possono decidere" di includere l'ambiente costruito se è connesso alla fornitura del prodotto o del servizio. Occorre rafforzare questo aspetto con l'obbligo di rendere accessibile l'ambiente costruito: poco importa, per le persone con disabilità, se un servizio o un prodotto sia accessibile o meno se non possono poi accedervi fisicamente.

### **Obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori**

Dovrebbero essere in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche di accessibilità del prodotto in qualsiasi momento, e non solo "su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente".

### **Vigilanza del mercato dei prodotti**

Le informazioni detenute dalle autorità in merito alla mancata conformità ai requisiti di accessibilità dovrebbero rese pubbliche sistematicamente, non solo su richiesta.

### **Applicazione**

È positivo che la proposta di direttiva preveda la possibilità che i consumatori e/o gli organismi pubblici o le associazioni private intraprendano azioni legali presso i tribunali nazionali qualora assistano a casi di inadempimento della direttiva. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà cui devono far fronte molte persone con disabilità nel cercare di accedere al sistema giudiziario stesso, tale disposizione non è sufficiente per adottare le misure opportune nei confronti degli operatori economici. L'onere dell'applicazione non dovrebbe quindi essere assunto dai consumatori mediante le azioni individuali, ma dovrebbe affidarsi innanzitutto a un sistema globale di attuazione e monitoraggio, accompagnato da un meccanismo di reclamo per i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero accordare poteri significativi alle autorità di vigilanza del mercato per monitorare e assicurare la corretta applicazione della direttiva.

## **Sanzioni**

I proventi delle sanzioni dovrebbero essere reinvestiti in misure a favore dell'accessibilità. Occorre inoltre evitare che il pagamento delle sanzioni possa essere visto come un'alternativa "economica" all'applicazione dei requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Visto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 23 e 26,*

### **Emendamento 2**

#### **Proposta di direttiva Considerando 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di **determinati** prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità di prodotti e servizi accessibili sul mercato interno.

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità di prodotti e servizi accessibili **a tutti i cittadini** sul mercato interno e **creerà le condizioni necessarie per una partecipazione inclusiva e non**

*discriminatoria.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea il numero **di cittadini** con disabilità e/o **limitazioni funzionali** aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva **e facilita la** vita **indipendente**.

##### *Emendamento*

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea il numero **delle persone** con disabilità e **delle persone con menomazioni connesse all'età o con altre menomazioni** aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili **risponde alle esigenze dei consumatori**, rende possibile una società più inclusiva **ed è un prerequisito per l'autonomia di vita di tutti i cittadini**.

*(La prima parte dell'emendamento, che sostituisce la dicitura "cittadini con disabilità e/o limitazioni funzionali" con "persone con disabilità e persone con menomazioni connesse all'età o con altre menomazioni", si applica a tutto il testo, che deve essere modificato di conseguenza.)*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(2 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e le libertà fondamentali. È pertanto necessario che gli Stati membri adottino una prospettiva di parità di genere nelle decisioni relative alle misure e alle**

*prescrizioni in materia di accessibilità e maggiore partecipazione delle persone con disabilità e delle persone con menomazioni connesse all'età o con altre menomazioni al mercato interno.*

## **Emendamento 5**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) Oltre 80 milioni di persone con disabilità vivono nell'UE e hanno urgente bisogno di un ambiente accessibile. Le persone con disabilità hanno difficoltà a partecipare al mercato del lavoro e alle attività ricreative e, secondo le Nazioni Unite, l'incidenza della disabilità è di fatto più elevata tra le donne che tra gli uomini.*

## **Emendamento 6**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quater) Il fatto che le donne e le ragazze con disabilità siano esposte a forme multiple di discriminazione e che vi sia uno squilibrio di genere nell'ambito dell'assistenza rende necessaria una maggiore accessibilità in tutti i settori.*

## **Emendamento 7**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quinquies) L'invecchiamento della popolazione dell'Unione, in costante*



*aumento, porta a un incremento significativo delle persone con menomazioni connesse all'età che necessitano di prodotti e servizi accessibili e di un ambiente integrato ben concepito che consenta loro di proseguire le loro attività quotidiane.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 sexies) L'emarginazione delle donne con disabilità è maggiore rispetto all'isolamento a cui sono esposti gli uomini con disabilità.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 septies) Persistono forme e manifestazioni diverse di discriminazione multipla fondata sul genere e la disabilità e il loro insorgere si traduce in esclusione sociale (riduzione dell'autostima, dipendenza economica e isolamento sociale), scolastica (elevati tassi di analfabetismo e livelli di istruzione più bassi, specialmente tra le donne) ed esclusione dal mercato del lavoro (partecipazione minore al mercato del lavoro, tendenza a percepire una bassa retribuzione, lavoro temporaneo o precario), causando ulteriore stress e peso psicologico alle persone con disabilità, alle loro famiglie e alle persone che si prendono cura di loro.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 octies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 octies) Nonostante le numerose convenzioni internazionali e disposizioni del diritto dell'Unione, i cittadini non ne beneficiano ancora pienamente e i diritti sociali delle persone con disabilità non sono ancora pienamente rispettati, dal momento che, ad esempio, non vengono loro offerte pari ed eque possibilità di partecipare alla vita sociale ed economica. Le donne e le ragazze con disabilità rimangono ai margini dei processi decisionali, del progresso e dell'uguaglianza di genere.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 nonies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 nonies) L'accessibilità universale, la progettazione adeguata per tutti e la prospettiva di genere dovrebbero essere garantiti nei prodotti, strumenti, dispositivi e servizi di modo che possano essere correntemente utilizzati da uomini, ragazzi, donne e ragazze con disabilità.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità dei prodotti e

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità dei prodotti e

dei servizi per le persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità**, creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

dei servizi per le persone con **disabilità, con menomazioni connesse all'età o con altre menomazioni**, creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

*La modifica si applica a tutto il testo in esame; la sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.*

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di direttiva Considerando 4**

##### *Testo della Commissione*

(4) Le differenze in materia di requisiti nazionali di accessibilità scoraggiano i singoli professionisti, le PMI e le microimprese in particolare dall'avviare iniziative imprenditoriali al di fuori del proprio mercato nazionale. Attualmente i requisiti di accessibilità nazionali, o addirittura regionali o locali, predisposti dagli Stati membri differiscono per quanto riguarda sia la copertura sia il livello di dettaglio. Queste differenze incidono negativamente sulla competitività e **sulla crescita** a causa dei costi aggiuntivi sostenuti per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi accessibili per ciascun mercato nazionale.

##### *Emendamento*

(4) Le differenze in materia di requisiti nazionali di accessibilità scoraggiano i singoli professionisti, le PMI e le microimprese in particolare dall'avviare iniziative imprenditoriali al di fuori del proprio mercato nazionale. Attualmente i requisiti di accessibilità nazionali, o addirittura regionali o locali, predisposti dagli Stati membri differiscono per quanto riguarda sia la copertura sia il livello di dettaglio. Queste differenze incidono negativamente sulla competitività, **la crescita e la partecipazione dei consumatori**, a causa dei costi aggiuntivi sostenuti per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi accessibili per ciascun mercato nazionale. **Le autorità, i produttori e i fornitori di servizi nazionali si trovano altresì ad affrontare incertezze per quanto riguarda i requisiti di accessibilità relativi a potenziali servizi transfrontalieri e il quadro politico applicabile in materia di accessibilità.**

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Le PMI e le microimprese creano la maggioranza dei posti di lavoro nell'Unione, sebbene debbano far fronte a freni e ostacoli nell'ambito dello sviluppo dei loro prodotti e servizi, soprattutto in un contesto transfrontaliero. Gli Stati membri dovrebbero quindi facilitare il lavoro della PMI e delle microimprese armonizzando le disposizioni nazionali in materia di accessibilità e mantenendo nel contempo le garanzie necessarie.***

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) I consumatori di prodotti accessibili e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

(5) I consumatori di prodotti accessibili e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori ***e della mancanza di norme minime comuni sull'accessibilità a livello del mercato interno, e ciò riduce la possibilità di usufruire di tali prodotti e servizi, in particolare per coloro che hanno redditi inferiori e sono maggiormente esposti al rischio di povertà.*** La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare la mobilità e il commercio transfrontalieri e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione.

#### *Emendamento*

(6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, ***contribuire alla creazione di posti di lavoro***, creare economie di scala, agevolare la mobilità e il commercio transfrontalieri, ***ridurre gli ostacoli transfrontalieri e impedirne la creazione, nonché*** aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione ***e sul loro ulteriore sviluppo economico*** anziché impiegarle per rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione.

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento ***sociale e*** professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione ***dell'articolo*** 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

#### *Emendamento*

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità ***e delle persone con menomazioni connesse all'età o con altre menomazioni, in un'ottica di parità di genere, affinché possano*** beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione ***degli articoli 25 e 26*** della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea.

*(La prima parte dell'emendamento, che sostituisce la dicitura "persone con disabilità" con "persone con disabilità e persone con menomazioni connesse all'età o con altre menomazioni", si applica a tutto il testo, che deve essere modificato di conseguenza.)*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) Nell'Unione europea la disabilità è più diffusa tra le donne che tra gli uomini; le donne con disabilità devono far fronte a una discriminazione multipla e si trovano ad essere notevolmente ostacolate nel godimento dei loro diritti e delle loro libertà di base, ad esempio a causa di violenze di carattere fisico, emotivo, sessuale, economico e istituzionale e di discriminazioni nell'accesso all'istruzione e al lavoro, che possono portare all'isolamento sociale e a traumi psicologici; le donne sono anche condizionate dalla disabilità in maniera sproporzionata in quanto responsabili dell'assistenza dei loro familiari con disabilità e sono oggetto di discriminazione per associazione con maggiore frequenza rispetto agli uomini; la parità di trattamento e le politiche e le misure positive a favore delle donne con disabilità e delle madri di bambini con disabilità sono un diritto umano fondamentale nonché un obbligo etico.***

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è **fornire** è rendere disponibili i benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.

*Emendamento*

(10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è rendere disponibili i benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso, **agevolando il commercio e sostenendo l'occupazione all'interno dell'Unione**. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili **e le persone con menomazioni connesse all'età o con altre menomazioni** possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.

**Emendamento 20**

**Proposta di direttiva  
Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis) L'UNCRPD prevede, all'articolo 6, che le parti siano tenute ad adottare tutte le misure opportune per garantire assicurare appieno lo sviluppo, il progresso e l'emancipazione delle donne, mentre, all'articolo 9, riconosce che occorre adottare misure adeguate volte a garantire alle ragazze e donne con disabilità l'accesso concreto all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla**

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, **porterebbero a un ulteriore aumento delle** disparità fra disposizioni nazionali.

#### *Emendamento*

(13) L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità, **la "progettazione per tutti" e l'ambiente costruito. Occorre garantire una prospettiva di genere nell'ambito** dei prodotti, **degli strumenti, dei dispositivi e dei servizi affinché siano utilizzati comunemente da uomini, ragazzi, donne e ragazze con disabilità** che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, **sarebbero ulteriormente penalizzati dalle** disparità fra disposizioni nazionali.

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.

#### *Emendamento*

(15) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere, in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità come uno degli otto ambiti d'azione **e come presupposto inderogabile per la partecipazione alla società** e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.

---

<sup>33</sup> COM(2010) 636.

---

<sup>33</sup> COM(2010) 636.



## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) *È necessario introdurre i requisiti di accessibilità nel modo meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati.*

*Emendamento*

(18) *I requisiti previsti dalla presente direttiva devono garantire a tutti la possibilità di una piena partecipazione al mercato interno e mirare a ridurre gli ostacoli cui devono far fronte le persone con disabilità, onde assicurare il buon funzionamento del mercato interno, l'equità delle condizioni di vita e l'accessibilità della società in tutta l'Unione europea. Grazie all'incremento della partecipazione di tutti al mercato interno, gli operatori economici potranno ricercare nuove opportunità commerciali.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(21 bis) *L'integrazione della dimensione di genere nella proposta di direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi contribuirà a un approccio integrato volto a eliminare l'ulteriore discriminazione subita dalle donne con disabilità, dalle madri che utilizzano passeggini e dalle donne che prestano assistenza a persone non autosufficienti.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente **attraverso** il principio della progettazione universale o della "progettazione per tutti". L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.

*Emendamento*

(25) L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente **attuando** il principio della progettazione universale o della "progettazione per tutti". L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.

**Emendamento 26**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. Gli obblighi di valutazione della conformità dovrebbero incombere al fabbricante.

*Emendamento*

(30) Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. Gli obblighi di valutazione della conformità dovrebbero incombere al fabbricante. ***Tuttavia, i consumatori, le organizzazioni e le relative agenzie pubbliche dovrebbero avere l'opportunità di segnalare eventuali violazioni dei requisiti di cui alla presente direttiva da parte degli operatori economici, specialmente qualora i prodotti o i servizi forniti incidano negativamente sulle condizioni di vita delle persone con disabilità e/o sulle loro opportunità di partecipazione a livello del mercato interno, o qualora violino il principio della parità di genere.***

**Emendamento 27**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 39**

### *Testo della Commissione*

(39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

### *Emendamento*

(39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti **di accessibilità** applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva Considerando 41**

#### *Testo della Commissione*

(41) Per garantire un accesso efficace alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per dichiarare la conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili dovrebbero essere disponibili in un'unica dichiarazione UE di conformità. Al fine di ridurre gli oneri

#### *Emendamento*

(41) Per garantire un accesso efficace alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per dichiarare la conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili dovrebbero essere disponibili in un'unica dichiarazione UE di conformità, **attraverso la facilitazione**

amministrativi a carico degli operatori economici, essi dovrebbero poter includere in tale unica dichiarazione UE di conformità le singole dichiarazioni di conformità pertinenti.

*dell'accesso gratuito alle informazioni e soprattutto alle conoscenze specialistiche degli Stati membri.* Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, essi dovrebbero poter includere in tale unica dichiarazione UE di conformità le singole dichiarazioni di conformità pertinenti.

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva Considerando 42 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(42 bis) Nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero riesaminare la valutazione in collaborazione con le persone con disabilità e le relative organizzazioni.*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva Considerando 45**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(45) In conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti di accessibilità applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

(45) In conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura CE sul prodotto *e fornendo informazioni complementari per i prodotti e servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità*, il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti di accessibilità applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva Considerando 45 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(45 bis)** *Il diritto delle persone con una menomazione e degli anziani a partecipare e a essere integrati nella vita sociale e culturale dell'Unione è legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate e proporzionate per garantire che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione cerchino attivamente di rendere i contenuti accessibili alle persone con una disabilità visiva o uditiva entro il 2022.*

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di direttiva Considerando 48**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V.

(48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V **e che consultino periodicamente le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.**

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva Considerando 48 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(48 bis)** *L'istituzione di banche dati nazionali contenenti tutte le informazioni pertinenti al livello di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, consentirebbe una maggiore partecipazione alla vigilanza del mercato da parte delle persone con*

*limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, e delle relative organizzazioni.*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di direttiva Considerando 50**

#### *Testo della Commissione*

(50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

#### *Emendamento*

(50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con *le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, le organizzazioni per l'uguaglianza di genere e* gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva Considerando 54**

#### *Testo della Commissione*

(54) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di disposizioni diverse attualmente esistenti nei rispettivi

#### *Emendamento*

(54) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno *e al soddisfacimento dei bisogni di tutti i consumatori*, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di

ordinamenti giuridici, ma può piuttosto, a motivo della necessità di definire requisiti di accessibilità e disposizioni comuni per il funzionamento del mercato unico, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

disposizioni diverse attualmente esistenti nei rispettivi ordinamenti giuridici, ma può piuttosto, a motivo della necessità di definire requisiti di accessibilità e disposizioni comuni per il funzionamento del mercato unico, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) macchine per l'emissione di biglietti;

*Emendamento*

ii) macchine per l'emissione di biglietti ***nonché distributori automatici di cibi e bevande;***

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) elettrodomestici, compreso il relativo imballaggio;***

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) libri elettronici (e-book);

*Emendamento*

e) libri elettronici (e-book), ***contenuti digitali su supporto materiale, corsi online***

*e relativo materiale didattico;*

### **Emendamento 39**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) servizi postali.*

### **Emendamento 40**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis) "formato accessibile": formati adeguati a diversi tipi di disabilità, compreso l'uso della lingua dei segni, del Braille e della comunicazione aumentativa e alternativa;*

### **Emendamento 41**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 bis) "servizio di accesso": un servizio, ad esempio la descrizione audio, i sottotitoli per non udenti e ipoudenti nonché la lingua dei segni, che migliora l'accessibilità dei contenuti audiovisivi per le donne e gli uomini con disabilità;*

### **Emendamento 42**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 3**



*Testo della Commissione*

3. I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

*Emendamento*

3. I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti, *i distributori automatici di cibi e bevande* e i terminali per il check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

**Emendamento 43**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. *Gli elettrodomestici, compreso il loro imballaggio, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione X dell'allegato I.***

**Emendamento 44**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.

4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I. ***Gli Stati membri assicurano la disponibilità costante, su tutto il rispettivo territorio nazionale, di almeno un servizio relay basato su testo e un servizio relay basato su video, in consultazione con le organizzazioni degli utenti, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, e garantiscono che tali servizi relay siano interoperabili con i servizi di telefonia.***

*Gli Stati membri garantiscono altresì la disponibilità di comunicazioni audio, video e testuali in tempo reale (conversazione globale) con i servizi di emergenza nazionali, regionali e locali, comprese le linee di supporto (come quelle che offrono protezione alle donne vittime di violenza).*

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Per consentire alle persone con limitazioni funzionali, comprese quelle con disabilità, di utilizzare i servizi di media audiovisivi, gli Stati membri assicurano l'accessibilità di tali servizi anche nella lingua dei segni, con sottotitoli, descrizioni audio e una guida comprensibile del programma, prestando particolare attenzione all'accessibilità dei servizi di media audiovisivi per bambini.*

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 10

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

10. Gli Stati membri **possono decidere, alla luce delle circostanze nazionali**, che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone

10. Gli Stati membri **garantiscono** che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi **e dei prodotti** di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari **e postali** nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con

con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità.

limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità *e gli anziani*.

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tali registri sono resi pubblici e aggiornati continuamente con le misure adottate dal fabbricante in relazione ai prodotti non conformi e ai prodotti ritirati.***

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 5 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

9. I fabbricanti, ***a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima*** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa ***da tale autorità***. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato e garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.

9. I fabbricanti ***forniscono alle autorità nazionali competenti*** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa ***dall'autorità in questione***. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato e garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.

#### **Emendamento 49**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7 bis. Tali registri sono resi pubblici e aggiornati continuamente con le misure adottate dall'importatore in relazione ai***

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 9**

#### *Testo della Commissione*

9. Gli importatori, ***a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima*** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa ***da tale autorità***. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

#### *Emendamento*

9. Gli importatori ***forniscono alle autorità nazionali competenti*** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa ***dall'autorità in questione***. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. I distributori, ***a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima*** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con ***tale*** autorità, su ***sua*** richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

#### *Emendamento*

6. I distributori ***forniscono alle autorità nazionali competenti*** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con ***l'autorità o le*** autorità ***in questione***, su ***loro*** richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. I fornitori di servizi, **a seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima** tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.

#### *Emendamento*

4. I fornitori di servizi **forniscono alle autorità nazionali competenti** tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità pertinenti di cui all'articolo 3. Qualora sia stata utilizzata l'eccezione di cui all'articolo 12, la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità sono soggetti a tale eccezione.

#### *Emendamento*

1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità pertinenti di cui all'articolo 3. Qualora sia stata utilizzata l'eccezione di cui all'articolo 12, la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità sono soggetti a tale eccezione **e ne riporta la motivazione.**

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni detenute dalle autorità di vigilanza del mercato in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità pertinenti di cui all'articolo 3 e in merito alla valutazione

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni detenute dalle autorità di vigilanza del mercato in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità pertinenti di cui all'articolo 3 e in merito alla valutazione

delle eccezioni di cui all'articolo 12 siano messe a disposizione dei consumatori **su loro richiesta e** in un formato accessibile, salvo nel caso in cui tali informazioni non possano essere fornite per i motivi di riservatezza previsti all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008.

delle eccezioni di cui all'articolo 12 siano messe a disposizione dei consumatori in un formato accessibile, salvo nel caso in cui tali informazioni non possano essere fornite per i motivi di riservatezza previsti all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008.

## **Emendamento 55**

### **Proposta di direttiva Articolo 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 18 bis**

##### **Banche dati nazionali**

***Gli Stati membri creano e aggiornano periodicamente una banca dati nazionale, accessibile a tutti i cittadini e ai soggetti interessati, che contenga tutte le informazioni pertinenti al livello di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.***

## **Emendamento 56**

### **Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) disposizioni in base alle quali un consumatore può, a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;

a) disposizioni in base alle quali un consumatore può, a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate; ***i meccanismi di reclamo dovrebbero essere efficaci, trasparenti e accessibili, in linea con l'articolo 9 della convenzione;***

## Emendamento 57

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) disposizioni in base alle quali si stabilisce un meccanismo globale di reclamo per i consumatori, dotato di risorse adeguate, a integrazione di un sistema di attuazione e monitoraggio.***

## Emendamento 58

### Proposta di direttiva

#### Articolo 26 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni previste sono ***sufficientemente*** efficaci, proporzionate e dissuasive ***da non costituire, per gli operatori economici, un'alternativa all'adempimento dell'obbligo di rendere accessibili i loro prodotti o servizi.***

## Emendamento 59

### Proposta di direttiva

#### Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. I proventi ottenuti dalle sanzioni sono reinvestiti in misure a favore dell'accessibilità.***

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [... insert date - **six** years after the entry into force of this Directive].

#### *Emendamento*

2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [... insert date - **five** years after the entry into force of this Directive].

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva Articolo 28 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Entro [...insert date - **five** years after the application of this Directive], e successivamente ogni **cinque** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

#### *Emendamento*

Entro [...insert date - **three** years after the application of this Directive], e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, **incluse** le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone anziane.

#### *Emendamento*

3. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni **e delle raccomandazioni** delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, **in particolare** le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone anziane.

## Emendamento 63

### Proposta di direttiva Allegato I – sezione IX – parte B – paragrafo 1 – lettera e



*Testo della Commissione*

e) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ***ove necessario*** un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

*Emendamento*

e) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente, ***uniforme*** e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

**Emendamento 64**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IX – parte B – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

*Emendamento*

f) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi, ***come ad esempio le informazioni sulla disponibilità online di interpreti per le persone con menomazioni funzionali, comprese quelle con disabilità;***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi	
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	IMCO 18.1.2016	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	FEMM 10.3.2016	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Rosa Estaràs Ferragut 18.2.2016	
<b>Esame in commissione</b>	7.11.2016	29.11.2016
<b>Approvazione</b>	28.2.2017	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 28 -: 1 0: 3	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Daniela Aiuto, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Rosa Estaràs Ferragut, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Clare Moody, Mylène Troszczynski	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

28	+
ECR	Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská
EFDD	Daniela Aiuto
GUE/NGL	Malin Björk, Kostadinka Kuneva
PPE	Rosa Estaràs Ferragut, Ildikó Gáll-Pelcz, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna Záborská
S&D	Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Clare Moody, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues
VERTS/ALE	Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

1	-
ALDE	Angelika Mlinar

3	0
ENF	Mylène Troszczynski
GUE/NGL	João Pimenta Lopes
NI	Krisztina Morvai

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

6.2.2017

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

Relatore per parere: Kostadinka Kuneva

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il proposto "Atto europeo sull'accessibilità" è un elemento essenziale di una legislazione in grado di migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità, gli anziani e tutte le persone con menomazioni a un elenco concreto di prodotti e servizi in tutta l'UE, nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD).

La commissione PETI accoglie con favore la proposta della Commissione quale misura positiva verso un mercato interno più inclusivo inteso a soddisfare anche le esigenze dei cittadini più vulnerabili. Le misure proposte dovrebbero essere adottate nonostante il fatto che non sia prevista l'applicazione obbligatoria della UNCRPD da parte degli Stati membri e pertanto il problema generale dell'eliminazione degli ostacoli per le persone con disabilità non è risolto.

Poiché il campo di applicazione della proposta è limitato agli aspetti specifici dei servizi e dei prodotti, disciplinando pertanto solo in parte il diritto relativo ai requisiti di accessibilità, è opportuno valutare la possibilità di adottare un approccio olistico al fine di porre rimedio ad eventuali omissioni che privano le misure pertinenti della loro piena utilità.

L'Atto dovrebbe necessariamente contemplare oltre all'ambito della progettazione e a quanto specificato nell'elenco concreto di prodotti e servizi, l'obbligo di realizzare un ambiente accessibile ad essi, altrimenti non è possibile utilizzarli concretamente.

Tenendo conto del fatto che gli adeguamenti prescritti affinché le imprese sviluppino prodotti accessibili sono costosi, che la maggior parte delle persone con menomazioni si trova di fronte a gravi vincoli finanziari, non ha accesso all'occupazione e vive spesso sulla soglia o a rischio di povertà, occorre garantire che non saranno loro a sostenere i costi per l'adeguamento dei prodotti e dei servizi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto esaminare le

modalità per beneficiare dei finanziamenti dell'UE sostenendo soprattutto le PMI, le quali avranno maggiori difficoltà a introdurre le necessarie modifiche.

Se verrà usata l'espressione "persone con disabilità o con limitazioni funzionali", la nuova direttiva non sarà la più inclusiva possibile, in quanto non rispecchia né la portata né l'eterogeneità e la complessità dei problemi delle persone interessate. Inoltre, la definizione suggerita si basa sul modello medico e non è uguale a quella dell'UNCRPD che si basa sul modello sociale. Si propone pertanto la definizione di "persone con disabilità e persone con menomazioni connesse all'età o con altre menomazioni".

Al fine di evitare vuoti normativi indesiderati, si raccomanda di includere nel campo di applicazione della direttiva le infrastrutture di trasporto e i veicoli che non sono contemplati in modo esplicito dalla regolamentazione dell'UE riguardante l'accessibilità.

Sebbene la proposta sia rivolta ai prodotti di nuova produzione, la necessità di adeguare i prodotti già in circolazione è ovvia e confermata da un importante numero di petizioni, le quali attestano che numerose necessità in termini di vita e mobilità quotidiane restano da migliorare e continuano ad essere inaccessibili. Dopo l'attuazione della direttiva e la valutazione in consultazione con le parti interessate, essa dovrebbe essere riesaminata prevedendo l'estensione del suo campo di applicazione al fine di contemplare gradualmente anche i prodotti che sono già in circolazione.

Anche se la proposta contiene il termine "comprensibile" nell'allegato I quale criterio per agevolare l'accesso alle persone con disabilità intellettive, la commissione PETI raccomanda di valutare la possibilità di includere il termine "comprensibile" come requisito in relazione a tutti i prodotti e servizi pertinenti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva e dei suoi allegati.

Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità non riconosce la nozione di "onere sproporzionato" e se ciò è considerato un motivo per non applicare la direttiva potrebbe essere pericoloso consentire ad alcune parti interessate di liberarsi dei loro obblighi. I criteri per definire cosa debba essere considerato un "onere sproporzionato" vanno stabiliti con estrema attenzione.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per le petizioni invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Visto 1 bis (nuovo)**

*visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 26,*

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 1

*Testo della Commissione*

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di **determinati** prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità di prodotti e servizi accessibili sul mercato interno.

*Emendamento*

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità di prodotti e servizi accessibili sul mercato interno.

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Considerando 2

*Testo della Commissione*

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea il numero di **cittadini** con disabilità e/o **limitazioni funzionali aumenterà considerevolmente**. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e **facilita la** vita indipendente.

*Emendamento*

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata. **Ciò si riflette nell'ingente numero di petizioni ricevute dal Parlamento europeo che esprimono preoccupazione in merito all'accessibilità di prodotti e servizi.** Con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea **aumenterà considerevolmente** il numero di **persone** con disabilità e **di persone con disturbi legati all'età o di altro tipo**. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e **rappresenta una condizione fondamentale ai fini di una** vita indipendente.

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 bis) Le donne e le ragazze con disabilità sono esposte a molteplici forme di discriminazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e le libertà fondamentali.**

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità, creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità, **le persone con disturbi legati all'età o di altro tipo**, creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) Le differenze in materia di requisiti nazionali di accessibilità scoraggiano i singoli professionisti, le PMI e le microimprese in particolare dall'avviare iniziative imprenditoriali al di fuori del proprio mercato nazionale. Attualmente i requisiti di accessibilità nazionali, o

(4) Le differenze in materia di requisiti nazionali di accessibilità scoraggiano i singoli professionisti, le PMI e le microimprese in particolare dall'avviare iniziative imprenditoriali al di fuori del proprio mercato nazionale. Attualmente i requisiti di accessibilità nazionali, o addirittura regionali

addirittura regionali o locali, predisposti dagli Stati membri differiscono per quanto riguarda sia la copertura sia il livello di dettaglio. Queste differenze incidono negativamente sulla competitività e sulla crescita a causa dei costi aggiuntivi sostenuti per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi accessibili per ciascun mercato nazionale.

o locali, predisposti dagli Stati membri differiscono per quanto riguarda sia la copertura sia il livello di dettaglio. Queste differenze incidono negativamente sulla competitività e sulla crescita a causa dei costi aggiuntivi sostenuti per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi accessibili per ciascun mercato nazionale. ***Nello stesso tempo, le autorità nazionali, i fabbricanti e i fornitori di servizi si scontrano con una mancanza di chiarezza riguardo ai requisiti di accessibilità per eventuali servizi transfrontalieri, come pure riguardo al quadro orientativo vigente in materia di accessibilità.***

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare la mobilità e il commercio transfrontalieri e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione.

#### *Emendamento*

(6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare la mobilità e il commercio transfrontalieri, ***riducendo ed evitando gli ostacoli, e agevolare la libera circolazione di prodotti, servizi e persone con disabilità, nonché*** aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione.

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) I vantaggi dell'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per il mercato

#### *Emendamento*

(7) I vantaggi dell'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per il mercato interno



interno sono stati dimostrati dall'applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli ascensori<sup>31</sup> e del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il settore dei trasporti<sup>32</sup>.

sono stati dimostrati dall'applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli ascensori<sup>31</sup> e del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il settore dei trasporti<sup>32</sup>; ***tuttavia, gli Stati membri non attuano in modo integrale tale direttiva né applicano appieno il regolamento e, nei casi in cui ciò avviene, si riscontrano disomogeneità.***

---

<sup>31</sup> Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

<sup>32</sup> Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

---

<sup>31</sup> Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

<sup>32</sup> Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione ***dell'articolo 26*** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

#### *Emendamento*

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità ***e delle persone con disturbi legati all'età o di altro tipo*** di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione ***degli articoli 25 e 26*** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea.

### *Motivazione*

*L'articolo 25 relativo ai diritti degli anziani sancito dalla Carta dei diritti fondamentali stabilisce quanto segue:*

*"L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale".*

### **Emendamento 10**

#### **Proposta di direttiva Considerando 10**

##### *Testo della Commissione*

(10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire *è rendere disponibili i* benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.

##### *Emendamento*

(10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso, ***agevolando il commercio e sostenendo l'occupazione all'interno dell'Unione***. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili ***e le persone con disturbi legati all'età o di altro tipo*** possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.

### **Emendamento 11**

#### **Proposta di direttiva Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) All'articolo 9 la Convenzione dispone che le parti adottino misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, *l'* accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha segnalato la necessità di creare un quadro legislativo con parametri concreti, applicabili e temporalmente definiti per monitorare la graduale attuazione dell'accessibilità.

*Emendamento*

(12) All'articolo 9 la Convenzione dispone che le parti adottino misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, ***lo stesso*** accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha segnalato la necessità di creare un quadro legislativo con parametri concreti, applicabili e temporalmente definiti per monitorare la graduale attuazione dell'accessibilità.

**Emendamento 12**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari ***sull'accessibilità dei*** prodotti e ***dei*** servizi che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.

*Emendamento*

(13) L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari ***anche per l'ambiente costruito in relazione alla fornitura di*** prodotti e servizi che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere<sup>33</sup> in linea con la

*Emendamento*

(15) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere<sup>33</sup>, in linea con la

Convenzione, individua l'accessibilità come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.

---

<sup>33</sup> COM(2010) 636.

Convenzione, individua l'accessibilità come uno degli otto ambiti d'azione **e presupposto inderogabile per la partecipazione alla società** e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.

---

<sup>33</sup> COM(2010) 636 *def.*

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e gli anziani**, per i quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.

#### *Emendamento*

(16) I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con **disabilità e alle persone con disturbi legati all'età o di altro tipo**, per i quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) È necessario introdurre i requisiti di accessibilità nel modo meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, **in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati**.

#### *Emendamento*

(18) È necessario introdurre i requisiti di accessibilità **che consentano a tutte le persone di utilizzare integralmente i prodotti, i servizi e le infrastrutture disciplinati dalla presente direttiva** nel modo **più efficace e** meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri.

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) È pertanto necessario specificare i requisiti di accessibilità per l'immissione sul mercato di prodotti e servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva al fine di garantire la loro libera circolazione nel mercato interno.

#### *Emendamento*

(19) È pertanto necessario specificare i requisiti di accessibilità per l'immissione sul mercato di prodotti e servizi ***nonché per l'ambiente costruito connesso alla fornitura di tali prodotti e servizi*** che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva al fine di garantire la loro libera circolazione nel mercato interno ***e la mobilità delle persone.***

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Gli Stati membri devono adottare tutte le misure adeguate a garantire che, laddove i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva siano conformi ai pertinenti requisiti di accessibilità, la loro libera circolazione nell'Unione non sia impedita per motivi di accessibilità.

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana.)*

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) In alcune situazioni, requisiti comuni di accessibilità dell'ambiente costruito ***agevolerebbero*** la libera circolazione dei servizi connessi e delle persone con disabilità. La presente direttiva ***consente perciò agli Stati membri di includere*** l'ambiente costruito utilizzato

#### *Emendamento*

(23) In alcune situazioni ***l'accessibilità dell'ambiente costruito è condizione necessaria ai fini della piena fruizione dei servizi interessati da parte delle persone con disabilità.*** Requisiti comuni di accessibilità dell'ambiente costruito ***dovrebbero agevolare*** la libera circolazione dei servizi connessi e

per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X.

delle persone con disabilità. La presente direttiva **include** perciò l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X.

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai requisiti di accessibilità della presente direttiva. Tale è il caso, ad esempio, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup>, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup> e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup>, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della "progettazione per tutti".

#### *Emendamento*

(24) È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai requisiti di accessibilità della presente direttiva. Tale è il caso, ad esempio, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup>, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup> e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup>, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della "progettazione per tutti". ***Analogamente, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37 bis</sup>, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37 ter</sup> nonché qualsiasi altro atto legislativo vigente dell'Unione dovranno tenere conto dell'accessibilità per le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età o di altro tipo. Qualsiasi altra normativa futura dell'Unione con riferimento all'accessibilità per le persone con disabilità dovrebbe aiutare i consumatori ad adottare decisioni informate e le istituzioni dell'Unione dovrebbero tenere conto dell'accessibilità in sede di revisione della normativa dell'Unione.***

<sup>35</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

<sup>36</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>37</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

<sup>35</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

<sup>36</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>37</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

*<sup>37 bis</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).*

*<sup>37 ter</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).*

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) Le PMI e le microimprese danno lavoro alla maggioranza degli occupati nell'Unione e sono di fondamentale importanza per **la crescita futura**, ma molto spesso si trovano di fronte a difficoltà e

#### *Emendamento*

(26) Le PMI e le microimprese danno lavoro alla maggioranza degli occupati nell'Unione e sono di fondamentale importanza per **lo sviluppo economico futuro**, ma molto spesso si trovano di fronte a

ostacoli nello sviluppare i loro prodotti o servizi, in particolare nel contesto transfrontaliero. È quindi necessario facilitare il lavoro della PMI e delle microimprese armonizzando le disposizioni nazionali in materia di accessibilità e mantenendo nel contempo le garanzie necessarie.

difficoltà e ostacoli nello sviluppare i loro prodotti o servizi, in particolare nel contesto transfrontaliero. È quindi necessario facilitare il lavoro della PMI e delle microimprese armonizzando le disposizioni nazionali in materia di accessibilità e mantenendo nel contempo le garanzie necessarie.

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Considerando 29

#### *Testo della Commissione*

(29) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione dell'accessibilità e una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

#### *Emendamento*

(29) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura ***nonché dei requisiti di accessibilità***, in modo da garantire un elevato livello di protezione dell'accessibilità e una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Considerando 30

#### *Testo della Commissione*

(30) Il fabbricante, ***che possiede*** conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, ***è nella posizione migliore per eseguire la*** procedura completa di valutazione della conformità. Gli obblighi di valutazione della conformità dovrebbero incombere ***al fabbricante***.

#### *Emendamento*

(30) Il fabbricante ***fornisce le*** conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, ***coadiuvando l'esecuzione della*** procedura completa di valutazione della conformità. Gli obblighi di valutazione della conformità dovrebbero incombere ***all'autorità di vigilanza competente del mercato, in cooperazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, tenendo debitamente conto della riservatezza e dei segreti commerciali***.

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva



## Considerando 32

### *Testo della Commissione*

(32) Gli importatori dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva, **e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato** adeguate procedure di valutazione della conformità di tali prodotti.

### *Emendamento*

(32) Gli importatori dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva, **fornendo tutte le informazioni necessarie all'autorità di vigilanza competente del mercato ai fini dello svolgimento delle** adeguate procedure di valutazione della conformità di tali prodotti.

## Emendamento 24

### **Proposta di direttiva Considerando 36**

### *Testo della Commissione*

(36) Per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità dovrebbero applicarsi soltanto se e in quanto non impongano un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o non richiedano un cambiamento dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale conformemente ai criteri specificati.

### *Emendamento*

(36) Per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità dovrebbero applicarsi soltanto se e in quanto non impongano un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o non richiedano un cambiamento dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale conformemente ai criteri specificati. **Tuttavia occorrono meccanismi di controllo per verificare, ove necessario, la deroga dall'applicazione dei requisiti di accessibilità.**

### *Motivazione*

*L'espressione "onere sproporzionato" è troppo vaga e generale. Essa lascia anche alle grandi opere pubbliche un ampio margine per rimanere inaccessibili se le autorità competenti interessate si basano sul "beneficio previsto" per le persone con disabilità e sulla "stima dei costi di adeguamento" per stabilire, ad esempio, se un servizio sarà accessibile.*

## Emendamento 25

### **Proposta di direttiva Considerando 37**

(37) La presente direttiva dovrebbe **seguire** il principio "pensare anzitutto in piccolo" e **tenere** conto degli oneri amministrativi che le PMI si trovano ad affrontare. Essa dovrebbe fissare norme poco gravose in termini di valutazione della conformità e stabilire clausole di salvaguardia per gli operatori economici, anziché prevedere eccezioni e deroghe generali per tali imprese. Di conseguenza, al momento di stabilire le regole per la selezione e l'attuazione delle procedure di valutazione della conformità più appropriate, bisognerebbe prendere in considerazione la situazione delle PMI e **limitare** gli obblighi di valutazione della conformità ai requisiti di accessibilità **in modo che** non **costituiscano** un onere sproporzionato per le PMI. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero inoltre operare in modo proporzionato rispetto **alle dimensioni delle imprese e** alla limitata natura seriale o non seriale della produzione in questione, senza creare inutili ostacoli alle piccole e medie imprese e senza compromettere la protezione degli interessi pubblici.

(37) La presente direttiva dovrebbe **essere di ampia portata pur seguendo** il principio "pensare anzitutto in piccolo" e **tenendo** conto degli oneri amministrativi **e delle difficoltà** che le PMI si trovano ad affrontare. Essa dovrebbe fissare norme poco gravose in termini di valutazione della conformità e stabilire clausole di salvaguardia per gli operatori economici, anziché prevedere eccezioni e deroghe generali per tali imprese. **Sebbene le deroghe alle norme sulla valutazione della conformità andrebbero interpretate in modo restrittivo, esse dovrebbero parimenti essere applicate in maniera proporzionale, in modo da non pregiudicare la finalità del sostegno alle PMI.** Di conseguenza, al momento di stabilire le regole per la selezione e l'attuazione delle procedure di valutazione della conformità più appropriate, bisognerebbe prendere in considerazione la situazione delle PMI e gli obblighi di valutazione della conformità ai requisiti di accessibilità non **dovrebbero costituire** un onere sproporzionato per le PMI. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero inoltre operare in modo proporzionato rispetto alla limitata natura seriale o non seriale della produzione in questione, senza creare inutili ostacoli alle piccole e medie imprese e senza compromettere la protezione degli interessi pubblici.

*Motivazione*

*Vi era una contraddizione in quanto, da un lato, si chiede di non accollare un onere sproporzionato sulle piccole e medie imprese e, dall'altro, si precisa che le deroghe alle norme andrebbero interpretate in modo restrittivo. L'emendamento è un tentativo di chiarire che, anche se l'obiettivo è quello di sostenere le PMI, la possibilità di ricorrere alle deroghe non dovrebbe essere utilizzata abusivamente.*

**Emendamento 26**

**Proposta di direttiva  
Considerando 37 bis (nuovo)**

**(37 bis) Qualora abbiano fatto ricorso alle clausole di salvaguardia per un prodotto o servizio specifico, gli operatori economici dovrebbero informare i consumatori della difformità totale o parziale del prodotto o servizio in questione rispetto ai requisiti di accessibilità previsti dalla presente direttiva, indicando i motivi della divergenza totale o parziale dalla normativa. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile per i consumatori.**

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva Considerando 39

*Testo della Commissione*

(39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.

*Emendamento*

(39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti **di accessibilità** applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate. **La Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'emanazione di ulteriori richieste di normazione su questioni specifiche concernenti la presente direttiva, in quanto le norme UE armonizzate possono agevolare significativamente l'attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri e del settore privato. A tale riguardo, le organizzazioni di persone con disabilità dovrebbero essere coinvolte o consultate direttamente in sede di elaborazione di tali**

*norme.*

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

---

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva Considerando 40**

#### *Testo della Commissione*

(40) In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni per i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva.

#### *Emendamento*

(40) In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni per i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva ***con la partecipazione delle organizzazioni delle persone con disabilità.***

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva Considerando 42 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(42 bis) Nel vigilare sul mercato dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero riesaminare la valutazione della conformità in collaborazione con le persone con disabilità e le relative organizzazioni.***

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Considerando 43

#### *Testo della Commissione*

(43) Per i servizi le informazioni necessarie a valutare la conformità ai requisiti di accessibilità dovrebbero essere fornite nelle condizioni generali o in un documento equivalente.

#### *Emendamento*

(43) Per i servizi le informazioni necessarie a valutare la conformità ai requisiti di accessibilità dovrebbero essere fornite nelle condizioni generali o in un documento equivalente ***in formati accessibili per le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età o di altro tipo (ad esempio Braille, audio per non vedenti o persone con disabilità visive).***

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Considerando 44

#### *Testo della Commissione*

(44) La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva, è la conseguenza visibile di un processo complessivo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali che disciplinano la marcatura CE del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

#### *Emendamento*

(44) La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva, è la conseguenza visibile di un processo complessivo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali che disciplinano la marcatura CE del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. ***Sarebbe opportuno introdurre un sistema di marcatura inteso a indicare con maggiore chiarezza per tutti i consumatori, comprese le persone con disabilità, con disturbi legati all'età o di altro tipo, che determinati prodotti e i servizi sono conformi alla presente direttiva. La marcatura CE dovrebbe quindi essere integrate da informazioni sull'imballaggio per indicare l'accessibilità agli utenti.***

---

<sup>40</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

---

<sup>40</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva Considerando 45**

#### *Testo della Commissione*

(45) In conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti di accessibilità applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

#### *Emendamento*

(45) In conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura CE sul prodotto ***e fornendo informazioni complementari per i prodotti e servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità***, il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti di accessibilità applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

## **Emendamento 33**

### **Proposta di direttiva Considerando 48**

#### *Testo della Commissione*

(48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V.

#### *Emendamento*

(48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V ***e che consultino periodicamente le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità***.

## **Emendamento 34**

### **Proposta di direttiva Considerando 48 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(48 bis)** *L'istituzione di banche dati nazionali contenenti tutte le informazioni pertinenti sul livello di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dovrebbe consentire una maggiore partecipazione alla vigilanza del mercato dei prodotti da parte delle persone con disabilità, con disturbi legati all'età o di altro tipo e delle relative organizzazioni.*

### **Emendamento 35**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 49 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(49 bis)** *È opportuno istituire a livello nazionale ed europeo banche dati sui prodotti non accessibili.*

### **Emendamento 36**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 50**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

(50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con **le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità** e gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva Considerando 54

#### *Testo della Commissione*

(54) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di disposizioni diverse attualmente esistenti nei rispettivi ordinamenti giuridici, ma può piuttosto, a motivo della necessità di definire requisiti di accessibilità e disposizioni comuni per il funzionamento del mercato unico, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

#### *Emendamento*

(54) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno **e al soddisfacimento dei bisogni di tutti i consumatori**, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di disposizioni diverse attualmente esistenti nei rispettivi ordinamenti giuridici, ma può piuttosto, a motivo della necessità di definire requisiti di accessibilità e disposizioni comuni per il funzionamento del mercato unico, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva Considerando 54 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(54 bis) I requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della presente direttiva fanno spesso riferimento a termini impiegati solitamente per ragioni di accessibilità e in altre normative armonizzate dell'Unione come la direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 <sup>1 bis</sup>. Tali termini sono "percepibile", "comprensibile", "utilizzabile" e "solido". Percepibilità, nel senso che le informazioni, compresi i componenti**



*dell'interfaccia utente, devono essere presentabili agli utenti in modalità percepibili; utilizzabilità, nel senso che le parti utilizzabili, compresi i componenti e la navigazione dell'interfaccia utente, devono essere utilizzabili; comprensibilità, nel senso che le informazioni, compreso il funzionamento dell'interfaccia utente, devono essere comprensibili, e solidità, nel senso che i contenuti devono essere abbastanza solidi da poter essere interpretati con sicurezza da una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive.*

---

*<sup>1 bis</sup> Direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L...).*

## **Emendamento 39**

### **Proposta di direttiva Considerando 54 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(54 ter) La direttiva si applica a tutte le modalità di fornitura di beni e servizi, inclusa la vendita a distanza.*

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti:

1. *La presente direttiva istituisce un quadro per la definizione dei requisiti di accessibilità dell'Unione per i prodotti cui si al presente paragrafo e per i servizi di cui al paragrafo 2 e successivi, al fine di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno e, al contempo, migliorare*

***L'accessibilità di tali prodotti e servizi per persone con disabilità e persone con disturbi legati all'età o di altro genere.***

I capi I, da II a V e VII si applicano, *su base non esclusiva*, ai seguenti prodotti:

#### **Emendamento 41**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto i**

*Testo della Commissione*

i) sportelli automatici;

*Emendamento*

i) sportelli automatici *e terminali di pagamento*;

#### **Emendamento 42**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) elettrodomestici, tra cui quelli utilizzati mediante un'interfaccia utente.*

#### **Emendamento 43**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) servizi telefonici e relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori;

*Emendamento*

a) servizi telefonici e relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori, *nonché l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei negozi e centri servizi gestiti da operatori telefonici*;

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di direttiva**

## Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili;

*Emendamento*

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili **e relative infrastrutture, incluso l'ambiente gestito da fornitori di servizi e operatori di infrastrutture;**

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) servizi bancari;

*Emendamento*

d) servizi bancari **e di pagamento, nonché l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi bancari;**

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) commercio elettronico.

*Emendamento*

f) commercio elettronico, **siti web dei mezzi di comunicazione e di informazione, piattaforme online e media sociali;**

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f bis) servizi di alloggio.**

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 1

##### *Testo della Commissione*

1) "prodotti e servizi accessibili": i prodotti e i servizi che sono percepibili, utilizzabili e comprensibili per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri;

##### *Emendamento*

1) "prodotti e servizi accessibili": i prodotti e i servizi che sono percepibili, utilizzabili e comprensibili per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, ***tra cui quelle con disturbi legati all'età o altri fattori***, su base di uguaglianza con gli altri;

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 10

##### *Testo della Commissione*

10) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

##### *Emendamento*

10) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto ***o lo modifica in modo da alterare significativamente le sue caratteristiche d'uso e di qualità*** oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 15

##### *Testo della Commissione*

15) "consumatore": qualsiasi persona fisica che acquista il prodotto in questione o è un destinatario del servizio in questione per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

##### *Emendamento*

15) "consumatore": qualsiasi persona fisica che acquista il prodotto in questione o ***ne è l'utilizzatore finale o*** è un destinatario del servizio in questione, ***a livello privato o collettivo, e*** per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 bis) "fornitore di servizi": un cittadino o una persona giuridica nell'Unione ai sensi dell'articolo 48 del trattato e stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 21 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 ter) "tecnologia assistiva": qualsiasi elemento, parte di apparecchiatura o sistema di prodotti utilizzati per accrescere, mantenere o migliorare le capacità funzionali delle persone con disabilità e delle persone con disturbi legati all'età o di altro tipo;*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 21 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 quater) "servizio di accesso": un servizio come descrizione audio, sottotitoli per non udenti e audiolesi, nonché lingua dei segni, che migliora l'accessibilità dei contenuti audiovisivi per le persone con disabilità;*

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 21 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 quinquies) "sottotitoli per non udenti e audiolesi": testi visivi alternativi sincronizzati per le informazioni audio vocali e non vocali necessarie alla comprensione del contenuto mediatico;*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 21 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 sexies) "descrizione audio": narrazione audio supplementare, intervallata da dialoghi, che descrive gli aspetti rilevanti del contenuto visivo dei media audiovisivi che non può essere compreso tramite la sola traccia audio principale;*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 21 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 septies) "sottotitolazione audio": lettura ad alta voce dei sottotitoli nella lingua nazionale quando il parlato audio è in un'altra lingua;*

## **Emendamento 57**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 21 octies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 octies) "servizi relè": servizi di telefonia operati da interpreti che consentono alle persone non udenti o audiolese o con disturbi del linguaggio di comunicare telefonicamente grazie all'assistenza di un interprete con una persona avente facoltà uditive "funzionalmente equivalenti" alle capacità di una persona senza disabilità;*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 21 nonies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 nonies) "testo in tempo reale": comunicazione che si avvale della trasmissione del testo in cui i caratteri sono trasmessi da un terminale al momento della loro battitura in modo tale che la comunicazione sia percepita dall'utente come continua;*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 21 decies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*21 decies) "strumento di creazione": un software o una raccolta di componenti software che possono essere utilizzati dagli autori, individualmente o in collaborazione con altri, per creare o modificare il contenuto ai fini dell'uso da parte di altri e da altri autori;*

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'hardware e i sistemi operativi informatici generici devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione I dell'allegato I.

#### *Emendamento*

2. L'hardware e i sistemi operativi informatici generici, ***così come gli elettrodomestici utilizzati da un'interfaccia utente***, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione I dell'allegato I.

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

#### *Emendamento*

3. I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in ***nonché i terminali di pagamento*** devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.

#### *Emendamento*

4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I. ***Gli Stati membri assicurano la disponibilità di almeno un servizio relè basato su testo e un servizio relè basato su video, in tutto il territorio dello Stato membro, e provvedono costantemente affinché tali servizi relè siano interoperabili con i servizi di telefonia, in consultazione con le organizzazioni degli utenti, comprese le organizzazioni che***



*rappresentano le persone con disabilità.*

*Gli Stati membri garantiscono altresì la disponibilità di comunicazioni audio, video e testuali in tempo reale (conversazione globale) con i servizi di emergenza nazionali, regionali e locali.*

## **Emendamento 63**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. I servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

#### *Emendamento*

5. I servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

*Entro la data di cui all'articolo 27, paragrafo 2, i fornitori di servizi di media audiovisivi per la radiodiffusione nell'Unione devono rendere accessibili i loro servizi come segue:*

- almeno il 75% dell'intera programmazione deve comprendere sottotitoli per i non udenti e gli audiolesi*
- almeno il 75% dell'intera programmazione sottotitolata nella lingua nazionale deve comprendere sottotitoli audio*
- almeno il 5% dell'intera programmazione deve comprendere l'interpretazione nella lingua dei segni.*

*Gli Stati membri devono agevolare lo sviluppo di un codice di condotta applicabile ai fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la propria giurisdizione per garantire che tali servizi siano accessibili per le persone con disabilità senza indebiti ritardi.*

*I codici di condotta possono essere una misura di autoregolamentazione o di coregolamentazione. La Commissione e il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi devono sostenere lo scambio di buone prassi tra i fornitori di servizi di media audiovisivi per le finalità di*

*cui al secondo comma.*

*Tali codici di condotta devono includere un requisito in base al quale i fornitori di servizi di media audiovisivi riferiscono su base annuale ai rispettivi Stati membri in merito alle misure adottate e ai progressi compiuti rispetto alle finalità di cui al secondo comma.*

## **Emendamento 64**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 7**

#### *Testo della Commissione*

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.

#### *Emendamento*

7. I servizi bancari **e di pagamento**, i siti web, i servizi bancari **e di pagamento** per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi **i terminali di pagamento** e gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari **e di pagamento**, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.

## **Emendamento 65**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 9**

#### *Testo della Commissione*

9. Il commercio elettronico **deve** essere **conforme** ai requisiti di cui alla sezione VIII dell'allegato I.

#### *Emendamento*

9. Il commercio elettronico, **i siti web dei mezzi di comunicazione e di informazione, le piattaforme online e i media sociali devono** essere **conformi** ai requisiti di cui alla sezione VIII dell'allegato I.

## **Emendamento 66**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 10**

*Testo della Commissione*

10. Gli Stati membri **possono decidere, alla luce delle circostanze nazionali**, che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, **si conformino** ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità**.

*Emendamento*

10. Gli Stati membri **devono garantire** che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, **così come qualsiasi altro servizio o luogo per l'acquisto di uno dei prodotti inclusi nella presente direttiva, sia conforme** ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con **disabilità e persone con disturbi legati all'età o di altro tipo**.

**Emendamento 67**

**Proposta di direttiva  
Articolo 5 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato **e l'indirizzo al quale possono essere contattati** sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato.

*Emendamento*

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo **e almeno un recapito telefonico** sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato.

**Emendamento 68**

**Proposta di direttiva  
Articolo 5 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua

*Emendamento*

7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che

che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato, **e almeno in una lingua ufficiale del territorio dello Stato in cui viene offerto per uso o consumo.**

## Emendamento 69

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 9

#### *Testo della Commissione*

9. I fabbricanti, **a seguito di una richiesta motivata di un'autorità** nazionale competente, forniscono **a quest'ultima** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato e garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.

#### *Emendamento*

9. I fabbricanti forniscono **all'autorità** nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto **ad ogni momento** in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato e garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.

## Emendamento 70

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) fornire a un'autorità nazionale competente **che ne faccia richiesta motivata** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;

#### *Emendamento*

a) fornire a un'autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;

## Emendamento 71

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo **al quale possono essere contattati** sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

*Emendamento*

4. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo, **nonché gli ulteriori dati di contatto** sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio **esterno** o in un documento di accompagnamento del prodotto.

**Emendamento 72**

**Proposta di direttiva  
Articolo 7 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

*Emendamento*

5. Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, **in una lingua ufficiale del territorio dello Stato membro, come previsto dalla legislazione nazionale e** secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

**Emendamento 73**

**Proposta di direttiva  
Articolo 7 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

9. Gli importatori, **a seguito di una richiesta motivata di un'autorità** nazionale competente, forniscono **a quest'ultima** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

*Emendamento*

9. Gli importatori forniscono **all'autorità** nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

## Emendamento 74

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in **relazione ai** requisiti della presente direttiva.

#### *Emendamento*

1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in **conformità dei** requisiti della presente direttiva.

## Emendamento 75

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che **esso** rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e **che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.**

#### *Emendamento*

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che **il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4, che il prodotto** rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e **almeno in una lingua ufficiale del territorio dello Stato membro, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale.**

## Emendamento 76

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. I distributori, **a seguito della richiesta motivata di un'** autorità nazionale competente, forniscono **a quest'ultima** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su

#### *Emendamento*

6. I distributori forniscono **all'**autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi

sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

## Emendamento 77

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.

#### *Emendamento*

2. Gli operatori economici sono ***tenuti ad avere un registro fisico o elettronico e ad essere*** in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di ***almeno*** dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di ***almeno*** dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.

## Emendamento 78

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. I fornitori di servizi, ***a seguito di una richiesta motivata di un'***autorità competente, forniscono ***a quest'ultima*** tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.

#### *Emendamento*

4. I fornitori di servizi forniscono ***all'***autorità ***nazionale*** competente tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.

## Emendamento 79

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano nella misura in cui

#### *Emendamento*

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano nella misura in cui

non introducano un cambiamento sostanziale di un **aspetto o di una caratteristica di un** prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica della natura stessa del prodotto o del servizio.

cui non introducano un cambiamento sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica della natura stessa del prodotto o del servizio.

## **Emendamento 80**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

##### *Emendamento*

b) stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità **e le persone con disturbi legati all'età o di altro tipo**, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

## **Emendamento 81**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***b bis) rilevanza del volume delle vendite e degli scambi all'interno dell'Unione in base ai più recenti dati disponibili;***

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***3 bis. Nell'ambito dei programmi di cui possono beneficiare le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le PMI e le microimprese a integrare aspetti legati all'accessibilità in sede di progettazione dei propri prodotti o dell'erogazione dei propri servizi.***



*Si possono sviluppare linee guida dedicate alle specificità delle PMI attive nel settore dei prodotti e dei servizi interessati. Se necessario, conformemente al paragrafo 3, la Commissione può produrre ulteriore materiale specializzato per facilitare l'applicazione della presente direttiva da parte delle PMI.*

*Gli Stati membri garantiscono, soprattutto rafforzando le reti e le strutture di sostegno, il loro incoraggiamento alle PMI e alle microimprese affinché adottino un sano approccio all'accessibilità sin dalla fase di progettazione del prodotto e di erogazione del servizio.*

## **Emendamento 83**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore.

#### *Emendamento*

4. L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore. ***La mancanza di priorità, di tempo o di conoscenza non deve essere considerata un motivo legittimo per invocare l'onere sproporzionato.***

#### *Motivazione*

*Secondo l'osservazione generale del Comitato delle Nazioni Unite n. 2 (2014) in materia di accessibilità, qualsiasi concetto di "onere sproporzionato" è inaccettabile come principio. In essa si afferma che l'obbligo di attuare l'accessibilità non è soggetto a condizioni.*

## **Emendamento 84**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Il compito di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità

#### *Emendamento*

5. Il compito di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti

riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico.

o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico, ***in collaborazione con l'autorità di vigilanza competente del mercato e le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.***

## **Emendamento 85**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Tale notifica include la valutazione di cui al paragrafo 3. ***Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.***

#### *Emendamento*

6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Tale notifica include la valutazione di cui al paragrafo 3. ***La decisione finale in merito alla concessione di una deroga compete all'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro ed è presa caso per caso, tenendo conto della valutazione di terzi indipendenti che potrebbe essere stata fornita dall'operatore economico.***

## **Emendamento 86**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***6 bis. È istituito un dialogo strutturato tra parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, e le autorità di vigilanza del mercato per garantire che vengano stabiliti principi adeguati per la valutazione delle deroghe al fine di garantirne la coerenza.***

## **Emendamento 87**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 ter.** *Ove abbiano fatto ricorso alle deroghe per un prodotto o servizio specifico di cui ai paragrafi da 1 a 5, gli operatori economici informano i consumatori della difformità totale o parziale del prodotto o servizio in questione rispetto ai requisiti di accessibilità previsti dalla presente direttiva, indicando i motivi della divergenza totale o parziale dalla normativa.*

*Tali informazioni sono fornite in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile per i consumatori. Se possibile, le informazioni sono riportate sul prodotto stesso insieme a eventuali dati supplementari sull'accessibilità e sono trasmesse nel luogo e al momento della vendita o dell'erogazione del servizio per consentire ai consumatori di compiere una scelta informata.*

## **Emendamento 88**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 6 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 quater.** *Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire incentivi e indirizzi alle microimprese per facilitare l'attuazione della presente direttiva. Le procedure e gli indirizzi sono definiti in consultazione con le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.*

## Emendamento 89

### Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, sono consultate sistematicamente nell'ambito della procedura per l'adozione di atti di esecuzione.*

## Emendamento 90

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *Oltre alla dichiarazione di conformità, una nota sull'imballaggio informa i consumatori in modo semplice e preciso che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità.*

## Emendamento 91

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni detenute dalle autorità di vigilanza del mercato in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità pertinenti di cui all'articolo 3 e in merito alla valutazione delle eccezioni di cui all'articolo 12 siano messe a disposizione dei consumatori **su loro richiesta** e in un formato accessibile, salvo nel caso in cui tali informazioni non possano essere fornite per i motivi di riservatezza previsti all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni detenute dalle autorità di vigilanza del mercato in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità pertinenti di cui all'articolo 3 e in merito alla valutazione delle eccezioni di cui all'articolo 12 siano messe a disposizione dei consumatori in un formato accessibile, salvo nel caso in cui tali informazioni non possano essere fornite per i motivi di riservatezza previsti all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008.

## **Emendamento 92**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Gli Stati membri istituiscono un registro di banche dati accessibile pubblicamente dei prodotti non accessibili. I consumatori dovrebbero poter consultare e registrare le informazioni sui prodotti non accessibili. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i consumatori o altre parti interessate della possibilità di presentare reclami. Dovrebbe essere previsto un sistema interattivo tra le banche dati nazionali, eventualmente sotto la responsabilità della Commissione o delle pertinenti organizzazioni di rappresentanza in modo tale che le informazioni sui prodotti non accessibili possano essere diffuse in tutta Europa.***

## **Emendamento 93**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 17 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Può essere istituito un dialogo strutturato tra parti interessate, comprese le persone con disabilità, le organizzazioni che le rappresentano e le autorità di vigilanza del mercato per garantire la definizione di principi adeguati e coerenti per la valutazione delle richieste di deroga ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.***

## **Emendamento 94**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri istituiscono, attuano e periodicamente aggiornano procedure adeguate al fine di:

*Emendamento*

1. Gli Stati membri, ***in cooperazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità***, istituiscono, attuano e periodicamente aggiornano procedure adeguate, ***dettagliate ed esaustive*** al fine di:

**Emendamento 95**

**Proposta di direttiva  
Articolo 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 18 bis***

***Gli Stati membri creano e aggiornano periodicamente una banca dati nazionale che contiene tutte le informazioni pertinenti sul livello di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2. Tali banche dati nazionali sono accessibili a tutti i cittadini e le parti interessate.***

**Emendamento 96**

**Proposta di direttiva  
Articolo 19 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***8 bis. Per facilitare lo scambio di informazioni e di migliori pratiche tra le autorità di vigilanza del mercato e garantire la coerenza nell'applicazione dei requisiti di cui alla presente direttiva o nei casi ritenuti necessari a seguito di una richiesta della Commissione di esprimere un parere sulle deroghe a tali requisiti, la Commissione può istituire un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e delle organizzazioni che rappresentano le parti interessate, comprese le persone con disabilità.***

## Emendamento 97

### Proposta di direttiva

#### Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata.

##### *Emendamento*

Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri, **con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità** e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata.

## Emendamento 98

### Proposta di direttiva

#### Articolo 22 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

**1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti ai fini di tale articolo.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 99

### Proposta di direttiva

#### Articolo 22 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

**2. Al fine di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato, le autorità competenti tengono conto, in particolare, dei seguenti elementi:**

##### *Emendamento*

**soppresso**

- a) *dimensioni, risorse e natura delle autorità competenti interessate;*
- b) *stima dei costi e dei benefici per le autorità competenti interessate in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.*

## **Emendamento 100**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. La valutazione se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate.

#### *Emendamento*

3. La valutazione se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate. ***La mancanza di priorità, di tempo o di conoscenza non deve essere considerata un motivo legittimo per invocare un onere sproporzionato.***

## **Emendamento 101**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***4 bis. Ove abbia fatto ricorso alla deroga per un prodotto o servizio specifico, l'autorità competente notifica alla Commissione e informa i consumatori della difformità totale o parziale del prodotto o servizio in questione rispetto ai requisiti di accessibilità previsti dalla presente direttiva, indicando i motivi della divergenza totale o parziale dalla normativa.***

***Tali informazioni sono fornite in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile per i consumatori. Se possibile, le informazioni sono riportate sul prodotto stesso insieme a eventuali dati***



*supplementari sull'accessibilità e sono trasmesse nel luogo e al momento della vendita o dell'erogazione del servizio per consentire ai consumatori di compiere una scelta informata.*

## **Emendamento 102**

### **Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) disposizioni in base alle quali si stabilisce un meccanismo globale di reclamo per i consumatori, dotato di risorse adeguate, a integrazione di un sistema di attuazione e monitoraggio.*

## **Emendamento 103**

### **Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive *ma non fungono da alternativa all'assunzione da parte dell'operatore economico della responsabilità di rendere accessibili i suoi prodotti o servizi.*

## **Emendamento 104**

### **Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie a garantire l'applicazione e l'esecuzione delle sanzioni. I proventi delle sanzioni possono essere reinvestiti in misure correlate all'accessibilità.*

## Emendamento 105

### Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [... insert date - **six** years after the entry into force of this Directive].

#### *Emendamento*

2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [... insert date - **three** years after the entry into force of this Directive].

## Emendamento 106

### Proposta di direttiva Articolo 28 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Entro [...insert date - **five** years after the application of this Directive], e successivamente ogni **cinque** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

#### *Emendamento*

Entro [...insert date - **three** years after the application of this Directive], e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

## Emendamento 107

### Proposta di direttiva Allegato I – sezione I – titolo

#### *Testo della Commissione*

Hardware e sistemi operativi generici

#### *Emendamento*

Hardware e sistemi operativi generici **ed elettrodomestici utilizzati mediante un'interfaccia utente**

## Emendamento 108

### Proposta di direttiva Allegato I – sezione I – punto 1

#### *Testo della Commissione*

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

#### *Emendamento*

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità e **di** persone con disturbi legati all'età **e di altro genere**, devono essere realizzate **in conformità dei** seguenti **requisiti di accessibilità**:

## Emendamento 109

### Proposta di direttiva Allegato I – sezione I – punto 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che

(i) devono essere **disponibili attraverso più di un canale sensoriale**;

(ii) devono essere **comprensibili**;

(iii) devono **essere percepibili**;

(iv) devono essere **disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili**;

#### *Emendamento*

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che

(i) devono essere **comprensibili**;

(ii) devono essere **percepibili**;

(iii) devono **avere caratteri di dimensioni e tipo adeguati, con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da massimizzarne la leggibilità nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili**;

(iv) devono essere **messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide**;

## Emendamento 110

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione I – punto 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

##### *Emendamento*

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

*(i) deve soddisfare i requisiti di cui alla lettera a)*

*(ii) deve informare i consumatori in modo semplice e preciso;*

## Emendamento 111

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione I – punto 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che devono essere conformi a quanto segue:

*(i) il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

*(ii) le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;*

##### *Emendamento*

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che devono essere conformi a quanto segue:

*(i) devono essere messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide*

*(ii) devono elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con una serie di tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

*(ii bis) devono essere fornite in formati alternativi non elettronici su richiesta. I formati alternativi non elettronici possono comprendere caratteri di grandi dimensioni, Braille o di agevole lettura.*

## **Emendamento 112**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione I – punto 2 – titolo**

*Testo della Commissione*

2. **Progettazione** interfaccia utente e **funzionalità**

*Emendamento*

2. **Requisiti di funzionalità per l'interfaccia utente e la progettazione del prodotto**

## **Emendamento 113**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione I – punto 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b bis) ove il prodotto offra modalità visive di comunicazione e di funzionamento, prevedono caratteristiche che consentano agli utenti di fare un uso migliore della loro visione limitata, anche fornendo un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità e la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità;**

## **Emendamento 114**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione I – punto 2 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b ter) rendendo disponibili modalità di funzionamento per l'utente che abbia una forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi;**

## Emendamento 115

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione I – punto 2 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

(g) rendendo disponibile il controllo sequenziale e alternative al controllo della motricità fine;

##### *Emendamento*

(g) rendendo disponibile il controllo sequenziale e alternative al controllo della motricità fine ***anche quando il prodotto prevede azioni manuali; il prodotto offre caratteristiche che consentono agli utenti di utilizzarlo attraverso modalità alternative di funzionamento che non richiedono controllo della motricità fine, come la manipolazione o la forza della mano, né il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo;***

## Emendamento 116

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione I – punto 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

#### ***2 bis. Servizi di assistenza***

***Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie ed i servizi assistivi, in modi di comunicazione accessibili per gli utenti con disabilità e gli utenti con disturbi legati all'età e di altro genere.***

## Emendamento 117

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione II – titolo

##### *Testo della Commissione*

Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in

##### *Emendamento*

Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti, terminali per il check-in ***e terminali di pagamento***

## Emendamento 118

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione II – punto 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

##### *Emendamento*

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità e persone con disturbi legati all'età **o con altri disturbi**, devono essere realizzate **in ottemperanza ai** seguenti **requisiti di accessibilità**:

## Emendamento 119

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione II – punto 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che
- (i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
- (ii) devono essere comprensibili;
- (iii) devono essere percepibili;
- (iv) devono **essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili**;

##### *Emendamento*

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che
- (i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
- (ii) devono essere comprensibili;
- (iii) devono essere percepibili;
- (iv) devono **elenicare e spiegare come attivare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con tecnologie assistive**;
- (iv bis) devono avere caratteri di dimensioni e tipo adeguati, con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da massimizzarne la leggibilità nelle condizioni d'uso prevedibili**;

## Emendamento 120

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione II – punto 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**, conformemente al punto 2;

##### *Emendamento*

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità e delle persone con disturbi legati all'età e di altro tipo**, conformemente al punto 2;

## Emendamento 121

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione III – parte A – punto 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le** persone con **disabilità**, deve essere realizzata:

##### *Emendamento*

La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **disabilità e di** persone con **disturbi legati all'età e di altro tipo**, deve essere realizzata:

## Emendamento 122

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione III – parte A – punto 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

- (b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:
- (i) **il contenuto delle** informazioni **deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**
- (ii) devono essere fornite **alternative al contenuto non testuale;**

##### *Emendamento*

- (b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:
- (i) **le** informazioni **devono essere messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide in conformità della lettera c);**
- (ii) devono essere fornite **in formati alternativi non elettronici su richiesta. I formati alternativi non elettronici possono**



*comprendere caratteri di grandi dimensioni, Braille o di agevole lettura.*

*(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);*

## **Emendamento 123**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione III – parte A – punto 1 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

#### *Emendamento*

(c) rendendo accessibili i siti web *e le applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio* in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità *solide* che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

## **Emendamento 124**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione III – parte A – punto 1 – lettera c bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(c bis) rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità solide*

*che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

## **Emendamento 125**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione III – parte A – punto 1 – lettera e**

#### *Testo della Commissione*

(e) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.

#### *Emendamento*

(e) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità e persone con disturbi legati all'età e di altro tipo**:

## **Emendamento 126**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione III – parte B – punto 1 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

#### *Emendamento*

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità e **di** persone con disturbi legati all'età **e di altro tipo**, devono essere realizzate **in ottemperanza ai** seguenti **requisiti di accessibilità**:

## **Emendamento 127**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione III – parte B – punto 1 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che:  
(i) devono essere **disponibili**

#### *Emendamento*

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che  
(i) devono essere **comprensibili**;

*attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) devono essere **comprensibili**;

(iii) devono **essere percepibili**;

(iv) devono essere **disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili**;

(ii) devono essere **percepibili**;

(iii) devono **avere caratteri di dimensioni e tipo adeguati, con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da massimizzarne la leggibilità nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili**;

(iv) devono essere **messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web rendendole percepibili, utilizzabili**;

**(iv bis) comprensibili e solide**;

## **Emendamento 128**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione III – parte B – punto 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

##### *Emendamento*

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

**(i) deve essere conforme ai requisiti di cui alla lettera a);**

**(ii) deve informare i consumatori in modo semplice e preciso del fatto che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità ed è compatibile con le tecnologie assistive;**

## **Emendamento 129**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione III – parte B – punto 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che devono essere conformi a quanto segue:

##### *Emendamento*

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, **fornite separatamente o integrate nel prodotto**, che devono essere conformi a quanto segue:

(i) *il contenuto delle* istruzioni *deve* essere *disponibile in formati testuali* utilizzabili *per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale*;

(ii) le istruzioni devono *fornire alternative al contenuto non testuale*;

(i) *le* istruzioni *devono* essere *messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide*;

(ii) le istruzioni devono *elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con una serie di tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale*;

*(ii bis) le istruzioni devono essere fornite in formati alternativi non elettronici su richiesta. I formati alternativi non elettronici possono comprendere caratteri di grandi dimensioni, il Braille o formati di agevole lettura.*

## Emendamento 130

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione III – parte B – punto 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

(f) *l'interfaccia del prodotto* con i dispositivi assistivi.

*Emendamento*

(f) *il prodotto deve essere compatibile con una serie di dispositivi e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoli, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.*

## Emendamento 131

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione III – parte B – punto 2 – titolo

*Testo della Commissione*

2. *Progettazione* interfaccia utente e *funzionalità*

*Emendamento*

2. *Requisiti di funzionalità per* l'interfaccia utente e *la progettazione del prodotto*

## **Emendamento 132**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione III – parte B – punto 2 – punto i bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i bis) il prodotto deve essere in grado di codificare e decodificare la comunicazione vocale bidirezionale con audio ad alta fedeltà;*

## **Emendamento 133**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione III – parte B – punto 2 – punto i ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i ter) il prodotto che supporta una comunicazione vocale bidirezionale deve consentire inoltre a un utente di comunicare con un altro utente attraverso il testo in tempo reale (TTR), in modo tale che il TTR possa essere utilizzato da solo o in combinazione con la comunicazione vocale nel corso della stessa chiamata;*

## **Emendamento 134**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione III – parte B – punto 2 – punto i quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i quater) ove il prodotto interagisca ai fini della comunicazione vocale bidirezionale all'interno di una rete specifica, deve interagire anche nel testo in tempo reale sulla stessa chiamata vocale utilizzando il formato di testo in tempo reale specifico per quella rete;*

## **Emendamento 135**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione III – parte B – punto 2 – punto i quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i quinquies) ove il prodotto che fornisce una comunicazione vocale bidirezionale comprenda una funzione di video in tempo reale, tale prodotto deve supportare una risoluzione video che permetta agli utenti di comunicare usando il linguaggio dei segni e il labiale;*

## **Emendamento 136**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione III – parte B – punto 2 – punto i sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i sexies) ove emetta un segnale attraverso un trasduttore audio, il prodotto deve fornire uno strumento per un'efficace connessione senza fili a tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoli, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito, e deve ridurre al massimo le interferenze con queste tecnologie uditive.*

## **Emendamento 137**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione III – parte B – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Servizi di assistenza*

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) devono fornire informazioni sull'accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili per gli*

*utenti con disabilità e con disturbi legati all'età o di altro genere.*

## **Emendamento 138**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione IV – parte A – punto 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

- (b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità *come segue*:
- (i) *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*
- (ii) *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*
- (iii) *le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);*

##### *Emendamento*

- (b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità *che*:
- (i) *devono essere messe a disposizione in un formato web accessibile e all'interno delle guide elettroniche dei programmi rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide, in conformità della lettera c);*
- (ii) *devono elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio con le relative apparecchiature terminali e la sua compatibilità con tecnologie assistive;*
- (iii) *devono fornire informazioni accessibili al fine di agevolare le complementarità con altri servizi di accesso offerti da una terza parte.*

## **Emendamento 139**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione IV – parte A – punto 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

- (c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo

##### *Emendamento*

- (c) rendendo accessibili i siti web *e le applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio* in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della

stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità **solide** che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

## Emendamento 140

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione IV – parte A – punto 1 – lettera c bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*(c bis) rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

## Emendamento 141

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione IV – parte A – punto 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

(e) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.

(e) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone **con disabilità e persone con disturbi legati all'età e di altro genere, il fornitore di servizi deve garantire almeno i seguenti servizi di**



*accesso:*

- (i) sottotitoli per non udenti e audiolesi;*
- (ii) descrizione audio;*
- (iii) sottotitoli audio;*
- (iv) interpretazione nella lingua dei segni,*

## **Emendamento 142**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte A – punto 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) ove un contenuti audiovisivo comprenda servizi di accesso, questi devono essere chiaramente indicati nelle informazioni sul contenuto e nella guida elettronica dei programmi;*

## **Emendamento 143**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte A – punto 1 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e ter) in consultazione con le organizzazioni degli utenti, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, i fornitori di servizi di media audiovisivi devono garantire la qualità dei servizi di accesso:*

- (i) i fornitori di servizi devono garantire che i sottotitoli per non udenti e audiolesi siano ben sincronizzati con il video, leggibili, precisi e comprensibili per riflettere in modo efficace le informazioni audio. Ciò comprende la definizione di specifiche di qualità che coprano almeno il tipo di carattere, le dimensioni del carattere, il contrasto e l'uso dei colori, nonché, ove possibile, i requisiti necessari per garantire che gli utenti possano controllare i sottotitoli*

*per non udenti e audiolesi;*

*(ii) i fornitori di servizi devono garantire che le descrizioni audio e le sottotitolazioni di parlato siano ben sincronizzato con il video. Ciò comprende la definizione di specifiche di qualità relative al posizionamento dell'audio e alla chiarezza della descrizione audio e dei sottotitoli audio, nonché i requisiti necessari per garantirne il controllo da parte degli utenti;*

*(iii) i fornitori di servizi devono garantire che l'interpretazione nella lingua dei segni sia precisa e comprensibile per riflettere in modo efficace le informazioni audio. Ciò comprende la definizione di requisiti professionali per gli interpreti e di specifiche di qualità per il modo in cui viene offerta l'interpretazione nella lingua dei segni. Ove possibile, devono essere adottate disposizioni per garantire il controllo degli utenti sul modo in cui viene offerta l'interpretazione nella lingua dei segni.*

## **Emendamento 144**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione IV – parte A – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***1 bis. Servizi di assistenza***

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) devono fornire informazioni sull'accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie e i servizi assistivi, in modi di comunicazione accessibili per le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età e di altro tipo.*

## Emendamento 145

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione IV – parte B – punto 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

##### *Emendamento*

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità e **di** persone con disturbi legati all'età **e di altro tipo**, devono essere realizzate **in ottemperanza ai** seguenti **requisiti di accessibilità**:

## Emendamento 146

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione IV – parte B – punto 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che:

(i) devono essere **disponibili attraverso più di un canale sensoriale**;

(ii) devono essere **comprensibili**;

(iii) devono **essere percepibili**;

(iv) devono essere **disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili**;

##### *Emendamento*

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che

(i) devono essere **comprensibili**;

(ii) devono essere **percepibili**;

(iii) devono **avere di dimensioni e tipo adeguati, con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da massimizzarne la leggibilità nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili**;

(iv) devono essere **messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide**;

## Emendamento 147

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione IV – parte B – punto 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);

##### *Emendamento*

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento), **che:**

(i) ***deve essere conforme ai requisiti di cui alla lettera a);***

(ii) ***deve informare i consumatori in modo semplice e preciso del fatto che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità ed è compatibile con le tecnologie assistive;***

## Emendamento 148

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione IV – parte B – punto 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che devono essere conformi a quanto segue:

(i) ***il contenuto delle*** istruzioni ***deve*** essere ***disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;***

(ii) ***le istruzioni*** devono ***fornire alternative al contenuto non testuale;***

##### *Emendamento*

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, ***fornite separatamente o integrate nel prodotto,*** che devono essere conformi a quanto segue:

(i) ***le*** istruzioni ***devono*** essere ***messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide;***

(ii) ***devono elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con una serie di tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;***

***(ii bis) devono essere fornite in formati alternativi non elettronici su richiesta. I formati alternativi non elettronici possono comprendere caratteri di grandi dimensioni,***

**Emendamento 149**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte B – punto 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) *l'interfaccia del prodotto con i dispositivi* assistivi.

*Emendamento*

(f) *il prodotto deve essere compatibile con una serie di dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello di Unione e internazionale, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoli, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.*

**Emendamento 150**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte B – punto 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Progettazione* interfaccia utente e *funzionalità*

*Emendamento*

*Requisiti di funzionalità per l'interfaccia utente e la progettazione del prodotto*

**Emendamento 151**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte B – punto 2 – punto i bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i bis) ove presenti un contenuto audiovisivo, il prodotto deve disporre di una modalità di funzionamento che consente la trasmissione di sottotitoli per i non udenti e gli audiolesi disponibile sul canale video preimpostato;*

## **Emendamento 152**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte B – punto 2 – punto i ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i ter) ove presenti un contenuto audiovisivo, il prodotto deve fornire un meccanismo che consente di selezionare e trasmettere la descrizione audio disponibile sul canale audio preimpostato;*

## **Emendamento 153**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte B – punto 2 – punto i quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i quater) ove presenti un contenuto audiovisivo, il prodotto deve fornire un meccanismo che consente di selezionare e trasmettere i sottotitoli disponibili sul canale audio preimpostato;*

## **Emendamento 154**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte B – punto 2 – punto i quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i quinquies) ove presenti un contenuto audiovisivo, il prodotto deve fornire se possibile un meccanismo che consente di selezionare e trasmettere l'interpretazione nella lingua dei segni sul canale video preimpostato;*

## **Emendamento 155**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte B – punto 2 – punto i sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i sexies) il prodotto deve supportare la prestazione dei servizi di accesso disponibili separatamente e in combinazione con altri;*

## **Emendamento 156**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte B – punto 2 – punto i septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i septies) il prodotto deve consentire la personalizzazione dei servizi di accesso nella più ampia misura possibile, anche attraverso l'uso di servizi di accesso mediante altri mezzi come la sincronizzazione con altri dispositivi;*

## **Emendamento 157**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte B – punto 2 – punto i octies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i octies) gli utenti devono ricevere dispositivi di controllo per attivare i servizi di accesso allo stesso livello dei controlli dei media primari;*

## **Emendamento 158**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte B – punto 2 – punto i nonies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i nonies) il prodotto deve fornire un efficace strumento di connessione senza fili a tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.*

## **Emendamento 159**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione IV – parte B – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Servizi di assistenza**

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) devono fornire informazioni sull'accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili per gli utenti con disabilità e le persone con disturbi legati all'età o di altro tipo.*

## **Emendamento 160**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le** persone con **disabilità**, deve essere realizzata:

La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **disabilità e di** persone con **disturbi legati all'età e di altro tipo**, deve essere realizzata:



## Emendamento 161

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) *il contenuto delle* informazioni *deve* essere *disponibile in formati testuali* utilizzabili *per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale*;

(ii) devono essere fornite *alternative al contenuto non testuale*;

(iii) le informazioni *elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio*, devono essere fornite *conformemente alla lettera b)*;

##### *Emendamento*

(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) *le* informazioni *devono* essere *messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documenti elettronici dal formato non-web, rendendole percepibili*, utilizzabili, *comprensibili e solide*;

(ii) *le informazioni* devono *elencare e spiegare in che modo utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio, inclusa l'accessibilità dei veicoli e delle infrastrutture circostanti e l'ambiente costruito, come pure informazioni sull'assistenza* fornite *in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2006, del regolamento (UE) n. 1177/2010, del regolamento (CE) n. 1371/2007 e del regolamento (UE) n. 181/2011*;

(iii) le informazioni devono essere fornite *su formati alternativi non elettronici su richiesta. I formati alternativi non elettronici possono comprendere caratteri di grandi dimensioni, Braille o di agevole lettura.*

## Emendamento 162

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione

##### *Emendamento*

(b) rendendo accessibili i siti web, *incluse le applicazioni elettroniche necessarie per la prestazione del servizio*, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per

del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità *solide* che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

## **Emendamento 163**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera b bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*(b bis) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

## **Emendamento 164**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

(c) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *limitazioni funzionali*.

(c) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità e delle persone con disturbi legati all'età e di altro tipo*:

*(i) bigliettazione intelligente (prenotazione elettronica, prenotazione di*

*biglietti, ecc.);*

*(ii) informazioni per i passeggeri in tempo reale (orari; informazioni su perturbazioni del traffico, servizi di collegamento, connessioni con altri mezzi di trasporto, ecc.);*

*(iii) informazioni sui servizi addizionali (ad esempio, personale delle stazioni; ascensori guasti o servizi temporaneamente indisponibili).*

## **Emendamento 165**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) L'ambiente costruito necessario per la prestazione del servizio è conforme alla Sezione X del presente allegato:*

## **Emendamento 166**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Servizi di assistenza*

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) devono fornire informazioni sull'accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie e i servizi assistivi, in modi di comunicazione accessibili per le persone con disabilità, con disturbi legati all'età e di altro tipo.*

## Emendamento 167

### Proposta di direttiva Allegato I – sezione V – parte D – titolo

#### *Testo della Commissione*

D. Terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri:

#### *Emendamento*

D. **I** terminali self-service, **le** macchine per l'emissione di biglietti e **i** terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri **devono essere conformi ai requisiti di cui alla Sezione II:**

## Emendamento 168

### Proposta di direttiva Allegato I – sezione VI – parte A – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) **il contenuto delle** informazioni **deve** essere **disponibile in formati testuali** utilizzabili **per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

(iii) le informazioni **elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);**

#### *Emendamento*

(b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) **le** informazioni **devono** essere **messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide in conformità della lettera c);**

(ii) **le informazioni** devono **elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio con le relative apparecchiature terminali;**

(iii) le informazioni **devono essere fornite in formati alternativi non elettronici su richiesta. I formati alternativi non elettronici possono comprendere caratteri di grandi dimensioni, Braille o di agevole lettura.**

**(iii bis) le informazioni devono essere comprensibili, senza oltrepassare un livello di complessità superiore al livello B2 (intermedio alto) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del**

## Emendamento 169

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione VI – parte A – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

##### *Emendamento*

(c) rendendo accessibili i siti web **e le applicazioni online** in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità **solide** che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

## Emendamento 170

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione VI – parte A – lettera c bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(c bis) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;***

## **Emendamento 171**

### **Proposta di direttiva Allegato I – sezione VI – parte A – lettera d**

#### *Testo della Commissione*

(d) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.

#### *Emendamento*

(d) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e persone con disturbi legati all'età e di altro tipo:

*(i) i metodi di identificazione elettronica, sicurezza e pagamento necessari per la prestazione del servizio devono essere comprensibili, percepibili, utilizzabili e solidi senza pregiudicare la sicurezza e la privacy dell'utente;*

## **Emendamento 172**

### **Proposta di direttiva Allegato I – sezione VI – parte A – lettera d bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(d bis) l'ambiente costruito per la prestazione del servizio è conforme ai requisiti di cui alla Sezione X.*

## **Emendamento 173**

### **Proposta di direttiva Allegato I – sezione VI – parte A – punto 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*1 bis. Servizi di assistenza  
Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) devono fornire informazioni*

*sull'accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie e i servizi assistivi, in modi di comunicazione accessibili per le persone con disabilità, con disturbi legati all'età e di altro tipo.*

## **Emendamento 174**

### **Proposta di direttiva Allegato I – sezione VI – parte D – titolo**

#### *Testo della Commissione*

D. Terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri:

#### *Emendamento*

D. *i* terminali self-service, *le* macchine per l'emissione di biglietti e *i* terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri *devono essere conformi ai requisiti di cui alla Sezione II:*

## **Emendamento 175**

### **Proposta di direttiva Allegato I – sezione VII – parte A – punto 1 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

(b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) *il contenuto delle* informazioni *deve* essere *disponibile in formati testuali* utilizzabili *per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*

(iii) le informazioni *elettroniche,*

#### *Emendamento*

(b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) *le* informazioni *devono* essere *messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web, rendendole percepibili,* utilizzabili, *comprensibili e solide in conformità della lettera c);*

(ii) *le informazioni* *devono elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio con le relative apparecchiature terminali e la sua compatibilità con tecnologie assistive;*

(iii) le informazioni *devono* essere fornite

*comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);*

*in formati alternativi non elettronici su richiesta. I formati alternativi non elettronici possono comprendere caratteri di grandi dimensioni, Braille o di agevole lettura.*

## **Emendamento 176**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VII – parte A – punto 1 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

(c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

#### *Emendamento*

(c) rendendo accessibili i siti web **e le applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio** in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

## **Emendamento 177**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VII – parte A – punto 1 – lettera c bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(c bis) rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive**



*disponibili a livello di Unione e internazionale;*

## **Emendamento 178**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VII – parte A – punto 1 – lettera e**

#### *Testo della Commissione*

(e) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *limitazioni funzionali*.

#### *Emendamento*

(e) includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con *disabilità e delle persone con disturbi legati all'età e di altro tipo, garantendo la navigazione in tutto il documento, formati dinamici, la possibilità di sincronizzare i contenuti testo e audio, la tecnologia da testo a voce, consentendo una resa alternativa del contenuto e la sua interoperabilità con una varietà di tecnologie assistive, in modo tale da essere percepibile, comprensibile e utilizzabile, e di massimizzare la compatibilità con utenti attuali e futuri.*

## **Emendamento 179**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VII – parte A – punto 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

##### *1 bis. Servizi di assistenza*

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie e i servizi assistivi, in modi di comunicazione accessibili per le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età e di altro tipo.*

## Emendamento 180

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione VII – parte B – titolo

##### *Testo della Commissione*

B. "Prodotti"

##### *Emendamento*

B. *I prodotti devono essere conformi alla Sezione I*

## Emendamento 181

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione VIII – titolo

##### *Testo della Commissione*

Commercio elettronico

##### *Emendamento*

Commercio elettronico, *siti web di fornitori di prodotti e servizi, siti web dei media e di informazione, piattaforme online e media sociali*

## Emendamento 182

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) *il contenuto delle* informazioni *deve* essere *disponibile in formati testuali* utilizzabili *per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale*;

(ii) *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale*;

##### *Emendamento*

(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:

(i) *le* informazioni *devono* essere *messe a disposizione in un formato web accessibile, rendendole percepibili*, utilizzabili, *comprensibili e solide in conformità della lettera b)*;

(ii) *le informazioni* devono *elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con una serie di tecnologie assistive*;

*(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);*

#### **Emendamento 183**

##### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

###### *Emendamento*

(b) rendendo accessibili i siti web *e le applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio* in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

#### **Emendamento 184**

##### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera b bis (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*(b bis) rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione dei servizi di commercio elettronico, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità solide*

*che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

## **Emendamento 185**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b ter) i metodi di identificazione elettronica, sicurezza e pagamento necessari per la prestazione del servizio sono comprensibili, percepibili, utilizzabili e solidi senza pregiudicare la sicurezza e la privacy dell'utente;*

## **Emendamento 186**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Servizi di assistenza*

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie e i servizi assistivi, in modi di comunicazione accessibili per le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età e di altro tipo.*

## **Emendamento 187**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione VIII bis (nuova)**

**SEZIONE VIII bis**

**Servizi di alloggio**

**A. Servizi**

**1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità e di persone con disturbi legati all'età e di altro tipo, deve essere realizzata:**

**(a) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:**

**(i) le informazioni devono essere messe a disposizione in un formato web accessibile, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide in conformità della lettera b);**

**(ii) le informazioni devono elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con una serie di tecnologie assistive;**

**(b) rendendo accessibili i siti web e le applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;**

**(c) rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione dei servizi di commercio elettronico, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli**

*utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;*

*(d) i metodi di identificazione elettronica, sicurezza e pagamento necessari per la prestazione del servizio devono essere comprensibili, percepibili, utilizzabili e solidi senza pregiudicare la sicurezza e la privacy dell'utente;*

*(e) rendendo l'ambiente costruito accessibile alle persone con disabilità in conformità dei requisiti di cui alla Sezione XI;*

*(f) tutti gli spazi comuni (reception, ingresso, spazi ricreativi, sale conferenza, ecc.);*

*(g) i locali, in conformità dei requisiti di cui alla Sezione XI, considerando che il numero minimo di locali accessibili per struttura è:*

*-- un locale accessibile per strutture con meno di 20 locali in totale;*

*-- due locali accessibili per strutture con più di 20 locali ma con meno di 50 locali in totale;*

*-- un locale accessibile supplementare per ogni 50 locali supplementari.*

## **2. Servizi di assistenza**

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) devono fornire informazioni sull'accessibilità del servizio e la sua compatibilità con le tecnologie e i servizi assistivi, in modi di comunicazione accessibili per le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età e di altro tipo.*

## Emendamento 188

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte B – punto 1 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

#### *Emendamento*

e) rendendo accessibili i siti web **e le applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio**, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità **solide** che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;

## Emendamento 189

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione IX – parte B – punto 1 – lettera e bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**e bis) rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;**

## Emendamento 190

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione IX – parte B – punto 1 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

##### *Emendamento*

f) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi **e le tecnologie assistivi, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.**

## Emendamento 191

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione X – titolo

##### *Testo della Commissione*

Requisiti di accessibilità ai fini dell'articolo 3, paragrafo 10, per quanto riguarda l'ambiente costruito in cui siano prestati i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva

##### *Emendamento*

Requisiti di accessibilità ai fini dell'articolo 3, paragrafo 10, per quanto riguarda l'ambiente costruito in cui siano presenti **i prodotti e** i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva

## Emendamento 192

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione X – lettera g

##### *Testo della Commissione*

g) utilizzo delle attrezzature e delle strutture impiegate nella prestazione del servizio;

##### *Emendamento*

g) utilizzo delle attrezzature e delle strutture impiegate nella prestazione **del prodotto o** del servizio;



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	IMCO 18.1.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	PETI 18.1.2016
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Kostadinka Kuneva 23.2.2016
<b>Approvazione</b>	24.1.2017
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 18 -: 1 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Roberta Metsola, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Edouard Martin

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi			
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	2.12.2015			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	IMCO 18.1.2016			
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	ECON 18.1.2016	EMPL 18.1.2016	ITRE 18.1.2016	TRAN 18.1.2016
	REGI 18.1.2016	CULT 18.1.2016	JURI 18.1.2016	LIBE 18.1.2016
	FEMM 10.3.2016	PETI 18.1.2016		
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	ECON 21.1.2016	ITRE 28.1.2016	REGI 14.1.2016	JURI 28.1.2016
	LIBE 2.2.2016			
<b>Commissioni associate</b> Annuncio in Aula	EMPL 15.12.2016	TRAN 15.12.2016		
<b>Relatore</b> Nomina	Morten Løkkegaard 2.2.2016			
<b>Esame in commissione</b>	14.3.2016	30.5.2016	9.11.2016	6.3.2017
	20.3.2017			
<b>Approvazione</b>	25.4.2017			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	20 0 17		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antanas Guoga, Franz Obermayr, Ulrike Trebesius			
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	David Coburn, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch			
<b>Deposito</b>	8.5.2017			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>20</b>	<b>+</b>
ALDE	Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic
ECR	Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt
EFDD	Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo
PPE	Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Andor Deli, Antanas Guoga, Dieter-Lebrecht Koch, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>17</b>	<b>0</b>
EFDD	David Coburn
ENF	Franz Obermayr, Marcus Pretzell
GUE/NGL	Dennis de Jong
S&D	Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler
Verts/ALE	Pascal Durand, Igor Šoltes

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti